



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

202^a seduta pubblica (antimeridiana):
mercoledì 25 luglio 2007

Presidenza del vice presidente Calderoli,
indi del vice presidente Caprili

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	<i>Pag. VII-XXX</i>
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-82
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	83-172
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	173-209

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE	Pag. 1
STIFFONI (LNP)	1
POSSA (FI)	1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO-NICO

SUI TEMPI DI ESAME DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA NEI DUE RAMI DEL PARLAMENTO

PRESIDENTE	2, 3, 4 e <i>passim</i>
MORANDO (Ulivo)	2
VEGAS (FI)	4
D'ONOFRIO (UDC)	4

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1335) *Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto* (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierio; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga)

(68) MALABARBA. – *Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage*

(139) MANTOVANO ed altri. – *Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza*

(246) BULGARELLI ed altri. – *Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato*

(280) VITALI ed altri. – *Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo*

(328) RAMPONI. – *Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato*

(339) COSSIGA. – *Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza*

(360) COSSIGA. – *Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*

(367) COSSIGA. – *Attribuzione al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta*

(765) COSSIGA. – *Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza*

(802) BRUTTI Massimo. – *Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

(972) RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti

(1190) CAPRILI ed altri. – Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza

(1203) COSSIGA. – Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1335:

PRESIDENTE	Pag. 6, 8, 13 e passim
MALAN (FI)	6
* BRUTTI Massimo (Ulivo)	8
SINISI (Ulivo), relatore	13, 15, 17 e passim
MICHELI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	15, 17, 19 e passim
MANTOVANO (AN)	15, 23, 38 e passim
RAMPONI (AN)	16, 17, 18 e passim
NACCARATO, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali	17, 24, 25 e passim
SAPORITO (AN)	18, 20, 23 e passim
PASTORE (FI), relatore	19, 24, 26 e passim
CASSON (Ulivo)	22, 29, 36 e passim
TIBALDI (IU-Verdi-Com)	22
D'AMBROSIO (Ulivo)	31
GALLI (LNP)	33
BIONDI (FI)	35
BRUNO (Ulivo)	37, 40
CAPRILI (RC-SE)	40
CASTELLI (LNP)	40
VILLECCO CALIPARI (Ulivo)	42
BONFRISCO (FI)	43
PISANU (FI)	47
NOVI (FI)	47

SULLE OPERAZIONI DI SOCCORSO NEL CANALE DI SICILIA AD OPERA DI NAVI DELLA MARINA MILITARE ITALIANA

PRESIDENTE	48
STEFANI (LNP)	48

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1335, 68, 139, 246, 280, 328, 339, 360, 367, 765, 802, 972, 1190 e 1203:

PRESIDENTE	48, 49, 50 e passim
BRUTTI Massimo (Ulivo)	48, 57, 58 e passim
MANTOVANO (AN)	49, 51, 58 e passim

SINISI (Ulivo), relatore	... Pag. 49, 51, 54 e passim
NACCARATO, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali	50, 54, 55 e passim
BONFRISCO (FI)	52
VILLECCO CALIPARI (Ulivo)	52, 53, 65
CASSON (Ulivo)	53, 56, 59 e passim
RAMPONI (AN)	57, 62, 81
MALAN (FI)	57, 78
PASTORE (FI), relatore	61
TIBALDI (IU-Verdi-Com)	65, 72
VITALI (Ulivo)	69, 70
MICHELI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	70
MANNINO (UDC)	73
VILLONE (SDSE)	74
DIVINA (LNP)	77
PISANU (FI)	79
BIANCO (Ulivo)	80

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	81
------------	----

INTERROGAZIONI

Per la risposta scritta:

PRESIDENTE	82
MORSELLI (AN)	82

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1335:

Ordini del giorno	83
Articolo 1 ed emendamenti	86
Articolo 2 ed emendamento	87
Articolo 3 ed emendamenti	88
Articolo 4, emendamenti e ordini del giorno	89
Articolo 5 ed emendamenti	99
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5	100
Articolo 6 ed emendamenti	101
Articolo 7 ed emendamenti	103
Articolo 8 ed emendamenti	105
Articolo 9 ed emendamenti	107
Articolo 10 ed emendamento	109
Articolo 11 ed emendamenti	110
Articolo 12	111
Articolo 13 ed emendamenti	112
Articolo 14 ed emendamenti	113
Articolo 15 ed emendamenti	115
Articolo 16 ed emendamenti	116
Articolo 17 ed emendamenti	118

Articolo 18 ed emendamenti	Pag. 122	<i>ALLEGATO B</i>	
Articolo 19 ed emendamenti	124	INTERVENTI	
Articolo 20	126	Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Tibaldi sul disegno di legge n. 1335 e connessi	Pag. 173
Articolo 21, emendamenti e ordine del giorno	126	Dichiarazione di voto del senatore Caprili sul disegno di legge n. 1335 e connessi	175
Articolo 22	136	CONGEDI E MISSIONI	180
Articolo 23 ed emendamenti	136	COMITATO PER LE QUESTIONI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO	
Articolo 24 ed emendamento	138	Variazioni nella composizione	180
Articolo 25 ed emendamento	139	RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE AL- L'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI NEI CONFRONTI DI TERZI	
Articolo 26 ed emendamenti	139	Deferimento	180
Articolo 27 ed emendamenti	141	DISEGNI DI LEGGE	
Articolo 28 ed emendamenti	142	Annunzio di presentazione	181
Articolo 29 ed emendamenti	144	DOCUMENTI	
Articolo 30 ed emendamenti	146	Presentazione di relazioni	181
Articolo 31 ed emendamenti	148	PETIZIONI	
Articolo 32 ed emendamenti	153	Annunzio	181
Articolo 33 ed emendamenti	154	MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER- ROGAZIONI	
Articolo 34 ed emendamento	156	Annunzio	82
Articoli 35 e 36	157	Mozioni	182
Articolo 37 ed emendamenti	158	Interpellanze	184
Articolo 38	159	Interrogazioni	186
Articolo 39 ed emendamenti	160	Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	191
Articolo 40 ed emendamenti	162	Interrogazioni da svolgere in Commissione	209
Articolo 41 ed emendamenti	165		
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 41 e ordine del giorno	166		
Articolo 42 ed emendamento	167		
Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag- giuntivi dopo l'articolo 42	169		
Articolo 43 ed emendamento	170		
Articolo 44 ed emendamento	171		
Articolo 45 ed emendamento	172		
Articolo 46	172		

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 9,30.

Sul processo verbale

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

STIFFONI (*LNP*). Esprime apprezzamento per la perfetta redazione del processo verbale.

POSSA (*FI*). Si complimenta con il senatore Eufemi per la chiarezza con cui ha letto il processo verbale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sui tempi di esame del Documento di programmazione economico-finanziaria nei due rami del Parlamento

MORANDO (*Ulivo*). Stando al calendario dei lavori delle due Camere, si prospetta un intervallo di circa una settimana tra le votazioni sulle

risoluzioni al DPEF al Senato e le votazioni nell'altro ramo del Parlamento; pertanto, i colleghi deputati possono legittimamente ritenere di non avere spazio adeguato per influire sulla determinazione dei contenuti delle risoluzioni approvative del DPEF che sono generalmente, se non identiche, quanto meno sovrapponibili. Al fine di scongiurare il rischio dell'insorgenza di un contrasto nei rapporti tra Camera e Senato che potrebbe assumere i contorni di un problema istituzionale, rimette alla valutazione del Presidente e dei Capigruppo la proposta di apportare una variazione al calendario dei lavori per fare in modo che la votazione sulle risoluzioni avvenga in Senato non nella giornata di domani, ma all'inizio della prossima settimana, così da consentire un voto ravvicinato tra le due Camere.

PRESIDENTE. Il presidente Marini ha già preso contatti con il Presidente della Camera dei deputati per discutere della questione. Ad ogni modo, la Camera voterà sul DPEF nella giornata di lunedì, quindi pochi giorni dopo il voto del Senato.

VEGAS (*FI*). Esprime contrarietà alla proposta del senatore Morando, osservando che la richiesta di rinvio muove unicamente dall'incertezza della maggioranza sui contenuti della risoluzione. (*Applausi dal Gruppo FI*).

D'ONOFRIO (*UDC*). Condivide la posizione del senatore Vegas e osserva che il calendario dei lavori di Aula è stato così predisposto al fine di consentire, la prossima settimana, la trattazione del decreto-legge sul cosiddetto tesoretto. Segnala poi la strana coincidenza per cui il Governo ha stanziato 1,5 miliardi di euro per le opere pubbliche in Sicilia proprio ieri, giornata in cui era assente il senatore del Movimento popolare per le autonomie, così venendosi a configurare quasi una sorta di scambio. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI*).

PRESIDENTE. Si tratta di casuali coincidenze.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierio; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga*)

(68) MALABARBA. – Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente

l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage

(139) *MANTOVANO ed altri. – Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza*

(246) *BULGARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato*

(280) *VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo*

(328) *RAMPONI. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato*

(339) *COSSIGA. – Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza*

(360) *COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*

(367) *Attribuzione al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta*

(765) *COSSIGA. – Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza*

(802) *BRUTTI Massimo. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato*

(972) *RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti*

(1190) *CAPRILI ed altri. – Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza*

(1203) *COSSIGA. – Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato*

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1335

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana di ieri il senatore Pastore ha integrato la relazione scritta ed ha avuto inizio la discussione generale.

MALAN (*FI*). Il disegno di legge in esame interviene sull'organizzazione dei servizi di informazione introducendo elementi fortemente innovativi, volti ad adeguare il sistema di sicurezza all'evoluzione dei tempi. Con particolare favore devono essere accolte le misure che definiscono una divisione chiara e razionale tra la sicurezza esterna e quella interna, con conseguente individuazione delle specifiche competenze e responsabilità, così come quelle che riconducono in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri la responsabilità dei Servizi nel loro insieme, pur destando talune perplessità la presenza di due distinti organi a livello ministeriale con competenze non chiaramente definite. Non va poi sottovalutato il rilievo della disciplina in materia di garanzie funzionali, avente la finalità di tutelare dal punto di vista legale l'operatore impegnato in tecniche speciali di investigazione. Affinché la nuova normativa possa estrinsecare al meglio i propri effetti innovatori, occorre però che sia garantita, con forte senso di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti, una corretta ed efficace applicazione del principio di leale e fattiva collaborazione tra i diversi poteri – Governo, servizi di *intelligence*, magistratura e forze dell'ordine –, anche al fine di impedire che, come purtroppo accaduto anche in tempi recenti, uomini al servizio della sicurezza dello Stato vengano sottoposti alla gogna mediatica in forza di procedimenti giudiziari discutibili.

BRUTTI Massimo (*Ulivo*). Osserva in premessa che i principi elaborati dalla dottrina quali limiti imprescindibili all'esercizio del diritto dello Stato di acquisire notizie ed informazioni riservate per garantire la propria integrità (che vedono in Arturo Carlo Jemolo uno dei massimi teorizzatori), impongono non soltanto che *dossier* riguardanti l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti non possano costituire oggetto dell'attività di *intelligence* e non possano pertanto essere conservati negli uffici dei servizi segreti, ma un'organizzazione certa e controllata di tali uffici e della formazione e della conservazione dei documenti. Il disegno di legge in esame si configura come riforma organica della materia, volta al superamento di una disciplina che, già a pochi anni dalla sua approvazione, si mostrò inadeguata a fronteggiare situazioni di emergenza, non riuscendo nel contempo ad impedire forti deviazioni all'interno del sistema dei Servizi di informazione e sicurezza, anche con fenomeni di disinvoltata gestione dei fondi. La nuova disciplina interviene in chiave di discontinuità anche sul versante delle competenze e dei poteri del Comitato parlamentare, il quale in passato non è stato in grado di esercitare una ordinaria e penetrante attività di controllo e non è riuscito ad accertare i fatti se non nei casi in cui ha collaborato fattivamente e con successo con la magistratura: occorre quindi che tale organo sia oggi messo nelle condizioni di esercitare un autonomo potere di accertamento, così come avviene peraltro nei principali Paesi democratici. Quanto alle principali novità del provvedimento, esse sono costituite dalla chiara distinzione sul piano funzionale tra le diverse branche del sistema di *intelligence*; dall'introduzione del principio della transitorietà nell'apposizione del segreto di Stato, con con-

seguinte possibilità di successivo controllo dei documenti; dalla specifica regolamentazione della concessione dei nulla osta per la sicurezza; al rafforzamento, anche rispetto all'applicazione delle garanzie funzionali, dei poteri del Comitato parlamentare, che potranno però costituire oggetto di ulteriore valorizzazione per via emendativa. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SINISI, *relatore*. Le proposte del senatore Ramponi sulla riorganizzazione dei Servizi sono interessanti e valide, ma non possono trovare accoglimento perché l'altro ramo del Parlamento ha optato all'unanimità per un diverso sistema e, per salvaguardare l'ampia convergenza, il Senato ha deciso perciò di limitare al minimo gli interventi emendativi. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G100, a condizione che sia accettata una riformulazione che espunga gli elementi di valutazione politica negativa (*v. Resoconto stenografico*). Sull'ordine del giorno G101 esprime parere favorevole a condizione che sia soppressa la premessa; ritiene che possa essere accolto l'ordine del giorno G102.

MICHELI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Condivide il parere del relatore.

MANTOVANO (*AN*). Accoglie le proposte di modifica agli ordini del giorno G100 e G101 (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

PRESIDENTE. Essendo stati accolti, gli ordini del giorno G100 (testo 2), G101 (testo 2) e G102 non sono posti in votazione. Dà lettura dei pareri espressi dalla Commissione bilancio sul disegno di legge e sugli emendamenti (*v. Resoconto stenografico*). Procede all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1335, nel testo proposto dalla Commissione. Passa all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti, ricordando che sugli emendamenti 1.200 e 1.201 la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SINISI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.202 e contrario sugli altri.

MICHELI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Condivide il parere del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.200 e 1.201 sono improcedibili.

Con distinte votazioni, il Senato approva l'emendamento 1.202 e l'articolo 1 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e del relativo emendamento.

RAMPONI (*AN*). Illustra l'emendamento 2.2, che non propone un sistema diverso da quello disegnato dall'altro ramo del Parlamento ma si limita a prevedere che la responsabilità dei Servizi faccia capo alla responsabilità politica del Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato, anziché a quella amministrativa del direttore del Dipartimento. La proposta non stravolge il testo e risponde ad una logica funzionalmente corretta.

SINISI, *relatore*. Invita il presentatore a ritirare l'emendamento 2.2 diversamente il parere è contrario.

MICHELI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Condivide il parere del relatore perché la riforma dei Servizi è incentrata sulla responsabilità del Presidente del Consiglio.

È respinto l'emendamento 2.2, con conseguente preclusione degli emendamenti 5.1, 6.1, 7.1, 7.2, 18.2, 23.2, 24.1, 25.1, 31.1 e 33.1. Il Senato approva l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti.

SAPORITO (*AN*). L'emendamento 3.2 sopprime la possibilità di nominare un Ministro senza portafoglio che, dovendo partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri, offre minori garanzie di un Sottosegretario sul piano della continuità dell'impegno.

PASTORE, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.2 perché il testo disegna un modello più flessibile, con la possibilità per il Presidente del Consiglio di delegare le funzioni a un Ministro senza portafoglio o a un Sottosegretario.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Condivide il parere del relatore.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2. Il Senato approva quindi l'articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti.

RAMPONI (*AN*). L'emendamento 4.1 propone una diversa stesura dell'articolo 4 al fine di inquadrare le due Agenzie di informazioni e sicurezza in un Dipartimento istituito presso la Presidenza del Consiglio.

SAPORITO (*AN*). Illustra gli emendamenti 4.4 e 4.3, che hanno il fine di attenuare l'assoluta discrezionalità del Dipartimento nella valutazione delle esigenze funzionali dei Servizi e nel raccordo con l'autorità politica, un aspetto che può indebolire la comunicazione. (*Applausi del senatore Morselli*).

CASSON (*Ulivo*). Ritira gli emendamenti 4.204, 4.208, 4.209 e 4.211 e presenta l'ordine del giorno G4.100 (*v. Allegato A*), che è motivato dall'esigenza di maggiori garanzie rispetto al rischio che l'ufficio ispettivo diventi un nucleo segreto all'interno dei Servizi. Si impegna perciò il Governo a prevedere forme di selezione chiara e trasparente, a tenere informato il Parlamento e a istituire meccanismi a garanzia della indipendenza e dell'autonomia di giudizio dell'ufficio.

SINISI, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 4.1, 4.4, 4.3, 4.200, 4.5, 4.201, 4.202, 4.203, 4.6, 4.205, 4.206 e 4.210, diversamente il parere è contrario. Invita a trasformare l'emendamento 4.2 in un ordine del giorno, perché il riferimento ai criteri previsti dal decreto legislativo n. 286 del 1999 non può inerire ad un testo normativo. Propone una modifica di carattere formale all'ordine del giorno G4.100, sul quale il parere è favorevole. Infine, invita l'Aula ad approvare il 4.207.

MICHELI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Condivide il parere del relatore.

CASSON (*Ulivo*). Riformula l'ordine del giorno G4.100 nel senso indicato dal relatore (*vedi testo 2 nell'Allegato A*).

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.1 (con conseguente preclusione degli emendamenti 5.2, 5.0.2, 5.0.3, 9.1, 9.3, 10.1, 11.1, 13.1, 14.1, 18.2, 21.10, 21.18, 26.2, 29.8, 31.2, 33.3 e 44.1), 4.4, 4.3 e 4.5 e 4.6.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.200, 4.201, 4.202, 4.203, 4.205 e 4.210 sono stati ritirati.

SAPORITO (*AN*). Trasforma l'emendamento 4.2 nell'ordine del giorno G4.101 (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G4.100 (testo 2) e G4.101, accolti dal Governo, non vengono posti in votazione.

MANTOVANO (*AN*). Non accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 4.206 con il quale si propone una norma tesa a garantire la trasparenza e la correttezza dei sistemi di reclutamento e di gestione del personale.

È quindi respinto l'emendamento 4.206. Con distinte votazioni il Senato approva l'emendamento 4.207, nonché l'articolo 4 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

PASTORE, *relatore*. Invita al ritiro dell'emendamento 5.200.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

TIBALDI (*IU-Verdi-Com*). Lo ritira.

Il Senato approva l'articolo 5.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 6.200.

PASTORE, *relatore*. Invita al ritiro degli emendamenti 6.2 e 6.3, altrimenti il parere è contrario.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.200 è improcedibile.

Sono quindi respinti gli emendamenti 6.2 e 6.3. Il Senato approva l'articolo 6.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 7.200.

SINISI, *relatore*. Invita al ritiro degli emendamenti 7.3 e 7.4. È contrario sul 7.200.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.200 è improcedibile.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 7.3 e 7.4. Il Senato approva quindi l'articolo 7.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti.

SAPORITO (AN). L'emendamento 8.2 intende sopprimere il riferimento al carattere tecnico dei compiti assegnati al Reparto informazione e sicurezza dello Stato maggiore della difesa, in quanto appare riduttivo delle funzioni svolte nell'attività all'estero.

PASTORE, *relatore*. Invita al ritiro degli emendamenti 8.1 e 8.2 ritenendo equilibrata la formulazione del testo anche con riguardo alle funzioni del RIS.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 8.200 e 8.201 sono stati ritirati.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 8.1 e 8.2. Il Senato approva quindi l'articolo 8.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e dell'emendamento ad esso riferito.

PASTORE, *relatore*. Invita al ritiro dell'emendamento 9.2.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

È respinto l'emendamento 9.2. Il Senato, con distinte votazioni, approva gli articoli 9 e 10.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti.

RAMPONI (AN). L'emendamento 11.2 intende estendere la direzione della Scuola anche ad esperti dei servizi di sicurezza dei diversi settori professionali.

SINISI, *relatore*. Invita al ritiro dell'emendamento 11.2 mentre esprime parere favorevole all'emendamento 11.200.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

È quindi respinto l'emendamento 11.2. Il Senato, con distinte votazioni, approva l'emendamento 11.200 nonché gli articoli 11, nel testo emendato, e 12.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti ad esso riferiti.

SINISI, *relatore*. Invita al ritiro degli emendamenti 13.4 e 13.5.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Sono quindi respinti gli emendamenti 13.4 e 13.5. Il Senato approva l'articolo 13.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 e dell'emendamento dei relatori ad esso riferito, sul quale il sottosegretario Naccarato esprime parere favorevole.

Il Senato approva l'emendamento 14.200 e l'articolo 14, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CASSON (*Ulivo*). L'emendamento 15.201 propone nella prima parte che il magistrato indichi nell'ordine di esibizione anche i reati per i quali intende procedere. Nella seconda parte, analogamente al contenuto dei successivi emendamenti riferiti all'articolo 16, con riguardo all'esame di documenti soggetti a vincolo di segreto si propone di consentire al magistrato l'esame del contenuto e di sospendere invece la consegna per la decisione in merito all'utilizzo da parte del Presidente della Consiglio.

SINISI, *relatore*. È preferibile la formulazione del testo, per cui nel caso di documento vincolato da segreto di Stato l'esame e la consegna immediata sono sospesi, in quanto fa prevalere l'interesse generale. Consentire l'esame da parte del magistrato potrebbe aprire conflitti tra l'autorità giudiziaria e quella politica e pertanto invita al ritiro dell'emendamento.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). È opportuna una valutazione da parte del magistrato della rilevanza o meno del documento ai fini processuali e quindi concorda sulla proposta di operare in una distinzione tra l'esame del documento su cui vige il segreto di stato e il successivo utilizzo in merito al quale decide il Presidente del Consiglio. Il magistrato peraltro è sottoposto al vincolo della segretezza: le obiezioni del relatore mettono in dubbio la correttezza del magistrato.

RAMPONI (*AN*). L'interpretazione del relatore è corretta. Non si tratta di mancanza di fiducia nei confronti del magistrato ma di far prevalere l'interesse generale alla segretezza del documento.

PASTORE, *relatore*. Nel condividere il parere espresso dal senatore Sinisi sull'emendamento 15.201, sottolinea che su numerose questioni sia preferibile rimettersi alla formulazione del testo, che è frutto di un accordo politico tra gli opposti schieramenti.

GALLI (*LNP*). Si ripropone ancora una volta un trattamento preferenziale per i magistrati; peraltro, consentire l'esame da parte del magistrato di documenti sottoposti a segreto di Stato aprirebbe le maglie alla divulgazione, nonostante gli obblighi alla segretezza, come è accaduto peraltro su numerose e recenti vicende. (*Applausi dai Gruppi LNP, FI e UDC*).

BIONDI (*FI*). Con riguardo all'esame da parte del magistrato del contenuto del documento riservato, valutando i diversi interessi, appare prevalente difendere quello generale alla piena segretezza dei documenti. (*Applausi dei senatori Pastore e Polledri*).

CASSON (*Ulivo*). Pur non condividendo le valutazioni nel merito, ritira gli emendamenti 15.201, 16.200 e 16.201.

Il Senato, con distinte votazioni, approva l'emendamento 15.200, nonché gli articoli 15, nel testo emendato, e 16.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 17 e degli emendamenti ad esso riferiti.

RAMPONI (*AN*). L'emendamento 17.3 intende escludere dalle esimenti il caso in cui la condotta prevista come reato sia effettuata nelle sedi di organizzazioni sindacali o nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo.

BRUNO (*Ulivo*). L'emendamento 17.2 propone una formulazione più ponderata della norma riferita alle condotte previste come reato nei confronti di giornalisti.

PASTORE, *relatore*. L'articolo 17 interviene a definire l'ambito di applicazione delle garanzie funzionali prevedendo, in determinate circostanze, una sorta di impunità per il personale dei Servizi di sicurezza che ponga in essere condotte previste come reato, salvo alcuni casi di particolare gravità. A tale ultimo riguardo le scelte operate sono frutto di una ponderazione effettuata tra le forze politiche e pertanto è preferibile il ritiro degli emendamenti. Il parere è ovviamente favorevole sull'emendamento 17.200.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 17.6, 17.4 17.9, 17.7, 17.5, 17.201, 17.3, 17.2 e 17.202 sono ritirati.

Il Senato approva l'emendamento 17.200.

MANTOVANO (AN). Considerate le notizie di cronaca relative a collusioni tra attività terroristica e alcuni ambienti sindacali, è opportuna l'approvazione dell'emendamento 17.8, che consentirà ai Servizi di sicurezza di operare all'interno di sedi di partiti politici e di organizzazioni sindacali o nei confronti di giornalisti professionisti, previa assunzione diretta di tale responsabilità da parte del Presidente del Consiglio.

Il Senato respinge l'emendamento 17.8 e approva l'articolo 17 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 18 e degli emendamenti ad esso riferiti.

SINISI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 18.200 e, se riformulato con la sostituzione della parola «sette» con la parola «dieci», sull'emendamento 18.201.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprime parere conforme al relatore.

CASSON (*Ulivo*). Riformula l'emendamento 18.201 (*vedi testo 2 nell'Allegato A*).

Il Senato, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 18.200 e 18.201 (testo 2) e l'articolo 18 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 19 e degli emendamenti ad esso riferiti.

SINISI, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 19.1 e 19.2 e l'Assemblea ad approvare l'emendamento 19.200.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprime parere conforme al relatore.

MANTOVANO (AN). Il comma 11, del quale si chiede la soppressione con l'emendamento 19.2, rappresenta un inutile appesantimento procedurale.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 19.1 e 19.2 ed approva l'emendamento 19.200 e gli articoli 19, nel testo emendato, e 20.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 21 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ha espresso parere contrario sugli emendamenti 21.17 e 21.12 e parere condizionato sugli emendamenti 21.280 e 21.400.

VILLECCO CALIPARI (*Ulivo*). L'emendamento 21.280 propone di mantenere il trattamento economico vigente per il personale dei Servizi, in luogo dell'allineamento alle qualifiche del personale di Polizia; esso assume particolare rilevanza per garantire una sufficiente attrattiva di tale carriera professionale nei confronti degli elementi più validi e qualificati. L'articolo 21, stabilendo i criteri per il reclutamento del personale, contribuisce nel suo complesso a instaurare una cultura *dell'intelligence* basata su un'organizzazione trasparente e sul rispetto dei limiti rappresentati dalla Costituzione e dalle norme vigenti.

BONFRISCO (FI). Il mantenimento del trattamento economico vigente per il personale dei Servizi, proposto dagli emendamenti 21.280 e 21.400, su cui si è creata un'ampia convergenza, è di fondamentale importanza sia per creare il giusto incentivo ad intraprendere tale carriera ed evitare il rischio di appiattimento, sia per garantire un adeguato riconoscimento all'impegno, ai sacrifici e alla professionalità degli operatori del settore. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Presidenza del vice presidente CAPRILI

SAPORITO (AN). Il trattamento economico del personale è un tema centrale su cui Alleanza Nazionale ha molto insistito anche durante l'esame in Commissione, battendosi per eliminare l'allineamento con le retribuzioni del personale di Polizia. Ritenendo accettabile il compromesso

raggiunto di rinviare la questione al successivo regolamento, ritira l'emendamento 21.17 e chiede di aggiungere la firma agli emendamenti 21.280 e 21.400.

CASSON (*Ulivo*). L'emendamento 21.304, intervenendo sul comma 11, fa in modo che il testo ricalchi la formulazione letterale dell'articolo 7 della legge n. 801 del 1977, al fine di escludere in modo ancora più netto la possibilità che un magistrato possa diventare fonte o collaboratore dei Servizi.

PISANU (*FI*). Pur nutrendo una riserva di fondo sul disegno di legge in esame, ritiene che il reclutamento, la formazione e la retribuzione del personale dei Servizi siano temi di estrema rilevanza, in quanto l'esperienza di contrasto al terrorismo negli anni recenti ha dimostrato l'importanza spesso determinante del fattore umano. (*Applausi dal Gruppo FI*).

RAMPONI (*AN*). Chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 21.280.

NOVI (*FI*). L'emendamento 21.280 pone una questione non marginale: nel momento in cui si richiede al personale dei Servizi un'elevata qualificazione professionale è giusto riconoscere loro un adeguato trattamento economico. (*Applausi della senatrice Bonfrisco*).

Sulle operazioni di soccorso nel Canale di Sicilia ad opera di navi della Marina militare italiana

STEFANI (*LNP*). Chiede che il Governo riferisca all'Aula su eventuali operazioni di soccorso da parte di navi italiane nei confronti di due imbarcazioni di clandestini che si trovano in acque territoriali maltesi.

PRESIDENTE. La Presidenza verrà informata di tale richiesta.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1335, 68, 139, 246, 280, 328, 339, 360, 367, 765, 802, 972, 1190 e 1203

BRUTTI Massimo (*Ulivo*). Si definisce orgoglioso di vivere in un Paese in cui tutti coloro che sono in mare si adoperano per salvare vite umane. Esprime consenso sulla necessità di mettere ordine nel reclutamento del personale dei servizi di sicurezza. Poiché la riserva del senatore Pisanu sul provvedimento in esame sembra dovuta alla scelta di mantenere due strutture separate, sottolinea come tale scelta sia frutto di una mediazione tra posizioni diverse ed invita il senatore Pisanu a votare a favore del provvedimento stesso. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

MANTOVANO (*AN*). Ritira gli emendamenti 21.200 e 21.2.

SINISI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 21.300, 21.302 e 21.305. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 21.280 e 21.400, come modificati sulla base del parere della Commissione bilancio, e 21.304 nel testo riformulato, nonché sull'emendamento 21.303 se trasformato in ordine del giorno. Sui restanti emendamenti formula un invito al ritiro.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprime parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 21.200, 21.2 e 21.17 sono stati ritirati. L'emendamento 21.12 è improcedibile.

Il Senato approva gli emendamenti 21.300 e 21.302 e respinge gli emendamenti 21.9, 21.301 e 21.31.

MANTOVANO (AN). L'assunzione per chiamata diretta è una procedura che ha suscitato perplessità e causato problemi; è opportuno che nel testo del disegno di legge vi sia un riferimento ai limiti da porre a tale procedura, pur non essendo questi esplicitamente indicati. Rifiuta pertanto di trasformare l'emendamento 21.303 in ordine del giorno.

SINISI, *relatore*. Sull'emendamento 21.303 non è possibile esprimere parere favorevole, in quanto l'accoglimento di tale modifica richiederebbe che fossero indicate nel testo di legge tutte le modalità di reclutamento del personale.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 21.303, 21.11, 21.13, 21.14, 21.32 e 21.15. Con distinte votazioni, il Senato approva l'emendamento 21.280 (testo 2), identico all'emendamento 21.400 (testo 2), e gli emendamenti 21.304 (testo 2) e 21.305. Viene quindi approvato l'articolo 21, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'ordine del giorno G21.100.

SINISI, *relatore*. Esprime parere favorevole.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Accoglie l'ordine del giorno.

Il Senato approva l'articolo 22.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 23 e dell'emendamento ad esso riferito.

SINISI, *relatore*. Invita al ritiro dell'emendamento 23.1, altrimenti il parere è contrario.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge l'emendamento 23.1 e approva l'articolo 23.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti riferiti agli articoli 24 e 25 sono preclusi.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli articoli 24 e 25.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 26 e degli emendamenti ad esso riferiti.

SINISI, *relatore*. Invita all'approvazione dell'emendamento 26.200 e al ritiro dell'emendamento 26.1.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Invita il senatore Ramponi a ritirare l'emendamento 26.1 ed esprime parere favorevole sul 26.200.

È respinto l'emendamento 26.1. Con distinte votazioni, il Senato approva l'emendamento 26.200 e approva l'articolo 26, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 27 e degli emendamenti ad esso riferiti.

SINISI, *relatore*. Invita al ritiro degli emendamenti 27.1 e 27.2 e all'approvazione dell'emendamento 27.200.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprime orientamento conforme a quello del relatore.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 27.1 e 27.2. Il Senato, con distinte votazioni, approva l'emendamento 27.200 e l'articolo 27, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 28 e degli emendamenti ad esso riferiti.

SINISI, *relatore*. Invita al ritiro dell'emendamento 28.1 e anche dell'emendamento 28.200 dal momento che ci sono tre sentenze della Corte costituzionale che fanno divieto all'autorità giudiziaria di utilizzare, anche indirettamente, informazioni coperte dal segreto di Stato.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 28.200 è ritirato.

Con distinte votazioni il Senato respinge l'emendamento 28.1 e approva l'articolo 28.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 29 e degli emendamenti ad esso riferiti.

SINISI, *relatore*. Invita il presentatore a ritirare gli emendamenti.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprime orientamento conforme a quello del relatore.

RAMPONI (*AN*). Ritira tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 29.

Il Senato approva l'articolo 29.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 30 e degli emendamenti ad esso riferiti.

BRUTTI Massimo (*Ulivo*). Illustra l'emendamento 30.201.

MALAN (*FI*). L'emendamento 30.200, proponendo una riduzione del numero dei componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, è finalizzato a garantirne una maggiore speditezza e riservatezza dei lavori.

SINISI, *relatore*. Si rimette alla valutazione dell'Aula, apprezzando il contenuto coerente dei due emendamenti, che deve essere integrato prevedendo una conseguente modifica all'articolo 45.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprime orientamento conforme a quello del relatore.

Il Senato approva l'emendamento 30.200 (vedi testo 2 nell'Allegato A), identico all'emendamento 30.201. Viene quindi approvato l'articolo 30, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 31 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che gli emendamenti 31.201 e 31.202 sono inammissibili.

MANTOVANO (AN). Ritira l'emendamento 31.204.

SINISI, *relatore*. Invita al ritiro degli emendamenti 31.200, 31.203, 31.205, 31.206 e 31.207. Esprime parere favorevole all'emendamento 31.208 se riformulato.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

BRUTTI Massimo (*Ulivo*). Accoglie la riformulazione dell'emendamento 31.208 come proposta dal relatore. (*vedi testo 2 nell'Allegato A*).

MANTOVANO (AN). L'emendamento 31.203 è volto a garantire maggiore efficacia ai lavori del Comitato parlamentare prevedendo una sanzione per chi assume atteggiamenti sleali nei confronti di esso.

BRUTTI Massimo (*Ulivo*). In relazione all'emendamento 31.203, condivide le argomentazioni del senatore Mantovano e invita il relatore e il rappresentante del Governo a rivalutare il proprio orientamento.

PASTORE (FI). L'emendamento 31.203 presenta profili di rilievo costituzionale in quanto è dubbio che si possano attribuire a un comitato permanente poteri che, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, possono essere riconosciuti in capo a commissioni speciali e non a commissioni o comitati permanenti.

PRESIDENTE. Sono stati ritirati gli emendamenti 31.200, 31.204, 31.205, 31.206, 31.207 e 31.209.

Con distinte votazioni il Senato respinge l'emendamento 31.203 e approva l'emendamento 31.208 (testo 2). È quindi approvato l'articolo 31, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 32 e degli emendamenti ad esso riferiti.

RAMPONI (AN). L'emendamento 32.1 si muove nell'ottica di valorizzare il personale dell'*intelligence* e di rafforzare il ruolo del Comitato parlamentare.

SINISI, *relatore*. Invita al ritiro dell'emendamento 32.1 e all'approvazione dell'emendamento 32.200. (testo corretto) (*v. Allegato A*).

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Con distinte votazioni il Senato respinge l'emendamento 32.1 e approva l'emendamento 32.200 (testo corretto). Approva quindi, nel testo emendato, l'articolo 32.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 33 e dell'emendamento ad esso riferito.

SINISI, *relatore*. Invita al ritiro dell'emendamento 33.2.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Con distinte votazioni il Senato respinge l'emendamento 33.2 e approva l'articolo 33.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 34 e dell'emendamento ad esso riferito.

SINISI, *relatore*. Invita al ritiro dell'emendamento 34.200 perché equivoco e ripetitivo.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

CASSON (*Ulivo*). Ritira l'emendamento 34.200.

Con distinte votazioni il Senato approva gli articoli 34, 35 e 36.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 37 e degli emendamenti ad esso riferiti.

SINISI, *relatore*. Invita al ritiro degli emendamenti 37.200 e 37.202. Invita all'approvazione dell'emendamento 37.201.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 37.200 e 37.202 sono ritirati.

Con distinte votazioni il Senato approva l'emendamento 37.201 e gli articoli 37, nel testo emendato, e 38.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 39 e degli emendamenti ad esso riferiti.

SINISI, *relatore*. Invita al ritiro degli emendamenti 39.1, 39.201 e 39.3 e all'approvazione dell'emendamento 39.200.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprime orientamento conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 39.201 e 39.3 sono ritirati.

Con distinte votazioni il Senato respinge l'emendamento 39.1 e approva l'emendamento 39.200. Approva quindi l'articolo 39, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 40 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che l'emendamento 40.1 è inammissibile.

CASSON (*Ulivo*). L'emendamento 40.200a è volto ad impedire una limitazione del diritto alla difesa il quale, costituzionalmente garantito, non può in alcun modo essere compresso.

SINISI, *relatore*. Invita al ritiro dell'emendamento 40.200a, altrimenti il parere è contrario. Qualora l'emendamento venisse approvato, si verrebbe a creare un sistema diverso per il segreto di Stato rispetto a quello previsto per il segreto professionale e d'ufficio. Invita altresì al ritiro dell'emendamento 40.2. Invita all'approvazione degli emendamenti 40.200 e 40.201 (*testo 2*) (*vedi Allegato A*).

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Concorda con il relatore ed esprime parere favorevole agli emendamenti 40.200 e 40.201 (*testo 2*).

CASSON (*Ulivo*). Nonostante le argomentazioni portate dal relatore, non accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 40.200a in quanto il diritto alla difesa è preminente e non va pertanto compresso.

PRESIDENTE. L'emendamento 40.2 è stato ritirato.

Con distinte votazioni il Senato respinge l'emendamento 40.200a e approva gli emendamenti 40.200 e 40.201 (testo 2). Il Senato approva quindi l'articolo 40, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 41 e degli emendamenti ad esso riferiti.

SINISI, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 41.1 e l'Assemblea ad approvare il 41.200.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 41.200.

PRESIDENTE. L'emendamento 41.1 è ritirato.

Con distinte votazioni, il Senato approva l'emendamento 41.200 e l'articolo 41, nel testo emendato.

SINISI, *relatore*. Invita a trasformare l'emendamento 41.0.200 in un ordine del giorno che escluda però il comma 1 e l'ultimo periodo del comma 2.

VITALI (*Ulivo*). Accoglie la proposta del relatore e presenta l'ordine del giorno G41.100 (*v. Allegato A*), che invita il Governo ad allegare ai documenti classificati le memorie storiche concernenti gli ordini impartiti dall'Esecutivo ai Servizi e le spese riservate sostenute dai medesimi. Ricorda che la proposta è stata caldeggiata da associazioni di familiari delle vittime della strage del 2 agosto 1980.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 42 e dell'emendamento ad esso riferito.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 42.200.

Con distinte votazioni il Senato approva l'emendamento 42.200 e l'articolo 42 nel testo emendato.

SINISI, *relatore*. Sull'emendamento 42.0.200, che riguarda la regolamentazione degli accordi internazionali, si rimette al Governo.

MICHELI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere contrario.

Il Senato respinge l'emendamento 42.0.200.

VITALI (*Ulivo*). Ritira l'emendamento 42.0.201 (testo corretto).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 43 e dell'emendamento ad esso riferito.

SINISI, *relatore*. Esprime parere contrario sul 43.500.

MICHELI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Condivide il parere del relatore.

È respinto l'emendamento 43.500. Il Senato, con distinte votazioni, approva gli articoli 43 e 44.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 45 e dell'emendamento ad esso riferito.

CASSON (*Ulivo*). Prevedendo espressamente che le nuove norme sul segreto di Stato si applicano alle acquisizioni probatorie successive all'entrata in vigore della presente legge, l'emendamento 45.200 evita il rischio di valutazioni diverse.

SINISI, *relatore*. Esprime parere favorevole.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Condivide il parere del relatore.

Con distinte votazioni il Senato approva l'emendamento 45.200 e l'articolo 45, nel testo emendato. È quindi approvato l'articolo 46.

PRESIDENTE. Per armonizzare i tempi degli interventi con le previsioni del calendario, attribuisce a ciascun Gruppo cinque minuti per la dichiarazione di voto. Passa quindi alla votazione finale.

TIBALDI (*IU-Verdi-Com*). Dichiaro il voto favorevole dei Verdi e dei Comunisti Italiani alla prima riforma organica dei Servizi di informazione e sicurezza dopo quella varata nel 1977. Ricordando che la storia repubblicana è contrassegnata da trame oscure e deviazioni dei Servizi, osserva che le attribuzioni del Presidente del Consiglio, divenuto il centro unico di responsabilità dell'attività di informazione e sicurezza interna ed esterna, avrebbero potuto essere ulteriormente definite e irrobustite. Autorizzato dalla Presidenza, consegna il testo dell'intervento affinché sia pubblicato in allegato al Resoconto. (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com*).

MANNINO (*UDC*). Ricorda che la riforma dei Servizi varata nel '77 scaturì dalla svolta politica del PCI, entrato nell'area di Governo, e dalla minaccia del terrorismo interno. Si rammarica che il disegno di legge menzioni la sicurezza della Repubblica anziché quella dello Stato democratico perché, nei mutati equilibri internazionali, permane la minaccia del terrorismo di matrice islamica. Nell'annunciare voto favorevole, rileva infine che il rafforzamento dei poteri del Comitato parlamentare di controllo rende ormai obsoleta la residua competenza della Corte costituzionale nel conflitto di attribuzione, ragione per cui si renderà necessario un ulteriore intervento legislativo. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI*).

VILLONE (*SDSE*). Dichiaro il voto favorevole di Sinistra Democratica ad un disegno di legge che contempera le esigenze di riservatezza e di efficienza dei Servizi con le esigenze di trasparenza dei cittadini, affinché l'opinione pubblica, scossa dai recenti scandali, torni ad avere fiducia negli apparati di sicurezza dello Stato. Il testo, frutto di un'apprezzabile convergenza, ha saputo affrontare questioni delicate, come l'identità di copertura, le attività simulate, il trattamento delle notizie personali, la tutela del personale nei procedimenti giudiziari, la disciplina del segreto di Stato. Particolarmente significativo è il rafforzamento dei poteri di controllo parlamentare che dà equilibrio ad un sistema teso ad individuare un soggetto politicamente responsabile.

PRESIDENTE. Avverte che la dichiarazione di voto a nome del Gruppo Rifondazione Comunista- Sinistra Europea sarà pubblicata in allegato al Resoconto della seduta (*v. Allegato B*).

MANTOVANO (*AN*). Il Senato avrebbe potuto migliorare l'impianto del disegno di legge, definendo più chiaramente il passaggio da un modello duplice ad un modello unitario. La prima sfida da affrontare sarà il coordinamento tra due Servizi che restano distinti e con competenze non chiaramente individuate e ripartite. L'introduzione di garanzie funzionali è stata troppo condizionata da recenti polemiche, mentre avrebbero potuto essere modificati aspetti riguardanti il reclutamento, la formazione e la gestione del personale. Rilevando che il Comitato parlamentare di controllo non è stato dotato dei necessari strumenti di verifica, auspica che i Regolamenti adottati dal Governo siano scritti in modo chiaro, che il coordinamento sia efficace e che siano stanziati adeguate risorse. (*Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Malan, Pastore e Sinisi*).

DIVINA (*LNP*). La riforma, accelerata anche dagli scandali che si sono registrati negli ultimi tempi, risponde all'esigenza di ammodernamento dell'apparato dei Servizi di informazione e dispone strumenti di controlli più stringenti sul loro operato sia da parte del Governo che del Parlamento. Positivo è l'impianto dei Servizi, modellato su quello attuale, che si snoda attraverso due Agenzie, la previsione di garanzie funzionali nonché la responsabilità posta in capo al Presidente del Consiglio anche per l'apposizione del segreto di Stato. Per tali motivi la Lega voterà a favore, anche se sarebbe stato auspicabile prevedere un coinvolgimento dei Presidenti delle Regioni con riguardo a situazioni di minaccia.

MALAN (*FI*). Forza Italia voterà a favore del provvedimento, frutto di un positivo lavoro svolto in Commissione tra le forze politiche che ha condotto a disegnare un modello di Servizi efficace e razionale sia sotto il profilo dei controlli che sotto quello delle tutele. Stante il rilievo che assume l'opera di garantire la sicurezza dello Stato e dei cittadini occorre che i compiti assegnati ai diversi soggetti siano svolti con alto senso di responsabilità (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Sinisi*).

PISANU (*FI*). In dissenso dal Gruppo non parteciperà alla votazione. Nonostante il testo introduca significative innovazioni, avrebbe preferito una riforma più radicale articolata in un unico servizio ripartito in due branche e sottoposto al diretto controllo del Presidente del Consiglio. Lo strumento dei servizi sarebbe stato in tal modo più agile e controllabile nonché privo delle sovrastrutture che lo hanno appesantito. (*Applausi del senatore Morando*).

BIANCO (*Ulivo*). Era evidente l'esigenza di uno strumento di *intelligence* più efficace tale da rispondere alle minacce del terrorismo internazionale. La vecchia legge infatti appariva superata in quanto modellata su una contesto geopolitico non più esistente, cui rispondeva in particolare il dualismo tra servizio militare e civile. Si è definita con la riforma la responsabilità del Presidente del Consiglio, si è assicurato un più efficace controllo parlamentare e sono state definite le garanzie funzionali per il personale operante laddove finora si interveniva ponendo il segreto di Stato. Il disegno di legge rappresenta pertanto un significativo passo avanti che potrà essere nel tempo ulteriormente perfezionato. Per tali motivi l'Ulivo voterà a favore segnalando come la convergenza realizzatasi tra le forze politiche risponda ad un modello di bipolarismo temperato che assicura il perseguimento di interessi generali. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

RAMPONI (*AN*). In dissenso dal Gruppo si asterrà dal voto.

SINISI, *relatore*. Anche a nome del senatore Pastore, rivolge generali ringraziamenti.

Il Senato approva il disegno di legge n. 1335 nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari. Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 68, 139, 246, 280, 328, 339, 360, 367, 765, 802, 972, 1190 e 1203.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica che il Governo riferirà sull'emergenza incendi nella seduta pomeridiana, che pertanto avrà inizio alle ore 16.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

MORSELLI (*AN*). Sollecita la risposta scritta all'interrogazione 4-02438 inerente la vicenda della banca Italease. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Ne prende atto. Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,25.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

EUFEMI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

PRESIDENTE. Senatore Stiffoni, le dico preventivamente che il senatore Eufemi ha letto benissimo e che il verbale mi pare sia estremamente corrispondente.

STIFFONI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (*LNP*). Signor Presidente, intervengo per confermarle che il verbale è stato eccezionalmente perfettamente redatto. Pertanto non chiedo la verifica del numero legale né la sua votazione.

POSSA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POSSA (*FI*). Presidente, desideravo complimentarmi con il senatore segretario Eufemi per come ha letto il verbale. Sono riuscito a capire tutto quello che ha detto. Non così è successo altre volte e credo che sia una mancanza intollerabile perché questo è l'unico momento in cui possiamo effettivamente sapere cosa viene verbalizzato.

PRESIDENTE. Non essendovi ulteriori osservazioni, il processo verbale è approvato.

Ringraziamo e complimentiamoci con il nostro collega.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,34*).

Sui tempi di esame del Documento di programmazione economico-finanziaria nei due rami del Parlamento

MORANDO (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*Ulivo*). Signor Presidente, intervengo per sollevare di fronte a lei e di fronte al Presidente del Senato Marini un problema che mi pare stia emergendo nel rapporto tra i lavori del Senato e quelli della Camera a proposito del Documento di programmazione economico-finanziaria. Naturalmente non sta a me deliberare, ma credo sia mio dovere segnalare, sia a nome della maggioranza della Commissione bilancio sia – credo – a nome dell'opposizione, che si sta determinando sui lavori relativi al Documento di programmazione economico-finanziaria un problema di particolare delicatezza nel rapporto tra le due Camere.

Presidente, lei sa e i colleghi sanno che sul Documento di programmazione economico-finanziaria sia la maggioranza che l'opposizione presentano risoluzioni; queste sono di particolare rilievo perché in rapporto alle scelte compiute dal Governo con il DPEF definiscono le proposte di politica economica e sociale che la maggioranza e l'opposizione intendono perseguire negli anni successivi. I colleghi sanno che proprio per questo è assolutamente ragionevole – infatti è sempre accaduto – che le risoluzioni presentate rispettivamente dalla maggioranza e dall'opposizione fossero tra Camera e Senato non proprio identiche, signor Presidente, ma assolutamente sovrapponibili.

Che cosa rendeva facile questa operazione? Il fatto che la discussione del DPEF e la votazione sulle risoluzioni fossero non perfettamente ma sostanzialmente contemporanee, con distanze di poche ore prima al Senato

o prima alla Camera, ma con votazione contestuale dal punto di vista politico temporale. Si sta, invece, delineando, in base al calendario dei nostri lavori e dei lavori della Camera, una situazione nella quale la Camera voterebbe le risoluzioni sul DPEF – non mi riferisco alla discussione, ma al voto sulle risoluzioni – addirittura con sette o otto giorni di differenza.

Risultando chiaro che le risoluzioni devono essere se non identiche certamente sovrapponibili, si sta determinando una situazione nella quale i colleghi della Camera potrebbero ritenere in buona sostanza di non avere effettivamente avuto e di non avere, almeno formalmente, spazio adeguato per influire sulla determinazione dei contenuti delle risoluzioni approvative del DPEF o, nel caso dell'opposizione, di contrapposizione alle scelte del DPEF, determinando una situazione che sia per la maggioranza che per l'opposizione come minimo potrebbe essere definita antipatica sul piano istituzionale.

È per questa ragione che volevo evidenziare – so che è del tutto inappropriato in rapporto alle prerogative della Conferenza dei Capigruppo, che ha stabilito l'ordine delle votazioni, il nostro ordine del giorno, il calendario e così via – come, secondo me, si sta determinando una situazione nella quale nel rapporto tra Camera e Senato potrebbe insorgere un vero problema istituzionale; non dico un conflitto ma qualcosa di molto simile.

Mi vorrei allora rivolgere a lei e, tramite lei, al Presidente del Senato, per valutare se non sia preferibile una piccolissima variazione del calendario, al fine di consentire che la votazione delle risoluzioni sul DPEF – e solo quella – avvenga, per esempio, martedì mattina prossimo e non nella giornata di domani. Se avverrà infatti nella giornata di domani ciò significa che i colleghi della Camera dovranno votare quelle stesse risoluzioni, o risoluzioni sostanzialmente analoghe, addirittura dopo sette-otto giorni. Mi sembra una circostanza che non si è mai verificata e che sarebbe meglio non far verificare. In ogni caso, poiché intendevo rassegnare la questione alla valutazione dei Capigruppo e del Presidente del Senato, lo faccio tramite lei, che sono certo se ne farà interprete.

PRESIDENTE. Senatore Morando, il Presidente è già in contatto con il Presidente della Camera proprio in relazione a questo problema. Credo che la Camera voterà nella giornata di lunedì il DPEF, quindi lo spazio intercorso sarà di tre giorni. La situazione che si è verificata non dipende da un mancato accordo Camera-Senato, ma dal fatto che questa settimana la Camera approverà il decreto-legge sul cosiddetto «tesorotto» – per dirla come il presidente Marini – sul quale verrà posta la fiducia e lo stesso accadrà probabilmente a noi la settimana prossima. Ciò rende impossibile alla Camera affrontare il provvedimento in questione nel corso della presente settimana e a noi invece rende impossibile analizzarlo la settimana prossima.

Quindi la situazione si è già verificata e credo che, purtroppo, tre o quattro giorni decorreranno. Se poi, una volta tanto, il Senato approverà prima un provvedimento e la Camera seguirà a rimorchio, ben venga.

VEGAS (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS (*FI*). Signor Presidente, a proposito di questo argomento, per essere chiari ed esprimere il parere della nostra parte politica, vorrei sottolineare che siamo assolutamente contrari a rinviare alla prossima settimana l'esame del DPEF, anche perché mi sembra che la prossima settimana dovremo esaminare il decreto sul cosiddetto tesoretto. È sempre successo nel passato che un ramo del Parlamento approvasse delle risoluzioni anche a una settimana di distanza, quindi non c'è niente di nuovo. In realtà, credo che tutto il problema sia dovuto al fatto che la maggioranza non sa cosa vuole scrivere nella sua risoluzione; ma allora il Senato non deve fare da levatrice all'incapacità della maggioranza di coordinare se stessa su un problema politico. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Siamo quindi per mantenere il calendario ed eventualmente anche per accelerarne l'attuazione.

D'ONOFRIO (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente, vorrei evidenziare due questioni fortemente connesse. Sulla questione DPEF sono totalmente d'accordo con il collega Vegas.

Nella Conferenza dei Capigruppo di ieri, lo dico per i colleghi che possono non saperlo, si è lungamente discusso, come credo il presidente Calderoli sa, proprio dei lavori parlamentari del Senato di questa settimana e della settimana prossima e si è valutata la possibilità delle difficoltà che potrebbero nascere nel caso in cui il DPEF venisse votato dalle due Camere a tre giorni di distanza l'una dall'altra. Si è però considerato che era l'unico modo per consentire al Senato di approvare il cosiddetto decreto-legge sul tesoretto la settimana prossima. È ovvio che se la maggioranza tutta dovesse dire che il decreto-legge sul tesoretto viene abbandonato, la settimana prossima potremmo votare il DPEF. Scelga la maggioranza. Ieri la maggioranza ha scelto di votare il DPEF questa settimana e il decreto-legge sul tesoretto la settimana prossima e abbiamo acconsentito; non mi sembra ci siano ragioni per cambiare orientamento per quanto ci riguarda.

Colgo l'occasione per rendere noto ai colleghi – siccome possono non aver letto tutti i quotidiani – che abbiamo appreso dai giornali di oggi che ieri il Presidente del Consiglio avrebbe in qualche modo trovato il modo di far stanziare 1,5 miliardi di euro per opere pubbliche in Sicilia e casualmente è mancato il senatore del Movimento popolare per le Autonomie. Non avanzo sospetti, mi limito a constatare che c'è stata una sorta di dare-avere. La battaglia per la Sicilia e per il Mezzogiorno noi non l'abbiamo mai ridotta a mercanteggiamenti: voti in Senato di questo o

quel senatore. Sono battaglie politiche e strategiche come quelle che la Lega fa per le Regioni del Nord; noi intendiamo che queste due battaglie siano coordinate per un'unità nazionale diversa. Mi limito a rilevare che il Presidente del Consiglio ha ritenuto di dare 1 miliardo e mezzo di euro per le opere pubbliche in Sicilia casualmente il giorno in cui il senatore del Movimento popolare per le Autonomie era assente. È una cosa strana, mi limito a rilevare questa stranezza, Presidente. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI*).

PRESIDENTE. Sono casuali coincidenze, presidente D'Onofrio.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1335) *Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto* (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierio; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga)

(68) MALABARBA. – *Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage*

(139) MANTOVANO ed altri. – *Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza*

(246) BULGARELLI ed altri. – *Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato*

(280) VITALI ed altri. – *Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo*

(328) RAMPONI. – *Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato*

(339) COSSIGA. – *Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza*

(360) COSSIGA. – *Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*

(367) *Attribuzione al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta*

(765) COSSIGA. – *Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza*

(802) BRUTTI Massimo. – *Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato*

(972) RIPAMONTI. – *Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti*

(1190) CAPRILI ed altri. – *Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza*

(1203) COSSIGA. – *Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (ore 09,41)*

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1335

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1335, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierio; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga; 68, 139, 246, 280, 328, 339, 360, 367, 765, 802, 972, 1190 e 1203.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri il senatore Pastore ha integrato la relazione scritta ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, questo disegno di legge rappresenta sicuramente un fatto positivo per l'organizzazione dei Servizi di sicurezza e soprattutto, ciò che più conta, per la sicurezza dello Stato. Ci sono diversi elementi che innovano la realtà dei Servizi di sicurezza e la adeguano alla situazione che indubbiamente è molto mutata da quando nel 1981 fu votata la legge fino ad oggi in vigore.

In particolare possiamo citare tra i fatti positivi una divisione chiara e razionale tra le competenze dei due Servizi. Oggi le competenze sono difficili da individuare e dunque anche le responsabilità. La divisione tra sicurezza esterna e sicurezza interna risponde alle esigenze dei nostri giorni, dei nostri anni, e consente una più facile individuazione delle rispettive competenze e dunque delle rispettive responsabilità. Positiva anche la riconduzione al Presidente del Consiglio della responsabilità dei Servizi nel loro insieme.

Qualche perplessità desta la presenza di due organismi a livello ministeriale, governativo, a livello di monitoraggio e di direzione politica di questi Servizi, perché non appare, quantomeno al momento, così chiara la divisione di compiti tra di essi. Io conto che nel prosieguo del dibattito questo emerga ed eventualmente possano essere individuate misure per chiarificare anche nel testo queste eventuali incertezze.

È anche estremamente importante che si siano definite in modo chiaro, anche con l'introduzione di alcuni nuovi articoli nel codice di procedura penale e nel codice penale, le garanzie funzionali. Effettivamente è di vitale importanza che gli uomini che lavorano nei Servizi abbiano la possibilità di svolgere il loro difficile lavoro nel modo migliore, coperti da garanzie che devono, giustamente, avere limiti rigorosi – e limiti rigorosi ci sono – in modo che oltre ai rischi di carattere fisico che affrontano spesso, agendo in zone o in ambienti estremamente difficili ed estremamente pericolosi, abbiano anche un'adeguata tutela dal punto di vista legale.

Si tratta di elementi molto importanti, che però devono necessariamente essere accompagnati da una reale attuazione di ciò che anche in questo disegno di legge viene espresso esplicitamente ma che non deve passare in secondo piano per il solo fatto che è, di solito, contenuto nell'introduzione dei commi uno dei diversi articoli, e cioè il principio di leale e fattiva collaborazione tra i vari organi dello Stato, tra il Governo e i Servizi, naturalmente (poiché i Servizi dipendono dal Governo), tra l'attività svolta per la sicurezza dello Stato, la magistratura e, ovviamente, le forze dell'ordine. Questo il disegno di legge lo specifica e lo richiede; naturalmente poi però le leggi e le procedure vengono applicate da uomini e da donne e a loro dovrà essere richiesta una particolare attenzione, una particolare lealtà e spirito di collaborazione che non deve cedere a esigenze di altro tipo, a esigenze di carattere politico o, peggio ancora, di carattere mediatico.

Il disegno di legge è scritto in modo chiaro e dovrebbe fare in modo che non avvenga nuovamente ciò che è accaduto nel passato e anche molto recentemente. In realtà, ciò sta accadendo anche in questi giorni, quando uomini dei Servizi segreti che hanno prestato e prestano la loro opera al servizio dello Stato vengono dati in pasto ai *media* attraverso operazioni giudiziarie quantomeno spericolate.

È un aspetto estremamente importante: nessuna buona organizzazione può produrre i suoi effetti se non vi è senso di responsabilità da parte di coloro cui è affidata, appunto, tale responsabilità – che si tratti del Governo, dei Servizi segreti ovvero della magistratura – e se non c'è da parte loro un'effettiva collaborazione. Ricordo, altresì, che la legge oggi in vigore fu un passo avanti all'epoca perché delineò le procedure precise che dovevano essere seguite quando ai Servizi segreti giungevano informazioni importanti per la sicurezza dello Stato.

Vi ricordo che durante l'inchiesta condotta dalla cosiddetta Commissione Mitrokhin sono state rilevate forti anomalie, quantomeno nell'applicazione di quei principi, ma su ciò c'è stata scarsissima attenzione: proba-

bilmente per esigenze di parte si è ritenuto, dal momento che la questione è stata fatta emergere da una Commissione non gradita all'attuale maggioranza di Governo, di trascurare, ignorare o addirittura negare quanto è emerso in modo molto chiaro ed è stato peraltro riportato alla magistratura.

Questo è un capitolo non chiuso, ma sicuramente appartenente al passato; si spera che, una volta approvato il disegno di legge al nostro esame, queste vicende non si ripetano, che le procedure siano chiare e che chi viola la procedura, da qualunque ambito provenga la violazione, sia punito. Meglio ancora, ci auguriamo che non avvengano tali violazioni, ma la vigilanza da parte di tutti gli organi e tutte le persone coinvolte, assieme allo spirito di collaborazione, deve essere costante.

Quanto è avvenuto negli scorsi anni ha dimostrato anche al grande pubblico l'utilità di tali organismi che, ovviamente, non agiscono sotto i riflettori televisivi, anzi i loro successi maggiori sono quelli che non vengono neppure conosciuti dall'opinione pubblica. Quando negli scorsi anni sono stati arrestati gruppi e persone che avevano l'intenzione di compiere attentati terroristici nel nostro Paese – come ne sono stati compiuti in altri Paesi in questi anni –, ebbene, queste notizie logicamente non hanno avuto grande rilievo sui *media*, ma si sono rivelate importantissime: se non fossero avvenuti quegli arresti, avremmo avuto notizie di molto maggior rilievo e, soprattutto, molto più tragiche. Avremmo avuto notizia di attentati, di decine o centinaia di morti, com'è avvenuto in altri Paesi. Chi ha portato a termine questo lavoro fa parte principalmente dei Servizi di sicurezza e ha lavorato con grande rischio personale, esponendosi – l'abbiamo visto – anche al rischio di azioni giudiziarie nei suoi confronti.

Conosciamo il ruolo rivestito dai Servizi segreti non soltanto in Italia, ma anche all'estero, nella liberazione di italiani che erano stati sequestrati. Il lavoro prestato in siffatte circostanze è stato anche pubblicamente e giustamente riconosciuto. Sappiamo anche che l'uomo che morì nel portare a compimento la liberazione di uno di questi ostaggi apparteneva a questi Servizi. Dobbiamo per gratitudine a lui e ai tanti uomini e donne che lavorano in questi settori essere spinti a un senso di responsabilità nell'applicare le leggi.

In questi giorni, in questa mattinata, il senso di responsabilità si applica nell'approvare una legge certamente migliorativa, che consentirà a chi lavora per la sicurezza dello Stato (cioè dei cittadini) di operare con più serenità, pur svolgendo un compito estremamente difficile, spesso disconosciuto, e a volte addirittura perseguito per via giudiziaria.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brutti Massimo. Ne ha facoltà.

* BRUTTI Massimo (*Ulivo*). Signor Presidente, colleghi, lo Stato democratico ha diritto alla ricerca di informazioni riservate e all'acquisizione di notizie in qualsiasi modo rilevanti per la difesa della propria integrità e della sicurezza pubblica.

La cultura giuridica italiana ha affrontato più volte il problema della definizione di questo diritto ed ha analizzato le norme e le strutture istituzionali che ad esso fanno capo, anche in tempi nei quali la materia dell'*intelligence* non aveva una regolamentazione legislativa certa e compiuta.

Un lucido inquadramento teorico di questo diritto all'informazione dello Stato democratico si trova già in un saggio di Arturo Carlo Jemolo, pubblicato nel 1967, volto a richiamare l'attenzione dei costituzionalisti su un aspetto trascurato della struttura statale, ma presente ed attivo. Numerosi spunti offerti dal saggio sono stati poi ripresi dalla letteratura giuridica, in specie quegli aspetti nei quali si prospetta la necessità di nuove garanzie.

Già nello scritto di Jemolo e poi nella dottrina successiva venivano fissati, nel definire il diritto di informazione e di prevenzione dello Stato, tre limiti necessari.

Il primo, che Jemolo definiva in relazione all'ambito di competenza degli organi militari – perché allora si riferiva ad un Servizio segreto che era tutto militare – ma che si potrebbe chiamare l'ambito di competenza degli organi d'*intelligence*. Questo deve essere circoscritto alle indagini per la difesa da potenziali minacce all'integrità dello Stato: nemici esterni o nemici che, all'interno dei confini nazionali, rappresentano un pericolo concreto per la vita democratica del Paese e per la sicurezza dei cittadini.

Il secondo limite è che la raccolta di informazioni sulle idee politiche dei cittadini è illegittima e tutto ciò che ha a che fare con la libera manifestazione del pensiero, con la libertà di movimento, con l'esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti non può essere in alcun modo oggetto di una raccolta di informazioni riservate.

Il terzo limite è che l'impegno, assunto mediante trattati o accordi internazionali, di sottoporre ad una particolare sorveglianza determinate categorie di cittadini per la loro appartenenza ad un partito politico e per le loro opinioni – e questo era un problema vivo ed attuale negli anni 60, all'epoca della guerra fredda – è illegittimo ed è in contrasto con la Costituzione.

Quindi, è stata sviluppata una dottrina e si è svolto un dibattito giuridico. Si è affrontato il tema dei comportamenti sleali e delle deviazioni nell'attività dei Servizi di informazione e sicurezza. Per deviazioni intendo tutti i comportamenti in contrasto con i principi della Costituzione e con il dovere di legittimità, cioè di rispetto delle regole finalizzate all'esercizio dell'attività di prevenzione e raccolta di informazioni riservate per la tutela dell'integrità dello Stato e non di interessi particolari.

Cari colleghi, da questi principi ancora oggi validi discende, a mio giudizio, un dovere specifico, che è proprio dei Servizi di informazione e sicurezza: vi sono informazioni, vi sono *dossier* che riguardano l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, che riguardano l'esercizio della libertà delle persone e dei cittadini, che non possono formare oggetto dell'attività di *intelligence*, se esistono documenti che contengono informazioni di tal genere, questi documenti non possono essere conservati negli

uffici pubblici dei Servizi di informazione e sicurezza, né possono far parte degli archivi delle strutture di *intelligence*.

Bisogna intendersi su questo punto, perché questa è una discriminante che deve valere per tutte le attività dell'*intelligence*. Naturalmente, per rendere cogente ed effettivo questo principio è necessaria una organizzazione certa e controllata degli uffici dei Servizi di informazione e sicurezza, dei loro archivi, della formazione e della conservazione dei documenti, e del controllo sul loro contenuto.

Il disegno di legge che noi stiamo discutendo introduce novità rilevanti e significative: è, per la prima volta, una vera riforma. Noi abbiamo oggi una regolamentazione di questa materia che è fissata dalla legge n. 801 del 1977: quella legge appartiene ancora alla stagione della Guerra fredda. Tuttavia è stato il risultato di un impegno comune e di una collaborazione leale tra le forze politiche e parlamentari che la approvarono.

Oggi è una legge datata, inadeguata e la sua inadeguatezza già si manifestò pochi anni dopo l'entrata in vigore, se è vero che proprio tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta noi abbiamo avuto alcune delle deviazioni più gravi tra quelle che si sono verificate nella storia dell'*intelligence* italiana. Si può dire che in quegli anni (che sono gli anni terribili della difficile lotta contro il terrorismo e sono tra l'altro gli anni dell'attacco al cuore della democrazia italiana, del sequestro e dell'assassinio di Aldo Moro) i Servizi di informazione e sicurezza nel loro insieme erano nelle mani della loggia massonica P2: il vero capo dei Servizi di informazione e sicurezza, tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta, era Licio Gelli.

Dunque quella legge, con il suo sistema di controlli, si è manifestata immediatamente, negli anni successivi alla sua approvazione, del tutto inadeguata. Come non ricordare, dopo la fine della guerra fredda, la spartizione illecita dei fondi riservati del SISDE? Anche là i controlli non funzionarono. Non credo di violare alcun segreto, poiché già questo dato è stato richiamato in una relazione del Comitato parlamentare dei Servizi: vi è un verbale del Comitato parlamentare che risale, se non ricordo male, alla fine degli anni Ottanta, nel quale, durante l'audizione del ministro dell'interno Antonio Gava, il presidente di quel Comitato (e va a suo onore ricordarlo), che era Mario Segni, comunicò al ministro Gava, sulla base di informazioni che a lui erano pervenute, che esisteva un problema serio nell'ambito del SISDE e che quel problema riguardava attività illecite, disinvolta utilizzazione dei fondi.

Il presidente del Comitato parlamentare dei Servizi, segnalò allora quelle anomalie al Ministro dell'interno, ma la sua segnalazione non ebbe alcun seguito, anche per l'estrema limitatezza dei poteri del Comitato parlamentare di controllo. Questa limitatezza noi l'abbiamo vista anche in anni recenti, anche di fronte a vicende drammatiche, come quella del sequestro di un cittadino straniero, che era tra l'altro sottoposto ad indagini penali in Italia: un sequestro avvenuto clandestinamente e sul quale il Comitato parlamentare di controllo, negli anni passati, ha ricevuto informa-

zioni lacunose e non rispondenti al vero dai responsabili dell'*intelligence* e dai responsabili della guida politica dei servizi.

Il Comitato parlamentare troppo spesso non riesce ad accertare i fatti: non esercita e non può esercitare un potere penetrante di controllo, di acquisizione di documenti, e si riduce quindi a svolgere un'attività marginale di assunzione delle informazioni che graziosamente le strutture di *intelligence* vogliono concedergli.

Questa legge deve introdurre un elemento di novità e di discontinuità rispetto alla prassi insoddisfacente che abbiamo vissuto negli anni passati. Il Comitato parlamentare di controllo in questi anni ha svolto una funzione vera, ha accertato fatti, ha individuato responsabilità, soltanto nella misura in cui è riuscito a costruire un circuito di controlli raccordandosi all'autorità giudiziaria che indagava sugli illeciti commessi nell'ambito della attività di *intelligence*; ma ciò non può bastare, deve esserci una fisiologica capacità, un potere ordinario di controllo del Comitato parlamentare sull'attività dei Servizi, con tutte le garanzie affinché rimanga coperta l'identità delle fonti, affinché non si svelino operazioni in corso, né aspetti riguardanti la collaborazione con Servizi stranieri.

Con questi limiti, il Comitato parlamentare però, anche per la riservatezza che circonda i suoi lavori e che va rispettata, deve poter intervenire, deve poter conoscere, deve poter esercitare un controllo almeno pari a quello che esercitano gli organi parlamentari nei principali ordinamenti democratici, dagli Stati Uniti al Sudafrica, allo Stato di Israele, ove esistono organi parlamentari di controllo che sono degni di questo nome.

C'è nella legge in discussione una disciplina nuova e particolarmente rilevante di aspetti che sono essenziali, quali la distinzione delle funzioni tra le diverse branche dell'*intelligence*. C'è un mutamento grande, una svolta, perché il controspionaggio, che per la verità negli anni passati non ha dato buona prova e che era nell'ambito del SISMI, viene spostato al Servizio di informazione e sicurezza le cui competenze riguardano la minaccia interna, e ciò corrisponde ad una scelta logicamente accettabile e fondata.

Altre norme di grande rilievo intervengono nella materia del segreto di Stato. Per la prima volta nell'ordinamento italiano, che era tra i pochi ordinamenti democratici – non so se l'unico – ad avere un segreto permanente ed eterno, si introduce la temporaneità del segreto, che è un criterio innovativo di grande portata e permette un controllo *ex post*, un controllo successivo, sui documenti, sull'operato dei Servizi. Naturalmente questo controllo successivo ha un senso se è garantita la conversazione dei documenti, se è garantita una disciplina certa e sicura degli archivi, della loro composizione, della loro conservazione, del controllo su di essi.

Le innovazioni più rilevanti riguardano la materia del segreto sotto il profilo della tutela amministrativa del segreto. Esiste nell'ordinamento italiano l'Ufficio centrale per la sicurezza, che fa capo all'Autorità Nazionale per la Sicurezza, che è fuori da qualsiasi regolamentazione legislativa. Per la prima volta, in questa legge si dà una regolamentazione legislativa all'Ufficio Centrale per la Sicurezza, alla materia dei Nulla Osta di Segre-

tezza, che sono abilitazioni concesse a quei dipendenti pubblici che debbano trattare, per l'esercizio delle loro funzioni, documenti classificati, oppure abilitazioni concesse alle imprese che hanno lavori in appalto per i quali si pongono particolari problemi di sicurezza.

Da anni ho sostenuto la necessità di procedimentalizzare la concessione del NOS e di introdurre una norma molto semplice: c'è un ufficiale, c'è un dipendente pubblico che ha bisogno del NOS per un avanzamento di carriera, gli si comunica che su di lui verranno svolti accertamenti al fine di stabilire se vi sia una sua vulnerabilità, una sua inadeguatezza al conseguimento del livello di funzioni che lo abilita a trattare documenti o materie coperte da un vincolo di segretezza. Egli può rifiutarsi di andare a ricoprire quella funzione, egli può chiedere di rimanere nella funzione già svolta, di essere lasciato dov'è, rifiutandosi di essere sottoposto ad un procedimento di accertamento, di assunzione di informazioni. Questa è una norma garantista.

Per anni la proposta di una norma di questo genere si è scontrata con un muro di indifferenza. Oggi, per la prima volta, questa procedimentalizzazione viene stabilita con legge, questa garanzia viene introdotta da una norma legislativa, l'Ufficio Centrale per la Sicurezza esce dall'ombra (finora era stato regolato da circolari riservate) e le sue attività e le sue prerogative trovano un fondamento nell'ambito di norme di legge.

Infine, è importante che in questo disegno di legge si rafforzino i poteri di controllo del Comitato parlamentare anche rispetto ad un'altra novità rilevante, che è quella delle cosiddette garanzie funzionali. Si stabilisce un procedimento per cui in relazione a determinate condotte che comportano una violazione della legge di non grave portata, che non colpisce beni primari, interviene una causa di giustificazione in base all'autorizzazione del Presidente del Consiglio e quelle condotte non sono penalmente perseguibili. Oggi invece, se un agente segreto va in giro con un documento falso, è penalmente perseguibile.

E allora accade che in assenza di norme che garantiscano questa attività degli appartenenti ai Servizi di informazione e sicurezza, il vertice dell'*intelligence*, e per esso poi il Presidente del Consiglio, si avvale dello strumento del segreto di Stato; strumento improprio, che alla fine copre tutto e che non offre le garanzie determinate invece da un regime lineare, che stabilisca una causa di giustificazione per determinati comportamenti, sulla base di un'assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Consiglio. In questo disegno di legge c'è una norma in base alla quale il Presidente del Consiglio, trenta giorni dopo la conclusione dell'operazione nell'ambito della quale sono state poste in essere condotte per le quali egli ha stabilito una causa di giustificazione, e ha dato la sua autorizzazione, comunica al Comitato parlamentare di controllo sui Servizi i dati relativi a quell'operazione, naturalmente rimanendo celate le fonti e tutte le situazioni e i fatti il cui svelamento potrebbe nuocere alla sicurezza dello Stato.

Si tratta, colleghi, di norme di grande rilievo, che conferiscono certezza all'organizzazione dell'*intelligence*, rendendo più autorevole il no-

stro sistema di *intelligence* anche nei rapporti con i Paesi amici, con quelli con i quali l'*intelligence* italiana ha rapporti di collaborazione pressoché quotidiani.

In passato l'organizzazione dei Servizi, e in particolare l'organizzazione addetta al segreto, erano disciplinate da norme regolamentari riservate. Esse facevano riferimento in modo diretto ad accordi tra le *intelligence* di Paesi alleati e segnatamente ad accordi – come il *Minimum standards of security* dell'inizio degli anni cinquanta – con l'*intelligence* statunitense. Oggi, per la prima volta a tanti anni di distanza dalla fine della guerra fredda, interviene una legge certa, conoscibile, compiuta, che regola l'intera materia e che quindi dà più forza, più autonomia e più autorevolezza ad un'istituzione così importante come l'*intelligence* italiana nei rapporti con i Paesi amici e con le *intelligence* di quei Paesi.

Dunque, la mia è una valutazione positiva su queste norme. Potrà essere approvato qualche emendamento volto a rafforzare la legge. In particolare, sottolineo l'esigenza di potenziare ancor di più – ho presentato un emendamento in questa direzione e confido che il relatore e il rappresentante del Governo lo accolgano – il potere di indagine, di accertamento e quindi di controllo del Comitato parlamentare. Un'*intelligence* che sia sottoposta ad un controllo certo e penetrante per ciò stesso viene legittimata e diventa più credibile agli occhi dei cittadini e sulla scena internazionale. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Onorevoli colleghi, questo è un provvedimento atteso, ma consta di 46 articoli e gradirei concluderlo in mattinata.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Sinisi, che invito altresì ad esprimere il parere sugli ordini del giorno presentati.

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, con il suo consenso, svolgerò una replica brevissima.

PRESIDENTE. Ciò è auspicato e non solo autorizzato.

SINISI, *relatore*. Lei sa, signor Presidente, quanto io sia attento alle sue considerazioni.

Se lo consentono i colleghi, visto il clima generatosi nella discussione generale sul provvedimento in esame, vorrei replicare soltanto all'intervento del senatore Ramponi. Ciascuno di noi non poteva che apprezzare le considerazioni svolte dal collega Ramponi per la sua lunga esperienza all'interno di questa importante organizzazione del nostro Paese.

Preannunciando le nostre considerazioni sui pareri che esprimeremo, sottolineo il fatto che non vi è stata alcuna iattanza nei confronti delle osservazioni che egli ha svolto, anche se in Commissione abbiamo espresso parere contrario sugli emendamenti da lui proposti. Il senatore Ramponi ha presentato una proposta di riorganizzazione dei Servizi di *intelligence* interessantissima, di grande spessore anche in termini di efficienza e di

novità, ma diversa da quella che la Camera dei deputati ha votato all'unanimità.

Egli ha proposto un sistema diverso, ispirato ad organizzazioni ben note e chiaramente anche all'organizzazione che si è dato di recente un Paese importante come gli Stati Uniti d'America, che ha voluto al vertice dell'organizzazione amministrativa un responsabile politico di quel Paese. Non è questa, però, la scelta effettuata dal primo ramo del Parlamento che si è occupato del disegno di legge in esame. Noi abbiamo ritenuto che l'unanimità raggiunta alla Camera deputati fosse un valore del quale noi, al Senato, avremmo dovuto tenere conto. Per tale motivo abbiamo svolto un lavoro emendativo molto selettivo e delimitato e abbiamo deciso di non prendere in esame proposte che riguardassero sistemi del tutto differenti da quelli licenziati dalla Camera dei deputati.

Pertanto, signor Presidente, colleghi senatori, abbiamo ritenuto che le proposte formulate dal senatore Ramponi non potessero essere accolte. Ciò, però, non significa che non abbiamo apprezzato quelle proposte, che sono tutte di grandissimo valore ed assolutamente interessanti. Se l'esame del provvedimento fosse iniziato qui al Senato, probabilmente quelle proposte avrebbero potuto trovare un'accoglienza diversa. Lo dico non soltanto per la stima personale che nutro nei confronti del senatore Ramponi, ma anche perché avrei potuto e voluto apprezzare il lavoro emendativo da lui svolto, ma le condizioni politiche nelle quali si sono determinate quelle considerazioni non ce lo hanno consentito e penso di poter parlare anche a nome del correlatore, collega Pastore. Signor Presidente, preannuncio dunque che sugli emendamenti presentati dal senatore Ramponi dovrò esprimere una richiesta di invito al ritiro. Sottolineo, però, che questa mia richiesta non comporterà una negazione della qualità e del valore delle proposte emendative da lui formulate.

Detto questo, signor Presidente, passo ad esprimere i pareri sugli ordini del giorno.

Sul G100, presentato dai senatori Mantovano e Saporito, il parere sarebbe favorevole se il testo venisse riformulato. Mi rivolgo ai proponenti per sottolineare che abbiamo cercato il massimo di unanimità eliminando tutto ciò che avrebbe potuto creare divergenze all'interno di quest'Aula. L'obiettivo, infatti, è quello di licenziare anche in questo ramo del Parlamento il testo pressoché con l'unanimità del Senato. Per tale motivo abbiamo ritenuto di eliminare tutti i giudizi di valore politico negativi contenuti nel testo, ferma restando la sostanza. La proposta emendativa dell'ordine del giorno, per quanto riguarda la premessa, è di eliminare i primi due periodi; al terzo periodo, sostituire la parola «ripristinare» con l'altra «assicurare», la parola «accettabile» con l'altra «adeguato» e sopprimere le parole «oggi assenti». Per quanto concerne il dispositivo, bisognerebbe sostituire le parole «ripristinare le» con le altre «garantire adeguate» e le parole da «quanto meno ai livelli previsti» fino a «contenuti» con la parola «già». Il testo del dispositivo reciterebbe quindi: «impegna il Governo a garantire adeguate risorse per il funzionamento dei Servizi di informazione e di sicurezza già nel Documento di programmazione economico-fi-

nanziaria, in vista della predisposizione della legge finanziaria per il 2008». Se i colleghi Mantovano e Saporito accettano questa riformulazione, il parere sull'ordine del giorno G100 è favorevole.

Quanto all'ordine del giorno G101, il parere è favorevole solo sul dispositivo. Quindi, se i presentatori accettano di elidere e sopprimere la premessa il parere è favorevole.

Sull'ordine del giorno G102 il parere è favorevole.

MICHELI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Mantovano, qual è la sua posizione rispetto alle proposte di riformulazione avanzate dal relatore, senatore Sinisi?

MANTOVANO (AN). Signor Presidente, tali proposte non sono certo entusiasmanti, ma nell'ottica di arrivare ad un risultato condiviso, seppur *coactus*, le accetto.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G100 (testo 2), G101 (testo 2) e G102 non verranno posti in votazione.

Do lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo. Esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 21.17, 21.12, 1.200, 1.201, 6.200 e 7.200. Esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 43.500. Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 21.280 e 21.400 sulle quali il parere è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione alla sostituzione delle parole: «degli ordinari stanziamenti di bilancio» con le seguenti: «delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente»».

Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1335, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SINISI, *relatore*. Gli emendamenti 1.200 e 1.201, presentati dal senatore Tibaldi, sono improcedibili.

Sull'emendamento 1.202, del senatore Brutti Massimo, il parere è favorevole.

MICHELI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.200 e 1.201 sono improcedibili. Metto ai voti l'emendamento 1.202, presentato dal senatore Brutti Massimo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

RAMPONI (*AN*). Signor Presidente, colgo l'occasione per ringraziare il relatore per le sue parole, pronunciate anche a nome del correlatore, e per la considerazione nei confronti delle mie proposte, anche se poi tutto si è risolto nel nulla.

Desidero precisare che nelle mie proposte non si delinea un sistema diverso e, quando avremo esaminato ciascun emendamento, ve ne accorgete. Se io affermo, come nel caso di questo emendamento, che il sistema di sicurezza è costituito dal Presidente del Consiglio, dal Sottosegretario nominato e dal Dipartimento, che comprende anche le due Agenzie, a differenza di quanto dica la legge, non vi è assolutamente nessuna differenza. Pazienza: io ho condotto la mia battaglia, ho insistito all'infinito, ma non posso continuare. D'altra parte, il nostro è un rapporto fra gentiluomini che intendo mantenere. Desidero solo precisare che il discorso americano non c'entra affatto.

Nel mio disegno di legge, presentato nel 1994, indicavo già la necessità di avere comunque un'Autorità politica al vertice delle responsabilità dei Servizi, considerando che il Presidente del Consiglio non può dedicarsi continuamente a questo compito.

D'altra parte, aspetto che il sottosegretario Micheli concluda la sua telefonata per chiedergli, sulla base della sua esperienza, se è concepibile scrivere in un disegno di legge «eventualmente eletto». Signor Sottosegretario, parlando in base alla sua esperienza, così come io parlo in base alla mia, ritiene che il Presidente del Consiglio possa fare a meno della nomina di un Sottosegretario dedicato ai Servizi? Oppure, pensa che scrivere che «il Presidente del Consiglio nominerà un Sottosegretario addetto ai servizi» sia concetto improponibile, condizionante il comportamento del Presidente del Consiglio? Allora, se è così – sto parlando riferendomi anche ad un emendamento successivo – scriviamo nel testo che il Sottosegretario viene nominato; questo non stravolge nulla del sistema che voi avete concepito e che io accetto, perché, come ho già detto ieri, riprende moltissima parte del contenuto del disegno di legge iniziale. Prevediamolo chiaramente.

Si potrebbe però obiettare che inserendo la parola «eventuale» non si esclude che venga nominato. È vero, ma sapete cosa determina il termine

«eventuale»? Quello che è già contenuto in tutto il provvedimento e cioè che ad un certo punto, per individuare responsabilità di vertice, voi le riferite al direttore del DIS, cioè ad un funzionario civile, realizzando in questo modo un servizio unitario, non binario. Anche in questo caso l'esempio degli Stati Uniti non c'entra assolutamente nulla, perché negli Stati Uniti vi sono quattro Servizi; per carità! Ma lasciamo stare.

Perché opporsi al fatto che il Sottosegretario sia previsto in legge e che a lui faccia riferimento la responsabilità della guida, del controllo? Anche i capi delle due agenzie si sentiranno molto più sereni, perché non saranno sottoposti al controllo di un altro funzionario, ma al controllo dell'autorità politica, fondamentale in un sistema democratico. L'elemento su cui insisto è che, alla fine, tutto risalirebbe all'autorità politica, proprio per far stare tranquilli. Questo non stravolge nulla. Attribuire al Presidente del Consiglio l'opportunità di nominare e di far risalire a questo Sottosegretario, o Ministro – non ha importanza – la condotta, il controllo, la guida dell'*intelligence* non stravolge niente, dovete convenirne, ma rimetterebbe le cose su una linea funzionale, a mio parere, estremamente corretta. Chiedo, pertanto, di prendere in considerazione la mia proposta, che a mio modo di vedere non cambia le carte in tavola per nessuno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SINISI, *relatore*. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento, altrimenti il parere è contrario.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

RAMPONI (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMPONI (*AN*). Vorrei che il Sottosegretario mi desse una risposta. Ritene, cioè, sulla base della sua esperienza, che possa essere eventuale la nomina di un Sottosegretario? Chiedo questo, solo questo.

MICHELI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Senatore Ramponi, questa riforma è stata concepita incentrandola su un punto chiave, cioè la responsabilità del Presidente del Consiglio. Nel rispetto di questa responsabilità, che è onnicomprensiva riguardo al controllo dell'*intelligence*, abbiamo ritenuto opportuno, consultandoci (all'interno del Governo, ma anche delle competenti Commissioni), che fosse necessario lasciare al Presidente del Consiglio, come è accaduto nel passato, prima di questa legge, la possibilità di organizzarsi diversamente. Il punto è questo, sostanzialmente questo.

Certo, se lei mi chiede se dal punto di vista operativo ciò sia necessario, francamente dico che è necessario, sì. Però, siccome per la prima volta la responsabilità non è più in capo ai Ministri vigilanti del passato (interno e difesa), ma viene tutta portata a livello del Presidente del Consiglio, a quest'ultimo, avendo tale aggravio di responsabilità, abbiamo lasciato la valutazione di tale scelta.

PRESIDENTE. Colleghi, non è che possiamo fare il batti e ribatti adesso, il Sottosegretario ha fatto le sue valutazioni e ha espresso un parere.

RAMPONI (*AN*). Signor Presidente, molto brevemente: il Sottosegretario dice che questa legge è diversa per le competenze attribuite al Presidente del Consiglio. Non voglio essere offensivo, ma la legge n. 801 del 1977 prevede esattamente questo; l'articolo 1 della citata legge, Sottosegretario, sempre con il *fair play* che ci distingue – ci giocheremo un pranzo o una cena – recita esattamente quello che recita il primo articolo di questa legge. Quindi ciò era già previsto, non c'è niente di nuovo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Ramponi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SAPORITO (*AN*). Signor Presidente, riprendo il discorso del senatore Ramponi; Alleanza Nazionale in Commissione ha espresso l'orientamento che non c'è bisogno di avere un Ministro che faccia soltanto questo e lo abbiamo detto con convinzione, motivandone anche il perché. Immaginate che il Governo decida, potendo scegliere tra un Ministro *ad hoc*, un Sottosegretario o nessuno dei due; facciamo l'ipotesi che il Governo scelga come autorità il politica il Ministro.

Il Ministro si reca al Consiglio dei ministri; tutte le volte che si tiene il Consiglio dei ministri, il Ministro è presente. Voi pensate che un Ministro che si trova in quella sede non sarà interrogato riguardo a situazioni e problemi? Come farà ad affermare che non può dire niente? La figura del Sottosegretario, che non partecipa al Consiglio dei ministri, dà, a nostro giudizio, maggiore garanzia e vi è inoltre anche un maggiore impegno da parte del Sottosegretario che si occupa solo di questo. Il Ministro, infatti, non si occuperà solo dei problemi per i quali viene nominato; parteciperà a tutta la tematica relativa alla politica del Governo.

Questo è un po' distraente rispetto alla delicatezza del compito; per tale ragione insistiamo che il Governo venga a fare una scelta, se vorrà farla, perché poi può darsi che sia direttamente il capo del Governo a mantenere le deleghe; si tenga conto di questa nostra osservazione quando si sceglierà eventualmente un'autorità sotto il Presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PASTORE, *relatore*. Signor Presidente solo due battute per invitare i proponenti al ritiro degli emendamenti e per confermare quanto prima sostenuto anche dal sottosegretario Micheli e dal correlatore, cioè che questo è un modello molto flessibile che incentra la responsabilità politica nel Presidente del Consiglio e gli consente di farsi coadiuvare o di delegare queste funzioni ad un Ministro o ad un Sottosegretario. Non vi è un obbligo, ma una possibilità, una facoltà.

Perché anche un Ministro? Perché già oggi è così, anche se il delegato dei Servizi non ha il rango di Ministro o non lo aveva con la seconda fase del Governo Berlusconi, però precedentemente vi sono stati Ministri che hanno ricoperto la carica di delegati ai Servizi di sicurezza. Ricordo il ministro Frattini e anche il ministro Mattarella, che era allora anche vice Presidente del Consiglio.

Mi sembra quindi che il ventaglio di ipotesi viene rappresentato dal testo, e su di esso in maniera convinta chiediamo la conferma, con invito al ritiro degli emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

MICHELLI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Ramponi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RAMPONI (AN). Signor Presidente, volevo precisare al relatore che è vero che già nella legge attuale non è specificato che il Presidente del Consiglio nomini e che, tuttavia, sono stati diversi i Ministri e i Sottosegretari incaricati, questo è verissimo, ma è altrettanto vero che, per esempio, il Presidente del COPACO, direi ormai per consuetudine, fa parte dell'opposizione.

La soluzione adottata non mi convince. Per consuetudine il presidente del COPACO appartiene all'opposizione, però, questa consuetudine, secondo me, è *ad adiuvandum* e non giustifica il non inserimento di questo punto nel provvedimento. Con l'emendamento 4.1 (senza mutare la struttura, ma consigliando per la struttura qualcosa di corretto secondo i principi dell'organizzazione) suggerisco di inserire, una volta costituito il Dipartimento, nell'ambito dello stesso, tutti quelli quegli organi già individuati e non lasciare le due Agenzie senza nessuna appartenenza.

Le due Agenzie nella legge attualmente in vigore dipendevano logicamente e non per l'attività operativa, che risaleva già al Presidente del Consiglio, come sappiamo, dal Ministero dell'interno e dal Ministero della difesa. Trovo giusto che si faccia una modifica: questa doppia dipendenza era molto fastidiosa. Vogliamo, però, dire di cosa fanno parte queste due Agenzie? Non c'è scritto che sono nell'ambito della Presidenza del Consiglio, non c'è scritto che sono dentro il Dipartimento di *intelligence* per la sicurezza; allora il mio suggerimento è di dare una veste organica, corretta e precisa a quello che voi avete già deciso costituisca nel complesso il sistema d'*intelligence*. Non lo volete fare? Pazienza, però a me pare con questo di non stravolgere proprio nulla.

SAPORITO (AN). La posizione del mio Gruppo era di attenuare la centralità assoluta dell'organo, che abitualmente era amministrativo, di armonizzazione e collegamento tra i due servizi (AISI e AISE). Volevamo attenuarla perché ci sembra eccessivo che l'organo amministrativo – perché si tratta di un dipartimento della Presidenza del Consiglio – debba in qualche modo fare da tramite rispetto alle esigenze che i due Servizi operativi devono avere con il Governo e con il Presidente del Consiglio.

La logica dei nostri emendamenti è in questa direzione: non si può dare potere assoluto al Dipartimento e quindi all'organo amministrativo di coordinamento e poi dare anche poteri di controllo, di spinta e addirittura un potere di «passacarte» delle esigenze e dei problemi che i due servizi devono avere. In questa logica noi avremmo voluto togliere alcune parole al comma 1 dell'articolo 4 con gli emendamenti 4.4 e 4.3.

Il primo di questi emendamenti, per esempio, mira a sopprimere le parole: «Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3». Noi abbiamo con questi emendamenti cercato di attenuare un po' la prevalenza dell'organo di mezzo che, dovendo essere di coordinamento, deve consentire di più agli altri di avere contatto diretto con il Governo perché i veri Servizi operativi sono l'AISI e l'AISE. In questo modo togliamo importanza e anche rapidità di confronto e comunicazione in senso ascendente e discendente con il potere politico. (Applausi del senatore Morselli).

CASSON (*Ulivo*). Signor Presidente, sulla base di un parere della Commissione giustizia, abbiamo redatto – e io ho sottoscritto come primo firmatario – una serie di emendamenti. Una parte di questi sono stati trasformati in un ordine del giorno; alcuni sono stati corretti e su altri, pochi, interverrò successivamente.

I primi emendamenti in questione sono gli emendamenti 4.204, 4.208, 4.209 e 4.211 che vengono trasformati nell'ordine del giorno G4.100, relativo a un organismo molto importante e delicato istituito per la prima volta, per quanto mi risulta, all'interno della nostra storia costituzionale repubblicana. Si tratta dell'ufficio ispettivo e il timore è che possa essere creato un servizio segreto all'interno dei Servizi segreti. Quindi, si danno delle indicazioni, che sono state, per quanto mi risulta, accolte anche dal relatore, e che sottoponiamo anche al Governo, al fine di dare delle garanzie di autonomia ai membri di questo ufficio ispettivo, come indicato anche dal disegno di legge, anche a tutela nei confronti dei cittadini.

In sintesi, si impegna il Governo, nell'adozione del regolamento relativo, a prevedere forme di selezione chiara e trasparente, che garantiscano capacità professionali e morali che tengano in considerazione gli incarichi in precedenza svolti, in modo da evitare conflitti di interessi, contrasti istituzionali o rischi di copertura in fase di accertamento.

Si impegna altresì il Governo a rendere noto al Parlamento il regolamento in questione e ad istituire appositi meccanismi a garanzia dell'indipendenza e autonomia di giudizio dell'ufficio ispettivo, così come richiesto anche dall'articolo 4, comma 7, lettera *a*) del disegno di legge in questione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare (diversamente il mio parere sarà contrario) gli emendamenti 4.1, 4.4, 4.3, 4.200, 4.5, 4.201, 4.202, 4.203 e 4.6.

L'emendamento 4.2 potrebbe essere accettato come ordine del giorno qualora facesse esclusivo riferimento al decreto legislativo n. 286 del 1999. Chiedo pertanto l'attenzione del collega Saporito al fine di sapere se è disponibile a trasformare tale emendamento in un ordine del giorno che inviti il Governo ad adottare per quanto compatibili, nell'attività di vigilanza del DIS sulle Agenzie, i criteri di cui al decreto legislativo n. 286 del 1999. Questo perché, signor Presidente, a nostro avviso richiamare espressamente le norme del citato decreto legislativo che concernono il riordino e il potenziamento dei meccanismi di monitoraggio e valutazione dei costi e dei rendimenti dei risultati della pubblica amministrazione non ci sembra del tutto compatibile; è un richiamo che potrebbe stare in un ordine del giorno, non nella legge.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G4.100, formulato dal collega Casson a seguito del ritiro degli emendamenti 4.204, 4.208, 4.209 e 4.211, esprimo parere favorevole a condizione che si sostituisca, nell'ultimo periodo, la parola «Parlamento» con le altre «Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica». L'articolo 43 del disegno di legge al nostro esame prevede infatti che i regolamenti non siano portati all'attenzione del Parlamento, ma dello speciale Comitato istituito appunto dalla legge.

Invito a ritirare, altrimenti il mio parere sarà contrario, gli emendamenti 4.205, 4.206 e 4.210.

Esprimo infine parere favorevole all'emendamento 4.207.

MICHELI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

CASSON (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*Ulivo*). Signor Presidente, riformulo l'ordine del giorno G4.100 nel senso indicato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Ramponi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.200.

TIBALDI (*IU-Verdi-Com*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIBALDI (*IU-Verdi-Com*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 4.200, 4.201 e 4.205.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.201 è stato ritirato.

Ugualmente, sono ritirati gli emendamenti 4.202 e 4.203.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Saporito, intende accogliere l'invito a trasformare l'emendamento 4.2 in ordine del giorno nel senso indicato dal relatore?

SAPORITO (*AN*). Sì, signor Presidente, trasformo l'emendamento 4.2 nell'ordine del giorno G4.101.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G4.101 e G4.100 (testo 2) non verranno posti in votazione.

Ricordo che l'emendamento 4.205 è stato ritirato.

Senatore Mantovano, intende accogliere l'invito del relatore a trasformare l'emendamento 4.206 in ordine del giorno?

MANTOVANO (*AN*). Signor Presidente, vorrei motivare per quale ragione non intendo accogliere l'invito al ritiro.

L'emendamento 4.206 punta a garantire trasparenza e correttezza nella gestione del personale dei Servizi, con la previsione di un consiglio per il personale ristretto, di emanazione mista del Governo e del Parlamento, che verifichi non le singole assunzioni o la collocazione di Tizio al posto di Caio all'interno del sistema dei Servizi, ma anche la correttezza dei sistemi di reclutamento e gestione del personale e quindi in qualche modo svolga una funzione di controllo inseribile in quella che già il Parlamento è chiamata a svolgere attraverso il Comitato parlamentare di controllo sui Servizi.

Per questo, poiché risponde, lo ripeto, ad un'esigenza di oggettività anche nelle regole pur nella riservatezza del comparto, ne sollecito l'approvazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.206, presentato dal senatore Mantovano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.207, presentato dai relatori.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.210 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti. Poiché gli emendamenti 5.1 e 5.2 sono rispettivamente preclusi dalla reiezione degli emendamenti 2.2 e 4.1, invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul restante emendamento 5.200, che si intende illustrato.

PASTORE, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 5.200 invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Tibaldi, ritira l'emendamento?

TIBALDI (*IU-Verdi-Com*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Gli emendamenti aggiuntivi 5.0.2 e 5.0.3 sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento 4.1.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PASTORE, *relatore*. Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.1 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.2.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Mantovano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Mantovano.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.200 è improcedibile.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SINISI, *relatore*. Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli emendamenti 7.3, 7.4 e 7.200.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.1 e 7.2 sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento 2.2.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Mantovano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Mantovano.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.200 è improcedibile.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SAPORITO (*AN*). Signor Presidente, l'emendamento 8.2 tratta dei rapporti tra il RIS e la nuova struttura dei Servizi di sicurezza: è un problema molto delicato.

Noi abbiamo presentato questo emendamento perché a nostro giudizio, pur intendendo il Governo utilizzare la struttura del RIS a cui va il merito di avere, soprattutto all'estero, offerto un aiuto essenziale ai nostri Servizi e alle nostre Forze armate ed anche a tutti i cittadini, comunque per le missioni di pace, salvaguardandone anche la sicurezza fisica, ci è sembrato e ci sembra ancora molto riduttivo dire che il ruolo del RIS, e quindi le strutture, la rete all'estero, divenga semplicemente un fatto tecnico.

Mi rendo conto che è stata fatta una riformulazione da parte del relatore e da parte del Governo che in qualche modo viene incontro a questa esigenza, però sarebbe bello se potessimo togliere la parola «tecnico» in

modo da dare dignità al lavoro fatto in passato e soprattutto a quello che il RIS dovrà svolgere nel presente e nel futuro, perché si tratta di una struttura essenziale anche ai fini degli obiettivi generali dei Servizi di sicurezza. Pertanto, ci permettiamo di insistere per l'accoglimento di questo emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PASTORE, *relatore*. Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

Vorrei far presente, non tanto al collega Saporito, che lo sa perfettamente, ma ai colleghi che non hanno partecipato ai lavori di Commissione, che nell'articolo 8, dove si parla appunto del RIS, la Commissione ha apportato una modifica piuttosto significativa proprio per andare al di là delle perplessità che il collega Saporito ha espresso qui e ha espresso già in Commissione. Credo che sia stato fatto un buon lavoro e quindi il testo dell'articolo 8 licenziato dalla Commissione merita di essere confermato nella sua integrità e per questa la ragione il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Ramponi.

Non è approvato.

Gli emendamenti 8.200 e 8.201 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RAMPONI (*AN*). Signor Presidente, credo che tutti i miei emendamenti all'articolo 9 siano preclusi dalla precedente reiezione dei miei emendamenti 2.2 e 4.1.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.1 e 9.3 sono preclusi. Resta da votare l'emendamento 9.2.

RAMPONI (*AN*). Su tale emendamento non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PASTORE, *relatore*. Sull'emendamento 9.2 esprimo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Ramponi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale è stato presentato il solo emendamento 10.1, che risulta precluso dalla reiezione dell'emendamento 4.1.

Metto pertanto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RAMPONI (*AN*). Signor Presidente, l'articolo 11 parla della formazione e dell'addestramento del personale e stabilisce chi debba fare parte della direzione della scuola che è, appunto, incaricata di questo ruolo. Si stabilisce che tale direzione sia costituita da rappresentanti dei Ministeri interessati ed esponenti qualificati dei centri di eccellenza universitari nei settori d'interesse: su questo posso anche essere d'accordo. Ma perché, perlomeno, non inserire anche esperti dell'attività di *intelligence*, cioè di quella struttura della quale la scuola fa parte?

Mi pare che l'emendamento 11.2, ancora una volta, non stravolga nulla, se è vera l'intenzione di prendere con serietà in considerazione le mie proposte e, nello stesso tempo, è estremamente opportuno, perché non vedo come si possa pensare di costituire una scuola, senza inserire nella sua direzione qualche rappresentante della struttura stessa per la quale la scuola lavora. Vanno bene i professori universitari che come il prezzemolo stanno un po' dappertutto, vanno bene i rappresentanti dei Mi-

nisteri, ma i rappresentanti dell'organismo interessato è essenziale che ci siano. Inviterei i relatori e il Governo a riflettere sulla mia proposta.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SINISI, *relatore*. Sull'emendamento 11.2 esprimo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Vorrei dire al senatore Ramponi che abbiamo apprezzato la proposta di inserire nel testo dell'articolo un richiamo agli esperti, ma dal momento che la struttura è di carattere ministeriale, saranno i Ministeri a designare i soggetti che andranno a rappresentarli all'interno dell'organismo.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.200: è una forma di mediazione che si è trovata in Commissione.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 11.1 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 4.1.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Ramponi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.200, presentato dal senatore Mantovano e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SINISI, *relatore*. Sugli emendamenti 13.4 e 13.5 esprimo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 13.1 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 4.1.

Metto ai voti l'emendamento 13.4, presentato dal senatore Mantovano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.5, presentato dal senatore Mantovano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SINISI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 14.200.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 14.1 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 4.1.

Metto ai voti l'emendamento 14.200, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CASSON (*Ulivo*). Signor Presidente, l'articolo 15 presenta alcuni problemi di carattere formale. Ne illustro uno soltanto perché fa riferimento all'attività della magistratura di acquisizione di documenti e atti.

Il primo inserimento, la prima precisazione che chiedo e che chiediamo come Commissione giustizia nell'elaborare il parere fa riferimento

al provvedimento del magistrato. Questi, quando chiede documenti, atti, cose oggetto della richiesta, non ha alcun altro obbligo: riteniamo invece più opportuno che l'autorità giudiziaria, proprio nell'ordine di esibizione, indichi i reati per i quali procede. Questo per evidenti motivi, ma soprattutto per il fatto che, se si dovesse trattare di reati per i quali non è opponibile il segreto di Stato, la particolarità dovrebbe risultare immediatamente all'esame di chi vede l'ordine di esibizione. Questa è la prima questione sulla quale mi permetterei di insistere, anche con i relatori.

L'altra questione, riguardante la parte finale di questo articolo 15, con la sostituzione che propongo, concerne, ancora una volta, il comportamento della magistratura che chiede atti ai Servizi di sicurezza. Questa parte è collegata all'articolo successivo, il 16 (che, se me lo consente, signor Presidente, vorrei illustrare congiuntamente, in quanto collegato al precedente per ragioni giuridiche e logiche), che riguarda due comportamenti della magistratura. Il magistrato, cioè, potendo avere già contezza dell'atto specifico del quale chiede l'esibizione e la copia, ne indica quindi il numero, la data e, possibilmente, l'oggetto. In altre situazioni, invece, può accadere – come spesso è successo – che il magistrato si trovi nella necessità di chiedere un fascicoletto, relativo, ad esempio, alla strage di Ustica; in seguito all'esibizione del fascicolo interessato da parte dell'autorità richiesta, può capitare che il magistrato, durante l'esame, si renda conto che il documento specifico che sta leggendo è oggetto di tutela particolare, quindi segreto. Per consentire questo al magistrato, però, bisogna concedergli di leggere, quindi di esaminare, l'atto; ma di fronte all'opposizione del segreto, ci si ferma.

Quindi, la mia prima indicazione, relativamente alla parte finale di questo emendamento 15.201, è volta a sottolineare l'opportunità di sostituire le parole «l'esame e la consegna immediata sono sospesi» con «l'esame» – in questo caso così generale – «è consentito, ma la consegna immediata è sospesa». Questo, da una parte, per facilitare le indagini, dall'altra, per rispettare il più possibile il segreto.

In conclusione, ricordo che il magistrato è vincolato al segreto ed è passibile di sanzioni nel caso in cui esso venga violato. Quindi, su queste due circostanze soltanto chiederei al relatore di valutare i due inserimenti proposti.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SINISI, relatore. Signor Presidente, ovviamente esprimo parere favorevole sull'emendamento 15.200, mentre sul 15.201, se me lo consente, dovrei necessariamente fare qualche considerazione, che potrò così risparmiarmi per gli emendamenti successivi, caratterizzati dalla stessa logica e dalla stessa direzione che hanno ispirato il senatore Casson e gli altri firmatari.

Dunque, l'emendamento 15.201, nella prima parte è innocuo e si potrebbe definire ridondante, perché è evidente – questo lo stabiliscono le norme del codice di procedura penale – che il sequestro può essere realizzato in copia, tranne nel caso in cui si tratti di corpo di reato, che deve essere acquisito in originale. Sono le norme del codice di procedura penale a prevederlo, in termini di carattere generale, quindi *nulla quaestio*.

La seconda parte dell'emendamento in esame, invece, è estremamente delicata, perché prevede, in buona sostanza, che l'autorità giudiziaria possa comunque acquisire un documento, relativo anche a questioni sulle quali sia opponibile il segreto di Stato, ai fini della mera esibizione e ai fini del mero esame, salvo a sospenderne la consegna. In buona sostanza, signor Presidente, il magistrato, anche se vi sono un segreto ed un interesse superiore dello Stato, ha la possibilità di avere comunque conoscenza del contenuto del documento, salvo che poi il Presidente del Consiglio non gli permetta di utilizzarlo.

Allora, signor Presidente, il problema è compiere una scelta di carattere politico e tecnico, cioè se davanti al segreto e all'interesse nazionale dello Stato debba prevalere la possibilità per il giudice di valutare comunque il contenuto del documento o l'interesse della Nazione e dello Stato a che questo giudizio venga dato prima dall'autorità politica e da colui che ha la responsabilità di decidere.

L'opzione che ha scelto la Commissione è che sia il Presidente del Consiglio, l'autorità politica ad avere nelle mani la capacità di decidere se il contenuto di un documento o di un atto debba essere conoscibile o meno, per offrirlo successivamente, avendo fatto questa valutazione, alla conoscenza dell'autorità giudiziaria. L'opzione che propone il senatore Casson è che l'autorità giudiziaria debba comunque averne conoscenza, cosa che potrebbe anche eventualmente aprire un conflitto, a nostro avviso, tra l'autorità giudiziaria e quella politica.

Ed è per questo che noi suggeriamo al collega Casson di ritirare questo emendamento, altrimenti il parere dei relatori sarebbe contrario.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.200.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Signor Presidente, volevo solamente far presente che è chiaro che quando un magistrato va a prendere visione di un documento lo fa se è una cosa indispensabile, proprio per accertare se si tratti di un documento rilevante ai fini del processo e per valutare se debba chiedere, poi, l'autorizzazione al Presidente del Consiglio perché

venga acquisito al processo medesimo. Bisogna dunque fare una netta distinzione tra l'esame del documento e l'acquisizione di quel documento al processo. È chiaro che il magistrato che esamina quel documento è tenuto al segreto più assoluto e secondo me bisogna avere anche fiducia in un rappresentante delle istituzioni che sta svolgendo delle indagini per cercare di capire se ci sono dei reati in particolare commessi da qualcuno.

Mi pare allora che le obiezioni che fa il relatore Sinisi in questo momento siano assolutamente al di là di ogni previsione e mettano in dubbio la correttezza del magistrato il quale, una volta esaminato il documento, potrebbe non tenere per sé quelle notizie fino a quando il Presidente del Consiglio non avesse sciolto la riserva sul segreto eccetto e non avesse deciso che quel documento può essere acquisito.

Nell'ipotesi che non venisse accolto questo emendamento, rischiamo una cosa assolutamente normale in un processo, vale a dire che la persona preposta dalla legge ad accertare se sussistano dei reati non possa farlo, perché, nonostante sia tenuto al segreto sulle cose che fa, non può sapere se deve richiedere la rimozione del segreto, in quanto non può esaminare il documento. Qui si tratta di esame, vale a dire solamente di prendere visione del documento esibito, e poi, nel caso in cui questo documento sia di interesse, chiederà al Presidente del Consiglio che venga rimosso il segreto politico o militare.

Pertanto, insisto con il relatore Sinisi chiedendogli di tornare sui suoi passi e di esprimere parere favorevole; altrimenti, l'emendamento potrà essere sempre accolto sotto forma di ordine del giorno, affinché il Governo provveda nel senso ivi indicato.

RAMPONI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMPONI (AN). Signor Presidente, voglio dire due parole a sostegno di quanto ha sostenuto il relatore Sinisi.

Il problema non è avere o no fiducia nel magistrato. La ragione per cui si appone il segreto non ha nulla a che vedere con la figura del magistrato, in quel momento non interessa minimamente. La ragione per la quale si appone il segreto o perché è opportuno che questi documenti non vengano letti da nessuno che non sia direttamente interessato alla condotta dell'operazione risiede nel fatto che, per ragioni di Stato, si vuole che nessuno ne venga a conoscenza. Mi scusi, senatore D'Ambrosio, ma – se valesse la sua teoria – anche quando il Presidente del Consiglio apponesse il segreto lei potrebbe sostenere che il magistrato, sul quale vi deve essere la massima fiducia, può leggere i documenti anche se non può utilizzarli: il ragionamento varrebbe anche nel momento in cui venisse apposto il segreto. Il motivo per cui si appone il segreto è la delicatezza dell'argomento, che può essere riferita ad accordi internazionali o ad altre ragioni, non la mancanza di fiducia nel magistrato.

Voglio aggiungere: quand'anche il magistrato avesse letto questi documenti e non ne potesse fare uso, a che pro li avrebbe letti? Non mi risulta infatti che il magistrato possa assumere delle iniziative perché sa che c'è qualche cosa che però non può dire, in quanto vincolato dal segreto. Mi sembra quindi molto corretta l'interpretazione del relatore Sinisi.

PASTORE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE, *relatore*. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 15.201, rispetto al quale confermo di condividere l'opinione e le motivazioni espresse dal senatore Sinisi.

Una considerazione di carattere generale: è chiaro che sul testo vi sono dei passaggi che possono non essere graditi al 100 per cento, sui quali si possono avere visioni diverse; anche io personalmente, il mio Gruppo e altri senatori del centro-destra abbiamo espresso dubbi su altri passaggi. Il testo è però frutto di un «accordo» politico-parlamentare che, non siamo obbligati, ma cerchiamo di onorare anche in questa sede, per cui certe norme molto sensibili, secondo me, è opportuno che non vengano in ogni caso modificate, proprio perché tendiamo tutti ad un'approvazione definitiva della Camera senza che il testo rimbalzi nuovamente nel Senato.

GALLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLI (*LNP*). Signor Presidente, le questioni che stiamo affrontando non riescono proprio ad appassionarmi fino in fondo, però sulle questioni di principio credo valga il buon senso e non tanto la passione.

Intanto, non per fare battute, però qui stiamo parlando di Servizi segreti, di magistratura e di altre cose del genere: come dice giustamente il mio collega Polledri, allora cambiamogli la denominazione, chiamiamoli Servizi quasi segreti e andiamo avanti a discutere, perché o ci sono o non ci sono, o si ritiene che ad uno Stato, per quanto democratico, occidentale, con rappresentanza parlamentare, eccetera, serva quel tipo di istituto o si ritiene che non serva.

Se si ritiene che non serva lo si dica chiaramente, e allora non stiamo qui a discutere di queste situazioni intermedie per controllare i Servizi in qualche modo, ma semplicemente facciamo una bella discussione parlamentare, decidiamo che non servono più, li togliamo e fine della trasmissione, c'è la polizia ordinaria che segue le cose normalmente; poi, quando ci sono problemi particolari, diremo agli alleati, agli altri Paesi che non siamo d'accordo con loro, che le cose segrete non le facciamo, trattiamo tutti alla stessa maniera con la giustizia ordinaria, con le forze dell'ordine ordinarie e fine della trasmissione.

Se invece riteniamo che i Servizi segreti debbano esserci per mille ragioni, sono convinto che ognuno di noi, anche chi è completamente d'accordo con la loro esistenza, avrebbe comunque tutta una serie di eccezioni, di cose da proporre, eccetera, però ci sono delle questioni che ad un certo punto o si accettano o non si accettano.

Mi pare che alla fine comunque il Presidente del Consiglio – lasciando perdere quello *pro tempore* attuale, però anche quello che ci sarà in futuro – in qualche modo abbia diritto di vita e di morte su tutto, sia comunque l'espressione finale della volontà popolare, perché arriva attraverso delle elezioni, una maggioranza, un Governo; quindi, rispetto a tutte quelle questioni che non ci convincono completamente dal punto di vista della trasparenza democratica, alla fine c'è quest'uomo, o questa donna, che in qualche modo fa da garanzia finale. In questo senso, come dire, è una sorta di aggiustamento accettabile il fatto che un Paese, che pur deve garantire tutta una serie di principi logici, ovvi, assolutamente non discutibili, abbia un organismo che in qualche modo si comporta in maniera un pochino particolare e però alla fine ha comunque un qualcuno che verifica e garantisce per l'istituto stesso.

Detto questo, vorrei veramente che in quest'Aula si smettesse di santificare la magistratura. Non è che in Italia ci sono 59 milioni di persone normali e poi 10.000 persone *super partes* in odore di santità, che appena defunte vengono immediatamente beatificate e iniziano l'*iter* per la santificazione. Il magistrato è un uomo come un altro: che faccia il suo mestiere e basta! Ogni volta in quest'Aula ci si alza a dire «questi servitori della patria»: perché, gli altri non sono servitori della patria e dello Stato? Tutti gli altri che sono dipendenti pubblici e non sono magistrati non sono servitori dello Stato? I muratori che vanno sui ponteggi tutti i giorni non sono servitori dello Stato? Tutti quelli che pagano le tasse non sono servitori dello Stato? (*Applausi dal Gruppo LNP*). Smettiamo di raccontare la storia che c'è una categoria di persone che è *super partes* e per definizione migliore delle altre.

Se poi vogliamo entrare nel merito della questione, non mi pare neanche che sia così migliore delle altre. Non vorrei fare nomi e cognomi, anche se credo che ora si possano fare, visto che quando li facevamo noi eravamo persone che non rispettavano le istituzioni, ma da ieri la Forleo viene nominata dal Presidente della Repubblica e allora da ieri si può ufficialmente sparare addosso anche a lei, giacché il primo cittadino italiano ha cominciato a farlo. Ebbene, prendiamo questa signora, che non conosco e della quale quindi parlo con il massimo rispetto. È una persona che ha dimostrato in tantissime occasioni di interpretare la legge in maniera assolutamente personale, per cui un individuo che per qualcuno può essere un terrorista per lei è un guerrigliero, un individuo che non paga il biglietto del tram, che per qualcuno è una persona che evade le tasse per lei è un poveraccio che è stato aggredito dai poliziotti, tanto che ha praticamente denunciato i poliziotti che stavano dicendo ad un marocchino che quando in Italia si sale sul tram si paga il biglietto, ma il marocchino evidentemente non lo sapeva. Detto ciò, se al magistrato Forleo andasse in

mano un fascicolo che per la maggior parte dei magistrati normali sarebbe comunque meritevole del segreto e lei pensasse il contrario, chiamerebbe tre o quattro giornalisti e il giorno dopo sul «Corriere della Sera», su «la Repubblica» e su qualche altro quotidiano vedremmo pubblicata in prima pagina quella che avrebbe dovuto essere una questione segreta, perché è così che andrebbe a finire, visto che è già accaduto in passato.

Quindi, per concludere, pongo l'accento su due aspetti: innanzitutto, d'ora in avanti, per cortesia (altrimenti ogni volta mi alzerò in piedi per ripetere le stesse cose), in Italia ci sono le persone oneste e le persone disoneste; le persone oneste sono tutte servitori dello Stato e della collettività, non ci sono i servitori di serie A e di serie B; in secondo luogo, i magistrati sono persone normali, che hanno studiato come altri, magari anche meno di tanti altri, che hanno vinto un concorso (credo in gran parte in maniera regolare, in parte minoritaria forse non così regolare), che esercitano un mestiere come un altro, particolarmente delicato, ma non per questo sono migliori degli altri.

Dopodiché, decidiamo se i Servizi segreti sono segreti, altrimenti, se non devono essere segreti, eliminiamo i Servizi segreti; ma che debbano esistere personaggi che in automatico hanno diritto di vita o di morte su tutto e possono fare quello che vogliono è una cosa, questa sì, che in un Paese democratico non esiste assolutamente.

Entrando poi nel merito della questione, mi sento a questo punto più garantito da un funzionario dei Servizi segreti che alla fine è comunque controllato dal Primo ministro che fa ciò che ritiene giusto fare, piuttosto che avere una serie di pazzi che possono avere accesso a qualunque cosa e mettere in pericolo, com'è stato fatto qualche mese fa, sia la vita dei funzionari che fanno questo difficile lavoro che, soprattutto, la sicurezza dello Stato nel suo complesso. (*Applausi dai Gruppi LNP, FI e UDC*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per quanto riguarda l'emendamento 15.201, io sono di «manica larga» sugli ordini del giorno, ma credo che in questo caso la trasformazione in ordine del giorno francamente non sia possibile, perché la richiesta è estremamente chiara, o è bianco o è nero. Si tratta di compiere una scelta o con riferimento alla politica o con riferimento al magistrato. Non si può affermare, come si suol dire volgarmente, «è incinta, ma solo un pochino»: o è incinta o non lo è.

BIONDI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDI (*FI*). Signor Presidente, ho ascoltato con molto interesse le argomentazioni del collega Casson e devo dire che, dal punto di vista della necessità che la giustizia possa utilizzare, ai fini che essa stessa persegue, ogni elemento utile e necessario, ritengo che questa argomentazione e questa finalità debbano essere considerate con grande attenzione e rispetto.

Il problema, a mio modo di vedere, è quello di stabilire la funzione del segreto di Stato, che non è il segreto di un Governo, ma è il segreto, che copre una realtà, che lo Stato si arroga il diritto di stabilire come assolutamente necessario, e che il Presidente del Consiglio *pro tempore* garantisce, in quanto tale realtà concerne l'interesse superiore dello Stato e il segreto è deciso proprio per quella finalità.

Quindi mi permetterei di dire al collega Casson che si tratta di un problema di prevalenza tra due valori, entrambi importanti, rispetto ai quali occorre operare una scelta. Ed io mi trovo in linea con quanto affermato dal relatore, perché egli ha operato la scelta di una prevalenza di un interesse generale che può essere messo in pericolo non perché vi siano dei disonesti, ma perché il fatto stesso della conoscenza può determinare nella realtà, per le imperscrutabili ed infinite vie del Signore (come quelle delle procure dalle quali escono tutte le notizie che si vogliono o che non si impedisce che escano), che il magistrato in sé stesso mantenga il segreto nella sua personale impermeabilità, ma che sussista sempre il pericolo della fuoriuscita di una notizia che può arrecare un danno molto grave allo Stato.

Pertanto, senatore Casson, ritengo che si debba fare un ragionamento di prevalenza, come tra le attenuanti e le aggravanti: se tutte e due sussistono, si tratta di stabilire qual è il valore prevalente rispetto ad una scelta che deve dirimere due diverse esigenze, entrambe degne di considerazione. Credo che l'interesse superiore dello Stato, e non di un Governo, che copre con il segreto una realtà che lo riguarda all'interno e all'esterno, nelle sue relazioni internazionali, debba avere la prevalenza.

Questa è la mia modesta opinione che ho desiderato esprimere perché qualche volta chi tace acconsente ed altre volte non si sa se chi parla acconsenta o no visti i giri di parole utilizzati. Io sono abituato a dire sì o no, e questa volta purtroppo devo dire no, pur avendo rispetto delle argomentazioni che ho ascoltato. (*Applausi dei senatori Pastore e Polledri*).

CASSON (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*Ulivo*). Signor Presidente, sulla base delle motivazioni espresse dal relatore Pastore e di quanto è stato poc'anzi affermato, credo sia opportuno ritirare l'emendamento a mia firma, per poter mantenere questa situazione così come è stata predisposta all'interno della Commissione competente e per tenere fede all'accordo di procedere su questa strada.

Quindi, le considerazioni svolte dal senatore Biondi mi trovano soltanto in parte d'accordo, ma in questo momento ritengo di dover ritirare sia l'emendamento 15.201 sia quelli successivi (se mi è consentito preannunciarlo), presentati all'articolo 16, vale a dire gli emendamenti 16.200 e 16.201.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.200, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che, ricordo, sono stati poc'anzi ritirati.

Metto dunque ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RAMPONI (*AN*). Signor Presidente, l'articolo 17 prende in considerazione le possibilità di attività coperte e al comma 5 recita: «Le condotte di cui al comma 1 non possono essere effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un'assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo».

Ebbene, non capisco il motivo per cui queste due ultime categorie – le organizzazioni sindacali e i giornalisti – debbano essere escluse rispetto alla possibilità che si agisca nei loro confronti. D'altra parte, voglio ricordare che, ad esempio, proprio nelle sedi di alcuni sindacati si sono scoperte alcune di quelle chiamate «schegge impazzite», micro-organizzazioni eversive e terroristiche, che naturalmente sono state subito espulse dall'organizzazione sindacale, ma che di essa facevano parte. Allo stesso modo, non capisco perché alcuni giornalisti non possano essere oggetto anche loro di un'azione da parte dei Servizi che – voglio ricordarlo – agiscono per la tutela e l'interesse dello Stato.

Mentre per la parte politica, che è elettiva, posso ancora capirlo, per queste altre due categorie non riscontro una specialità nel loro essere che consenta addirittura di essere al di fuori di iniziative mosse per la tutela delle istituzioni e la difesa della società. Quindi ho presentato l'emendamento 17.3, volto ad escludere queste due categorie dall'impossibilità di poter agire nei loro confronti da parte dei Servizi.

BRUNO (*Ulivo*). Signor Presidente, a mio parere esiste un'incongruità formale e sostanziale nel comma 5. Praticamente, in esso le condotte previste al comma 1 sono vietate nei luoghi dove si svolgono determinate funzioni. Ad un certo punto non si parla più dei luoghi dove si esercita quella funzione, ma si estende il divieto alla funzione stessa. Pro-

tabilmente, tale norma è stata scritta sotto la contingenza degli eventi momentanei e non sempre ciò è una buona cosa.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PASTORE, *relatore*. Signor Presidente, faccio un discorso di carattere generale, partendo dal fatto che stiamo parlando della estensione e della limitazione delle garanzie funzionali. È un istituto nuovo nel nostro ordinamento, che attualmente non esiste e che assicura, con tutte le procedure e le autorizzazioni, le verifiche, i controlli del caso, l'«impunità» a chi, altrimenti, commetterebbe degli illeciti. Alcuni illeciti gravi sono esclusi da questo novero, così come sono escluse alcune situazioni. Vi sono luoghi, ad esempio, che non possono essere oggetto di questa attività.

Chiaramente, su ogni punto, su ogni passaggio, su ogni indicazione di questa norma possiamo discutere approfonditamente e anche in Commissione abbiamo avuto un confronto dal quale sono emerse sensibilità, esigenze, rappresentazioni diverse, spesso convergenti, altre volte divergenti, su questi temi. Evidentemente, però dobbiamo guardare al complesso del sistema che viene costruito. Nel nostro ordinamento e nella nostra Repubblica, qualche anno fa questo sistema avrebbe fatto gridare allo scandalo; oggi, invece, abbiamo la possibilità di rappresentare e di regolamentare un'esigenza che in altri Paesi è già regolamentata. Però, esistono dei precisi binari.

Come dicevo, è chiaro che su ogni parola ed espressione possono sussistere critiche e perplessità, che anche noi abbiamo espresso in sede di Commissione. Perché le organizzazioni sindacali e non altri soggetti? Perché giornalisti iscritti all'albo e non le sedi dei giornali? Tali scelte sono frutto di una calibratura, sulla quale non necessariamente dobbiamo essere d'accordo, ma che rappresenta nel campo delle scelte politiche un risultato di sostanziale equilibrio.

Quindi, anche se non tutti possiamo essere soddisfatti di queste scelte, i relatori esprimono un invito al ritiro degli emendamenti all'articolo 17 per ragioni di equilibrio complessivo del sistema e delle norme prese in esame.

Fa eccezione l'emendamento 17.200, sul quale il parere è favorevole.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Mantovano, accetta l'invito al ritiro dell'emendamento 17.6?

MANTOVANO (AN). Signor Presidente, prendo atto dell'invito e ritiro l'emendamento 17.6.

PRESIDENTE. Senatore Caprili, accetta l'invito al ritiro dell'emendamento 17.4?

CAPRILI (*RC-SE*). Signor Presidente, prendo atto dell'invito e ritiro l'emendamento 17.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.200, presentato dai relatori.

È approvato.

Senatore Mantovano, accoglie l'invito a ritirare gli emendamenti 17.9 e 17.7?

MANTOVANO (*AN*). Signor Presidente, li ritiro.

Insisto, invece, per la votazione dell'emendamento 17.8 e, quando lo riterrà, vorrei dire qualche parola a sostegno della sua approvazione come dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANO (*AN*). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione i relatori. Non si tratta di concedersi qualcosa reciprocamente, ma di capire se questo snodo consentirà ai Servizi, in un quadro di garanzie democratiche, di funzionare in modo adeguato.

Avevo presentato, poi ritirandolo, un emendamento interamente soppressivo del comma 5. Il comma 2 fissa dei limiti molto rigorosi, in termini di garanzie funzionali, considerando sempre illecite determinate condotte che sono descritte nel comma stesso. La cronaca recente e meno recente ci informa di collusioni e complicità nei confronti di attività terroristica anche in alcune sedi di organizzazioni sindacali. Mi chiedo perché si debbano legare le mani ai Servizi e impedire loro di acquisire informazioni, per esempio, in questi luoghi o realtà che hanno manifestato tali elementi di preoccupazione.

Si vuol mantenere in piedi il comma 5? Come ho già detto, proprio in un'ottica di condivisione massima del testo, ho ritirato l'emendamento soppressivo del comma 5, ma almeno si permetta in casi eccezionali, così come prevede l'emendamento 17.8 a mia firma, che il Presidente del Consiglio si assuma la responsabilità di autorizzare lui, senza dare questa discrezionalità al direttore del Servizio, la possibilità di acquisire informazioni in queste sedi. Tra queste sedi ho escluso, ovviamente, il Parlamento e le sedi rappresentative del territorio, ma ho lasciato le sedi di partiti politici, di organizzazioni sindacali o di giornalisti. Questo perché, ripeto, spiace ricordarlo, ma i fatti che hanno descritto episodi criminali terroristici negli ultimi tempi non rassicurano da questo punto di vista.

Per questo motivo sostengo la necessità di approvare l'emendamento 17.8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.8, presentato dal senatore Mantovano.

Non è approvato.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, volevo chiedere che si procedesse alla votazione con sistema elettronico, ma sono arrivato tardi: lei è più veloce di me. Sarà per la prossima volta.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Castelli.

Senatore Caprili, accetta l'invito al ritiro dell'emendamento 17.5?

CAPRILI (*RC-SE*). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Casson, accetta l'invito al ritiro degli emendamenti 17.201 e 17.202?

CASSON (*Ulivo*). Sì, signor Presidente, li ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Ramponi, intende ritirare l'emendamento 17.3?

RAMPONI (*AN*). Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Lei, senatore Bruno, intende ritirare l'emendamento 17.2?

BRUNO (*Ulivo*). Signor Presidente, in futuro vedrò di consigliare a tutti di diventare giornalisti professionisti. Comunque, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Castelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 18.200. Esprimo, altresì, parere favorevole sull'emendamento 18.201, a condizione che alla parola «sette» si sostituisca l'altra «dieci».

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 18.2 è precluso dalla reiezione degli emendamenti 2.2 e 4.1.

Metto ai voti l'emendamento 18.200, presentato dai relatori.

È approvato.

Senatore Casson accetta di modificare l'emendamento 18.201 come suggerito dal relatore, senatore Sinisi?

CASSON (*Ulivo*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'emendamento 18.201 (testo 2), presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, invito il presentatore a ritirare gli emendamenti 19.1 e 19.2, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 19.200.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Ramponi, intende ritirare o mantiene l'emendamento 19.1?

RAMPONI (*AN*). Lo mantengo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal senatore Ramponi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.200, presentato dai relatori.

È approvato.

Senatore Mantovano, ritira o mantiene l'emendamento 19.2?

MANTOVANO (*AN*). Signor Presidente, lo mantengo e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANO (*AN*). Signor Presidente, invito l'Aula alla riflessione perché questo comma di cui propongo la soppressione è veramente un appesantimento di procedura di cui non vi è nessuna ragione sostanziale; vi è già una procedura autorizzativa che ha una sua compiutezza nei commi precedenti, non riesco a capire per quale motivo al Presidente del Consiglio vada chiesto se è proprio sicuro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dal senatore Mantovano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 19, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VILLECCO CALIPARI (*Ulivo*). Signor Presidente, l'articolo 21 (per il quale i relatori, tra l'altro, hanno considerato con favore alcuni emendamenti proposti) è molto rilevante perché, pur prevedendo una serie di regole che verranno attuate in via regolamentare, tuttavia si riferisce al personale dei Servizi di informazione per la sicurezza, cioè alle agenzie e al DIS. Tale articolo è importante proprio perché definisce una nuova cultura dell'*intelligence*, soprattutto quella cultura del limite che – vorrei sottolinearlo – qualcuno mi sembra non abbia ancora colto. Essa si riferisce al

limite dato dai principi costituzionali e dalle normative vigenti; quindi, non c'è nessun Presidente del consiglio che ha diritto di vita e di morte.

Per quanto riguarda l'articolo 21, ritornando agli emendamenti accolti con favore, vorrei sottolineare, in particolare, l'emendamento 21.280, che ritengo piuttosto importante, che ho riformulato secondo il parere della Commissione bilancio e che salverebbe il trattamento economico degli operatori di sicurezza. È importante, a mio avviso, perché mantiene all'interno dei Servizi di informazione per la sicurezza le qualifiche più alte, e soprattutto la maggiore qualità professionale. La versione originale del disegno di legge, invece, poteva provocare una fuoriuscita e, comunque, non un'attrattiva dei Servizi di informazione e sicurezza nei confronti di dirigenti o qualifiche alte delle forze dell'ordine o delle Forze armate o, comunque, di personalità anche esterne al mondo militare o di sicurezza. Queste motivazioni ci hanno spinto a sostenere la necessità di tutelare l'attuale trattamento economico, quello esistente all'interno delle risorse finanziarie già previste dalla normativa vigente.

Credo che l'articolo abbia una particolare rilevanza perché se è vero che i fatti recenti hanno creato un senso di sfiducia e di sospetto nei confronti degli operatori di sicurezza, è altrettanto vero che questo clima deve cambiare all'interno stesso delle strutture; se non si prevedono infatti, anche in via regolamentare norme di trasparenza e minore discrezionalità, quindi minore soggettività, non c'è neanche una democrazia vera all'interno degli stessi Servizi. Ciò crea situazioni patologiche che hanno riflessi altrettanto devianti e patologici nelle situazioni di rapporto con l'esterno.

Si tratta di un punto estremamente rilevante dell'articolo 21 perché, secondo me, sono state definite norme più trasparenti e più chiare che consentono anche di dare fiducia a quegli operatori che la meritano; le responsabilità devono essere punite, ma è altrettanto vero che gli operatori di sicurezza leali nei confronti dello Stato e dell'interesse nazionale vanno garantiti.

BONFRISCO (*FI*). Signor Presidente, sull'emendamento 21.280, la cui rilevanza non sfugge a nessuno, è stata concordata all'interno di quest'Aula una difesa comune; da qui il motivo per cui l'emendamento appena illustrato dalla senatrice Villecco Calipari è sottoscritto anche da me. Inoltre, da me e da illustri senatori come i colleghi Augello, Eufemi e Polledri, è stato presentato l'emendamento 21.400, che nella sostanza, riformulato secondo le indicazioni della Commissione bilancio, è identico a quello presentato dalla senatrice Villecco Calipari.

Non sfugge a nessuno che all'interno di quest'Aula è stato trovato un fronte comune, che speriamo possa raccogliere il consenso anche del Governo su un aspetto delicato come quello del trattamento economico relativo al personale impiegato nei Servizi di sicurezza. Noi crediamo che, nell'ottica del condiviso impegno internazionale che vede il nostro Paese in prima linea nella lotta al terrorismo, la proposta riforma del comparto

intelligence dovrebbe tendere a migliorare e a rendere più efficiente le varie articolazioni dei nostri Servizi di sicurezza.

È universalmente riconosciuto che la delicatezza dell'attività svolta dagli appartenenti ai Servizi e i rischi che essa comporta giustificano un trattamento economico differenziato. Tenuto conto che l'attuale retribuzione per la grande maggioranza del personale, considerate tutte le voci che la compongono, è superiore di quel tanto che crea quel minimo, forse giusto, incentivo per il personale meritevole ad intraprendere una nuova carriera, ma che spesso al rientro nell'amministrazione di provenienza comporta anche disagi e svantaggi per chi ha svolto l'attività d'*intelligence*, noi ci domandiamo perché mai un lavoro così difficile, spesso pericoloso, silenzioso e senza nessuna tutela il più delle volte debba essere svolto senza quel giusto premio a chi mette a repentaglio non solo la propria sicurezza personale, ma spesso l'equilibrio della propria vita, di quella familiare e delle tante cose che noi forse nemmeno conosciamo, che vengono sacrificate dagli appartenenti ai Servizi sull'altare dell'interesse nazionale e dell'attività particolarmente meritevole che da loro viene svolta.

Se allineare le retribuzioni del comparto *intelligence* a quelle delle forze di polizia sottintende un intento punitivo per il primo in virtù di un accettabile pregiudizio ideologico, ravvivato ahimè da recenti avvenimenti di cronaca, è invece corretto rendersi conto che non si può oggettivamente pretendere, in un momento così delicato, un rinnovato impegno professionale da parte di chi si vorrebbe ridimensionare sotto l'aspetto economico.

Ho una certezza: se il nostro Paese è stato risparmiato in questi anni da fatti di cronaca legati al terrorismo internazionale che hanno attentato alla sicurezza di altri Paesi, che come noi sono impegnati allo stesso modo sullo scenario internazionale, questo è dovuto alla grande capacità e al grande merito di tanti uomini e molte donne che hanno lavorato con grande competenza e che hanno risparmiato al nostro Paese sangue e dolore che, invece, ad altri Paesi non è stato risparmiato.

Penso anche che all'interno di questa nostra discussione così equilibrata e condivisa, per la volontà di entrambe le parti che oggi si confrontano su questo delicato tema, si debba evidenziare che se ciò è accaduto lo si deve a loro, e va giustamente premiato e valorizzato. Questo Parlamento dovrebbe ringraziare le persone, uomini e donne, che lavorano per la nostra sicurezza nell'ottica di un impegno quotidiano che non viene mai meno e che noi non premiamo abbastanza. In tutti i settori informativi dei Paesi occidentali la componente *humint* (la *human intelligence*, cioè l'intelligenza umana che fino all'11 settembre aveva riscontrato un malaugurato calo di interesse e di investimenti a vantaggio della tecnologia più avanzata) sta riottenendo il posto di preminenza che merita, in quanto rappresenta una delle componenti più utili nelle attuali azioni di contrasto alle minacce asimmetriche che provengono sia dal terrorismo jihadista che dalla criminalità endogena e transnazionale.

Presidenza del vice presidente CAPRILI (ore 11,35)

(*Segue BONFRISCO*). In tale contesto, una penalizzazione economica indiscriminata del personale dei servizi mortificherebbe la professionalità e la motivazione nella stragrande maggioranza degli operatori dell'*intelligence* italiana. Non possiamo, allora, andare in controtendenza rispetto alle iniziative che in altri Paesi stanno riscuotendo successo. Noi dobbiamo renderci conto che il nostro capitale umano e la nostra grande riserva di *intelligence* all'interno dei nostri Servizi va premiata e valorizzata. Forse varrebbe anche la pena di ragionare nuovamente sull'utilizzo delle risorse economiche, premiando quelle legate all'*intelligence* e al merito e alla capacità dei nostri appartenenti.

Infine, se le esigenze di bilancio impongono l'invarianza degli oneri a carico dell'erario per l'attuazione di questa riforma, è pur vero che molti comparti dei nuovi organismi informativi sono stati ridisegnati proprio con l'intento di ottimizzare l'impiego dei fondi e di ridurre costose sovrapposizioni dei ruoli. Il nostro sforzo, quindi, dovrà essere concentrato ad evitare che le innovazioni previste nella nuova riforma sui Servizi, in virtù dell'invocata mancanza di risorse, vengano letteralmente addebitate a quella maggioritaria aliquota di personale che svolge le proprie delicate funzioni con abnegazione e senso del dovere, assicurando al Paese una credibile cornice di sicurezza.

Presidente, o noi crediamo nel valore della nostra *intelligence* rispetto alla sicurezza del nostro Paese oppure non ci crediamo. Se ci crediamo dobbiamo dare merito, riconoscenza e fiducia a quegli uomini che finora, comportandosi correttamente nel rispetto della legge, hanno garantito al nostro Paese un po' di sicurezza in più. (*Applausi dal Gruppo FI*).

SAPORITO (AN). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 21.17.

Noi abbiamo sollevato il problema del personale in Commissione. All'inizio siamo stati quasi sopportati quando, di fronte al quadro generale dei Servizi e all'organizzazione dell'*intelligence*, relativamente all'articolo 21 abbiamo detto in maniera chiara (lo hanno ripetuto tutti i colleghi di Alleanza Nazionale che sono intervenuti) che il problema del personale diventava e diviene centrale in questo disegno di legge, anche per la clausola dell'invarianza della spesa. Abbiamo quindi tentato di affrontare questo tema dialetticamente con i relatori; non tutti erano d'accordo, sembrava un fatto secondario. Vedo però con piacere che tutti si sono posti su questa linea che AN con i suoi rappresentanti nelle competenti Commissioni ha portato avanti.

Abbiamo riproposto questo emendamento che avevamo segnalato in Commissione, perché in realtà la soppressione di questo parametro dell'al-

lineamento alle qualifiche del personale delle forze di polizia previsto al comma 6 dell'articolo 21 è la chiave di volta per porre in essere politiche diverse del personale. Abbiamo capito che forse non era il caso di mantenere questa posizione troppo rigida, volta cioè a togliere tale parametro.

Sul punto avevamo registrato una pari sensibilità dei nostri interlocutori e ci eravamo riservati una formulazione diversa. La stessa collega VILLECCO CALIPARI aveva promesso di tentare di risolvere questo problema. In questa logica di condivisione intendiamo pertanto ritirare l'emendamento 21.17, perché siamo d'accordo con l'*escamotage* politico-giuridico di rinviare la battaglia sulla copertura finanziaria per il personale al regolamento.

Voi sapete che, secondo la formulazione dell'articolo, bisognava affrontare adesso il problema delle risorse; con il rinvio che facciamo e che fanno i colleghi al regolamento generale, che tratterà compiutamente questa materia, ci sentiamo soddisfatti e ritiriamo pertanto il nostro emendamento, pregando i presentatori di accettare le nostre firme all'emendamento 21.280 delle senatrici VILLECCO CALIPARI e BONFRISCO e anche all'analogo emendamento 21.400 presentato dalla collega BONFRISCO e da altri senatori.

CASSON (*Ulivo*). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 21.304, di cui ho già avuto modo di parlare con il relatore, nel quale indico l'opportunità di inserire nell'articolo 21 le parole «nemmeno saltuariamente». In particolare, al comma 11 di questo articolo si dice che i Servizi di sicurezza in nessun caso possono avere alle loro dipendenze o impiegare, in qualità di collaboratori o di consulenti, membri del Parlamento, tra cui anche magistrati. Con tale emendamento chiedo di aggiungere a tale formulazione l'espressione «nemmeno saltuariamente».

Questo inserimento non è assolutamente un attacco né uno stravolgimento dell'attività dei Servizi, anzi è una formulazione letterale che in pratica ricalca pedissequamente l'articolo 7 della legge n. 801 del 1977, che stabilisce che in nessun caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze in modo organico o saltuario sostanzialmente le stesse categorie di persone.

Dico questo con riferimento ai membri del Parlamento ma in particolare ai magistrati, perché ritengo assurdo che un magistrato possa diventare fonte o talpa dei servizi di sicurezza e questo proprio a garanzia proprio della terzietà e dell'indipendenza. Sono convinto che nessuno di noi, e nessun cittadino, potrebbe credere nella terzietà e indipendenza di un magistrato che sia fonte o talpa dei Servizi di sicurezza. Quindi, al di là dell'attività di consulenza e di collaborazione, credo che anche l'espressione «nemmeno saltuariamente» sia opportuna a garantire queste tutele.

PISANU (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISANU (*FI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho una riserva di fondo sull'impostazione di questa riforma e in sede di voto finale la appaleserò. Anche per questo mi sono finora astenuto dall'intervenire su singoli aspetti. Prendo la parola, però, sulla questione sollevata dalle colleghe Villecco Calipari e Bonfrisco perché la considero di importanza decisiva. In questi anni di pratica esperienza nella lotta al terrorismo internazionale e alla criminalità organizzata, noi abbiamo visto emergere come non mai la preminenza del fattore umano e della intelligenza umana proprio nel momento in cui le tecnologie più sofisticate raggiungevano limiti fino a poco tempo fa impensabili.

La verità è che sistemi di sicurezza anche tecnologicamente carenti funzionano bene se possono disporre di intelligenza umana e fattore umano ben motivati. Al contrario, le strutture tecnologicamente più avanzate si rivelano inefficaci in carenza di un fattore umano motivato. Allora su questo punto bisogna insistere guardando innanzi tutto alle modalità di reclutamento del personale ma, con pari attenzione, alle modalità di formazione e di retribuzione dello stesso. (*Applausi dal Gruppo FI*).

RAMPONI (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMPONI (*AN*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 21.280 delle senatrici Villecco Calipari e Bonfrisco poiché avevo presentato un emendamento analogo, che però è decaduto perché prevedeva anche altri cambiamenti passati in prescrizione.

NOVI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI (*FI*). Signor Presidente, l'emendamento a firma delle senatrici Villecco Calipari e Bonfrisco in realtà pone una questione che non è affatto marginale perché, come poi molti di noi hanno potuto constatare, nella pratica il personale dei Servizi e quello che si candidava per l'immissione nei Servizi, molte volte, in realtà, non era qualificato dal punto di vista professionale ma tendeva soltanto a ottenere determinati livelli retributivi.

Ora, nel momento in cui noi, con questo disegno di legge, poniamo la questione di una grande professionalità e qualificazione degli addetti ai Servizi, è chiaro che dobbiamo considerare fondamentale anche il trattamento economico perché, come giustamente ha sostenuto l'*ex* ministro Pisanu, in questa fase il ruolo degli addetti ai Servizi e il loro profilo professionale e morale, la loro capacità di coinvolgimento nell'attività che svolgono è fondamentale.

Infatti, anche le recenti esperienze, soprattutto dopo l'11 settembre, hanno dimostrato che le tecnologie svolgono sì un ruolo di grande impor-

tanza, ma poi occorre l'uomo in carne ed ossa che sul teatro d'azione e d'intervento risponda a determinati requisiti. Ecco perché non possiamo, nella maniera più assoluta, far sì che ci sia un processo di appiattimento per quanto riguarda lo *status* del personale del personale dei Servizi sotto l'aspetto economico.

Ecco perché, a mio avviso, l'emendamento 21.400, di cui è prima firmataria la senatrice Bonfrisco, e l'emendamento 21.280, di cui è prima firmataria la senatrice Villecco Calipari, pongono una questione molto seria a cui successivamente non ci si potrà sottrarre in fase di regolamento. (*Applausi della senatrice Bonfrisco*).

Sulle operazioni di soccorso nel Canale di Sicilia ad opera di navi della Marina militare italiana

STEFANI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LNP*). Signor Presidente, è notizia di alcuni minuti fa che due imbarcazioni cariche di clandestini nelle acque territoriali maltesi si trovano in difficoltà. Le autorità di Malta hanno rifiutato di inviare ogni tipo di soccorso, mentre gli italiani hanno già predisposto che la Guardia costiera e unità della Marina militare provvedano ai soccorsi.

Alla luce di quanto sta succedendo, chiediamo che il Governo venga a riferire in quest'Aula con la massima urgenza, anche perché ne abbiamo abbastanza dei clandestini che vanno a Lampedusa, che sono nelle acque territoriali e che doverosamente vengono soccorsi dai nostri.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Stefani. Informeremo la Presidenza della sua richiesta.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1335, 68, 139, 246, 280, 328, 339, 360, 367, 765, 802, 972, 1190 e 1203 (ore 11,48)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

BRUTTI Massimo (*Ulivo*). Innanzitutto, signor Presidente, se mi consente vorrei sottolineare il fatto che sono orgoglioso di vivere in un Paese nel quale la Marina militare, la Guardia costiera e tutti coloro che sono in mare si diano da fare e si impegnino per salvare vite umane quando ciò è necessario.

Sul merito delle questioni all'ordine del giorno, mi sembra che si manifesti consenso intorno agli emendamenti riferiti all'articolo 21 e, più in generale, un consenso molto fermo e adeguatamente motivato, da parte di

tutti coloro che sono intervenuti, a queste norme che finalmente mettono ordine nel reclutamento del personale, stabilendo principi e criteri cui dovrà uniformarsi il regolamento in materia, soprattutto per quanto riguarda le modalità concorsuali dell'assunzione diretta e sullo *standard* professionale degli operatori dei servizi che deve essere quanto più possibile elevato.

Ho ascoltato con attenzione l'intervento del collega ed ex ministro dell'interno Pisanu. Ho colto un elemento di critica nei confronti dell'impianto complessivo della legge che so riferibile alla scelta che si è compiuta in questo testo di legge di mantenere comunque separate due strutture che possano concorrere assieme all'attività di informazione per la sicurezza. Vorrei invitare il collega Pisanu a considerare che questo è un punto di mediazione tra posizioni che erano in partenza diverse e tiene conto dell'esigenza di non addensare un carico eccessivo di compiti, attività e poteri in una sola struttura.

Per questo motivo, confido che, sulla base della considerazione dei punti di partenza di ciascuno e della mediazione che qui si è operata, anche il collega Pisanu voglia assicurare il suo voto favorevole a questo testo. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

MANTOVANO (AN). Nell'auspicio che ciò possa indurre il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere parere positivo su talune mie proposte, ritiro gli emendamenti 21.200 e 21.2.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 21.9, 21.301, 21.31, 21.11, 21.13, 21.14, 21.32 e 21.15, altrimenti il parere è contrario, mentre esprimo parere favorevole sugli emendamenti 21.300, 21.302 e 21.305.

Gli emendamenti 21.200 e 21.2 sono stati ritirati, mentre il 21.18 e il 21.10 risultano preclusi dalla reiezione dell'emendamento 4.1.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 21.303, a condizione che venga trasformato in un ordine del giorno che così reciti: «invita il Governo ad indicare nei regolamenti la percentuale massima dei soggetti da assumere per chiamata diretta». Abbiamo ritenuto di non dover portare nella legge le percentuali, ma di affidare questo compito ai regolamenti, lavoro che abbiamo svolto in Commissione. Coerentemente, ritengo sufficiente un ordine del giorno che inviti il Governo ad indicare nei regolamenti il numero massimo di soggetti da assumere per chiamata diretta.

Gli emendamenti 21.12 e 21.17 sono improponibili.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 21.280, riformulato sostituendo le parole «degli ordinari stanziamenti di bilancio» con le parole «delle risorse finanziarie a legislazione vigente». Vi è così il parere favorevole della Commissione bilancio e l'avviso dei relatori è favorevole.

Esprimo parere analogo sull'emendamento 21.400 che, dopo la modifica, è identico al precedente.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 21.304, a condizione che si cancelli la parola «avere», perché – lo spiego al collega Casson – l'inciso «nemmeno saltuariamente» regge due verbi successivi, che sono «avere» e «impiegare»; quindi, «nemmeno saltuariamente», se si collocasse dopo la parola «possono», reggerebbe entrambe le ipotesi (quindi, quella di «avere alle loro dipendenze» e «o impiegare»). Se accetta questa riformulazione, collega Casson, il mio parere è favorevole.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 21.18 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 4.1.

Metto ai voti l'emendamento 21.9, presentato dal senatore Ramponi.

Non è approvato.

L'emendamento 21.200 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 21.300, presentato dal senatore Mantovano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.301, presentato dal senatore Mantovano.

Non è approvato.

L'emendamento 21.2 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 21.302, presentato dai relatori.

È approvato.

L'emendamento 21.10 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 4.1.

Metto ai voti l'emendamento 21.31, presentato dal senatore Mantovano.

Non è approvato.

Sull'emendamento 21.303 è stata avanzata la proposta di trasformazione in ordine del giorno. Chiedo al presentatore, senatore Mantovano, se intende accoglierla.

MANTOVANO (*AN*). Signor Presidente, confesso i miei limiti: non ho capito. Il relatore Sinisi ha sostenuto di condividere la sostanza dell'emendamento e che è bene non indicare nella legge la percentuale di coloro che vanno assunti per chiamata diretta; ma l'emendamento non indica tali percentuali, bensì demanda ai regolamenti di stabilire l'aliquota di personale che deve essere assunto in termini massimi per chiamata diretta. L'ordine del giorno andrebbe nella stessa direzione, per cui non vedo perché non si debba scrivere già nella legge.

SINISI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, si tratta di una questione che abbiamo ampiamente discusso già in Commissione. I pareri dei relatori e le relative considerazioni sono stati largamente svolti in quella sede. Ho fatto presente – lo dico soltanto per farlo sapere ai colleghi che non erano in Commissione, chi era presente ben lo sa – che le formule di arruolamento all'interno dei Servizi (essere di ruolo o essere assunti per chiamata diretta) non sono esaustive e se facessimo questa operazione nella legge dovremmo indicarle tutte. Secondo la scelta che abbiamo fatto, è il caso di dire che il regolamento per legge deve indicare coloro che devono essere di ruolo, che cioè fanno parte dell'organico stabile; diversamente si potrà fare per quanto riguarda i soggetti assunti per chiamata diretta o per trasferimento da altri settori della pubblica amministrazione.

Per queste ragioni (l'ho detto allora e lo ripeto adesso al collega Mantovano) mi sta bene se c'è un ordine del giorno che inviti il Governo in tale direzione, ma una simile norma non starebbe bene nella legge, perché non sarebbe esaustivo delle formule di reclutamento previste.

PRESIDENTE. Senatore Mantovano, trasforma l'emendamento 21.303 in ordine del giorno?

MANTOVANO (*AN*). No, signor Presidente. Se me lo consente, ruberò solo pochi secondi di tempo all'Assemblea per spiegarmi meglio.

Se c'è una cosa che, quanto a gestione del personale, ha sollevato perplessità negli ultimi tempi a proposito dei Servizi è proprio una certa discrezionalità – usiamo un eufemismo – nella chiamata diretta. La chiamata diretta non può essere posta sullo stesso piano di altre forme di reclutamento: se ci si circonda di cautele, è proprio perché ha dato dei problemi. Non stiamo indicando alcuna percentuale. Non solo, ma ho presentato questo emendamento in Aula perché il precedente, che è stato respinto, indicava invece una quota fissa. Ora continuo a non capire perché quello che dovrebbe essere contenuto nell'ordine del giorno non possa già stare nell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.303, presentato dal senatore Mantovano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.11, presentato dal senatore Ramponi.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 21.12 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.280, identico all'emendamento 21.400.

BONFRISCO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*FI*). Signor Presidente, facendo parte della Commissione bilancio so quanto lavoro è stato fatto per trovare una soluzione alla questione affrontata dall'emendamento 21.400.

Per economicità dei nostri lavori e affinché l'Assemblea possa rapidamente proseguire nell'esame del provvedimento, insieme agli altri colleghi firmatari, Augello, Eufemi e Polledri, ho aderito ad un unico emendamento che ha lo stesso obiettivo di preservare il personale dei Servizi dal rischio di un appiattimento che non deve prodursi.

VILLECCO CALIPARI (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLECCO CALIPARI (*Ulivo*). Accetto il sostegno e la firma dei colleghi Saporito e Mantovano. Mi sembra di aver capito che anche i colleghi di Forza Italia stiano ritirando il loro emendamento.

BONFRISCO (*FI*). No.

PRESIDENTE. Ci penso io a ristabilire la verità dei fatti, senatrice Bonfrisco. Non si incomodi.

VILLECCO CALIPARI (*Ulivo*). Avevo capito che ci coagulavamo tutti intorno ad una richiesta di emendamento relativo al trattamento economico, ma allora ho capito male. In ogni caso, manteniamo l'emendamento 21.280 (testo 2).

PRESIDENTE. I due emendamenti sono ora diventati uguali e quindi li voteremo congiuntamente.

VILLECCO CALIPARI (*Ulivo*). Perfetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.280 (testo 2), presentato dalla senatrice Villecco Callipari e da altri senatori, identico all'emendamento 21.400 (testo 2), presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 21.17 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 21.13, presentato dal senatore Ramponi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.14, presentato dal senatore Ramponi.

Non è approvato.

Senatore Casson, accede alla richiesta di sopprimere dall'emendamento 21.304 la parola «avere»?

CASSON (*Ulivo*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.304 (testo 2), presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.305, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.32, presentato dal senatore Mantovano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.15, presentato dal senatore Ramponi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 21, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G21.100, da intendersi illustrato, sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G21.100 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 22.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi. Ricordo che l'emendamento 23.2 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.2.

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, invito il presentatore a ritirare l'emendamento 23.1, altrimenti esprimo parere contrario.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dal senatore Ramponi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale è stato presentato il solo emendamento 24.1, che risulta precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.2.

Metto pertanto ai voti l'articolo 24.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, sul quale è stato presentato il solo emendamento 25.1, che risulta precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.2.

Metto pertanto ai voti l'articolo 25.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi. Ricordo che l'emendamento 26.2 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 4.1.

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 26.200.

Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 26.1.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.200, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.1, presentato dal senatore Ramponi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 26, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 27.200.

Invito il presentatore a ritirare gli emendamenti 27.1 e 27.2.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dal senatore Ramponi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.200, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.2, presentato dal senatore Ramponi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 27, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti.

In particolare, sull'emendamento 28.200 vorrei far presente che ci sono tre sentenze della Corte costituzionale (la n. 110 del 1998, la n. 410 del 1998 e la n. 287 del 2000) che fanno divieto all'autorità giudiziaria di utilizzare informazioni e notizie non consentite e coperte da segreto direttamente o indirettamente. Quindi, c'è una pacifica giurisprudenza della Corte costituzionale che afferma che l'autorità giudiziaria non possa svolgere questa attività di acquisizione indiretta di notizie coperte da segreto. Non cito le fonti dottrinarie, sulle quali pure mi sono industriato e documentato. Questa è la ragione dell'invito al ritiro.

PRESIDENTE. Le fonti dottrinali le diamo per conosciute, senatore Sinisi.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.1, presentato dal senatore Ramponi.

Non è approvato.

Chiedo al senatore Casson se accoglie l'invito al ritiro formulato dal relatore Sinisi.

CASSON (*Ulivo*). Signor Presidente, la giurisprudenza e anche la dottrina sono solo parzialmente conformi. Comunque, per le motivazioni che ho espresso prima, ritiro l'emendamento 28.200.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 28.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

Ricordo che l'emendamento 29.8 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 4.1.

SINISI, *relatore*. Invito il presentatore a ritirare gli emendamenti 29.6, 29.7 e 29.9.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

RAMPONI (*AN*). Li ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 29.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BRUTTI Massimo (*Ulivo*). L'emendamento 30.201 si illustra da sé, nel senso che è volto a conferire maggiore forza ed autorevolezza e più garanzie di rispetto del dovere di riservatezza al Comitato parlamentare di controllo.

MALAN (*FI*). L'emendamento 30.200 parte dalla considerazione che è più opportuno un numero inferiore di componenti del Comitato per tutelare meglio le esigenze sia di speditezza dei suoi lavori, sia di riservatezza, requisito fondamentale degli stessi.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, l'orientamento della Commissione, trattandosi di un organismo parlamentare, è di rimettersi all'Aula, apprezzando però i contenuti di questi due emendamenti, che sembrano coerenti con il fatto che determinati organismi più sono contenuti nella loro organizzazione e più possono garantire la riservatezza ed il segreto.

Aggiungo che bisognerebbe riformulare tali emendamenti prevedendo, all'articolo 45, la sostituzione della parola «integrato» con la parola «confermato».

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.200 (testo 2), presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, identico all'emendamento 30.201 (testo 2), presentato dal senatore Brutti Massimo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 30, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MANTOVANO (*AN*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 31.204.

BRUTTI Massimo (*Ulivo*). Signor Presidente, insisto sull'emendamento 31.208 rispetto al quale vorrei conoscere il parere dei relatori perché immagino vi sia su un punto una riformulazione, di non rilevante portata, ma vorrei che i relatori chiarissero meglio il loro giudizio.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

Ricordo che gli emendamenti 31.1 e 31.2 sono rispettivamente preclusi dalla reiezione degli emendamenti 2.2 e 4.1.

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, invito a ritirare l'emendamento 31.200 perché a mio avviso è ridondante. Ho già parlato informalmente con il collega Casson. È evidente che gli appartenenti all'ufficio ispettivo facciano parte del DIS e che quindi siano soggetti al controllo.

Invito, inoltre, a ritirare gli emendamenti 31.203, 31.205, 31.206 e 31.207.

Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 31.208, a condizione che venga riformulato nel senso di aggiungere, dopo le parole «in nessun caso», le altre «l'esigenza di riservatezza di cui al comma 8 o» e di sostituire la dizione «può essere opposto» con l'altra: «possono essere opposti».

PRESIDENTE. Gli emendamenti 31.201 e 31.202 – mi duole – sono inammissibili.

Ricordo che l'emendamento 31.209 è stato ritirato, come è stato annunciato all'Assemblea nella seduta antimeridiana di ieri.

Senatore Brutti, accoglie l'invito al ritiro degli emendamenti a sua firma?

BRUTTI Massimo (*Ulivo*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 31.205, 31.206 e 31.207.

Accolgo poi la riformulazione dell'emendamento 31.208, ma sottolineo il valore di questa proposta emendativa che introduce un potere assai più penetrante del Comitato parlamentare di controllo. Mi ricollego alle osservazioni svolte in sede di discussione generale e credo sia utile all'equilibrio complessivo del provvedimento che i poteri del Comitato parlamentare di controllo siano rafforzati, così come risulta da questa norma, poiché ciò costituisce un sistema di contrappesi e di bilanciamento: da un lato, introduciamo norme che danno maggiore efficienza all'attività dei Servizi fino alle cosiddette garanzie funzionali e, dall'altro, rendiamo più penetrante il potere di controllo del Comitato parlamentare.

PRESIDENTE. Prima ho dato per acclarata la conformità del parere del Governo, con il quale mi scuso.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Infatti, il parere è conforme.

PRESIDENTE. Anche sull'emendamento 31.200 è stato rivolto un invito al ritiro. Senatore Casson, accoglie l'invito per tale emendamento?

CASSON (*Ulivo*). Accolgo l'invito al ritiro anche dell'emendamento 31.200, prendendo atto delle osservazioni del relatore. Infatti, questa parte concerne i poteri del Comitato parlamentare di controllo, che potrà quindi anche sentire gli appartenenti all'ufficio ispettivo, di cui si è parlato all'inizio della seduta odierna; inoltre, le persone ascoltate dal Comitato parlamentare di controllo sono tenute a rendere dichiarazioni veritiere e, dunque, la parola «tenuti» corrisponde alla parola «obbligati» che volevo inserire.

PRESIDENTE. Anche sull'emendamento 31.203 è stato rivolto un invito al ritiro. Senatore Mantovano, lo accoglie?

MANTOVANO (*AN*). Signor Presidente, sono un po' sorpreso della circostanza che, a fronte di una disponibilità a trattare la materia espressa dai relatori in Commissione, oggi sia stato rivolto un invito al ritiro, che ovviamente indica un parere contrario.

L'emendamento 31.203 cerca di affrontare il seguente problema (con ciò si motiva anche il ritiro del successivo emendamento 31.204): il provvedimento punta ad una maggiore efficacia dei Servizi, a cui – come ha ricordato poc'anzi il senatore Brutti – corrisponde una capacità di controllo più penetrante da parte del Parlamento attraverso il Comitato apposito.

Tale Comitato, però, non può basare la sua attività sulla buona volontà di coloro che di volta in volta vengono ascoltati. La buona volontà si può anche presumere; tuttavia, nel momento in cui non è seguita da un atteggiamento concreto di lealtà, il comportamento sleale nei confronti del Parlamento nel suo insieme, che in quel momento è rappresentato dal Co-

mitato dei Servizi, si trova privo di qualsiasi sanzione. Immagino quale possa essere l'obiezione, perché è stata già in qualche misura formulata nella discussione in Commissione: si afferma che prevedere una sanzione, cioè il richiamo agli articoli dal 366 al 384-*bis* del codice penale, significa in qualche misura riconoscere al Comitato parlamentare di controllo poteri simili a quelli delle Commissioni parlamentari di inchiesta, che hanno necessità, per dettato costituzionale, di un'apposita legge istitutiva.

Non è necessariamente questa la conclusione. Infatti, quando un soggetto, che non ha una veste di indagato o di indagabile in sede processuale, viene chiamato a riferire fatti di cui si presume sia a conoscenza al Parlamento, il sacrosanto rispetto nei confronti del Parlamento che esercita la funzione di controllo che gli è riconosciuta dalla Costituzione e dalla legge gli impone di dire il vero; se non dice il vero, la cosa non può rimanere senza effetto.

Da ciò, il richiamo di queste disposizioni, che non sono soltanto quelle della falsa testimonianza, ma anche quelle che nel giudizio consentono, a chi si trovi in condizioni particolari, ad esempio perché parente di un soggetto potenzialmente leso da una sua dichiarazione, di esimersi dal riferire ciò di cui è a conoscenza.

Trovo squilibrato un parere contrario a questa norma, che priverebbe il Comitato di controllo della possibilità di esercitare fino in fondo il diritto che questa legge gli riconosce.

BRUTTI Massimo (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*Ulivo*). Signor Presidente, non essendo personalmente sospettabile di una convergenza con il collega Mantovano dettata da ragioni politiche estrinseche rispetto al merito della specifica questione trattata, vorrei sottolineare che le sue argomentazioni sono ragionevoli.

Sarebbe utile che i relatori considerassero tali argomentazioni, poiché esse corrispondono all'esigenza, condivisa da parti politiche diverse, di un rafforzamento dei poteri del Comitato parlamentare di controllo. Fermi restando lo spirito di mediazione e la necessità di trovare un punto d'intesa, se queste considerazioni potessero essere oggetto di esame e rivalutazione da parte dei relatori e del Governo, sarebbe cosa utile.

Chi afferma il falso, chi nega il vero, chi tace in tutto o in parte quanto sa davanti al Comitato parlamentare di controllo, se scoraggiato dal porre in essere comportamenti di tal genere da una possibile sanzione, forse sarà indotto a collaborare e ad aiutare l'esercizio del controllo parlamentare.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a esprimersi su questo invito a riformulare il parere.

PASTORE, *relatore*. Signor Presidente, la questione merita un approfondimento e anche di motivare il parere contrario dei relatori, ancorché in Commissione vi sia stato un invito da parte dei relatori a riformulare l'emendamento in questione. Infatti, le ragioni sottendenti all'emendamento sono apparse, e sono ancora, del tutto infondate.

La questione ha un profilo di costituzionalità, emerso in un secondo momento, perché il COPACO è, comunque, un comitato parlamentare. La nostra Costituzione contiene una previsione specifica, all'articolo 82, in base alla quale soggetti rappresentativi del Parlamento (mi riferisco alle Commissioni di inchiesta) possono godere delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria. Da ciò scaturiscono una serie di conseguenze, tra le quali anche quelle disciplinate dall'emendamento in questione.

Però, le Commissioni sono istituite per legge e devono specificamente essere indirizzate verso un obiettivo: non possono essere né Commissioni, né Comitati permanenti. Non può sfuggire il dilemma se l'istituzione di un Comitato permanente, come previsto da questa legge, in qualche modo comporti l'attribuzione a questo organismo di quei poteri riconosciuti dalla Costituzione soltanto alle Commissioni speciali di inchiesta. La stessa motivazione riguardava anche l'emendamento 31.101 a sua firma, presidente Caprili, e il 31.202, nei quali si è cercato di ricollegare a figure stabili di rappresentanza parlamentare i poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione.

Quindi, il motivo è esclusivamente questo. Non è una scelta di merito, ma di carattere costituzionale. In caso di approvazione di questa norma, temiamo di ricevere un'obiezione sotto questo profilo e, quindi, di dover costringere i colleghi della Camera a ritrasmettere il provvedimento al Senato. Se sussistessero argomenti fondati e convincenti che superassero queste perplessità, nel merito non esisterebbe nessun problema a riformulare il parere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.203, presentato dal senatore Mantovano.

Non è approvato.

Gli emendamenti 31.204, 31.205, 31.206 e 31.207 sono stati ritirati. Metto ai voti l'emendamento 31.208 (testo 2), presentato dal senatore Brutti Massimo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 31, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RAMPONI (AN). In occasione della discussione su questo disegno di legge ho sentito in quest'Aula espressioni estremamente favorevoli nei confronti del personale che, a rischio della propria vita, assicura la funzionalità dei Servizi con l'attuale normativa. In occasione del dibattito relativo al trattamento salariale dello stesso, ho anche sentito dichiarare che è necessario avere grande considerazione del personale; qualcuno l'ha chiamato «la componente *humint*», qualcuno «l'intelligenza della struttura» e non v'è dubbio che, in realtà, la componente umana è sempre la più delicata in tutte le organizzazioni. Anche da parte di quest'Aula, quindi, vi è una grande considerazione dell'importanza, prima di tutto, delle persone che danno vita ad una istituzione.

Seconda considerazione: siamo in una Repubblica che istituzionalmente si dichiara Repubblica parlamentare. Ho udito accenti favorevoli nei confronti delle norme di legge che prevedono un'intensificazione, una maggiore incisività delle capacità di controllo del Parlamento sulla istituzione «Servizi» e del Comitato di controllo parlamentare.

Detto questo, allora, se è vero che la persona ha un'importanza fondamentale, se è vero che è estremamente opportuno che il Parlamento possa recitare questa sua funzione come si deve, il mio emendamento 32.1 semplicemente allerta sulla possibilità di considerare che il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprima il proprio parere sulle nomine dei direttori e dei vice direttorio del DIS e dei direttori e dei vice direttori dei Servizi di sicurezza.

In questo Paese capitano cose veramente strane. Come ho già ricordato, siamo una Repubblica parlamentare dove il Parlamento recita la sua funzione fondamentale, ma, per esempio, nessuno dei componenti il Parlamento può esprimersi sulla nomina e certi incarichi veramente delicati e fondamentali, come quella di qualche ambasciatore in Paesi di alta importanza e, comunque, di un rappresentante dello Stato italiano, oppure quella del Capo di stato maggiore della Difesa, o dei diversi Capi di stato maggiore, mentre poi il Parlamento si esprime sulla nomina del direttore dell'Istituto Vittorio Emanuele III, oppure della Lega navale.

Suggerisco, allora di cominciare sin d'ora. Se davvero vogliamo attribuire al Parlamento una funzione da protagonista, di controllo e anche – direi – di dovuta assunzione di responsabilità, riconosciamogli la facoltà di esprimere un suo parere sulle scelte del Governo per incarichi davvero importanti e cominciamo da questa volta.

Mi auguro – è l'ultima *chance* a mia disposizione – che almeno su questa mia proposta di modifica i relatori siano d'accordo, perché non stravolge nulla, ma riconosce una effettiva capacità incisiva al COPACO che in questo modo potrà dire la sua su coloro che sono chiamati a guidare gli organismi d'informazione di cui stiamo parlando.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, invito il senatore Ramponi a ritirare l'emendamento 32.1; il meccanismo che è individuato dalla legge è diverso.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 32.200 (testo corretto).

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.1, presentato dal senatore Ramponi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.200 (testo corretto), presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 32, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Poiché gli emendamenti 33.1 e 33.3 sono rispettivamente preclusi dalla reiezione degli emendamenti 2.2 e 4.1, invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul restante emendamento 33.2.

SINISI, *relatore*. Invito al ritiro dell'emendamento 33.2.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.2, presentato dal senatore Ramponi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 33.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 34, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SINISI, *relatore*. Invito al ritiro dell'emendamento 34.200. Infatti, a mio avviso – l'ho fatto presente al senatore Casson – per un verso è equivoco, per un altro verso è addirittura riduttivo. Il contenuto normativo vuole che il Comitato parlamentare nella sua interezza abbia un potere di denunciare all'autorità giudiziaria per fatti costituenti reato. Credo che, così come è scritto, sottragga questo potere di denuncia ai singoli membri del Comitato. A mio avviso, il pubblico ufficiale in quanto tale può, anzi deve, fare denuncia dei reati di cui è a conoscenza; per questo lo invito al ritiro perché addirittura mi sembra contrario agli stessi propositi che egli stesso intendeva prefigurarsi.

CASSON (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*Ulivo*). Va bene la precisazione; concordo e quindi ritiro l'emendamento 34.200.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 34.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.
Metto ai voti l'articolo 35.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 36.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 37, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SINISI, *relatore*. Presidente, la formulazione dell'emendamento 37.201, in realtà, è una formulazione dei relatori di mediazione che accoglie il contenuto normativo degli altri emendamenti. Quindi, invito al ritiro degli emendamenti 37.200 e 37.202, esprimo parere favorevole sull'emendamento 37.201.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

MANTOVANO (*AN*). Accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento 37.200.

Ritiro altresì l'emendamento 37.202.

VILLECCO CALIPARI (*Ulivo*). Concordo con il ritiro dell'emendamento 37.200, di cui sono firmataria insieme al collega Mantovano.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 37.201, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 37, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 38.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 39, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SINISI, *relatore*. Invito il proponente a ritirare l'emendamento 39.1; sull'emendamento 39.200 esprimo parere favorevole; invito a ritirare gli emendamenti 39.201 e 39.3.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

TIBALDI (*IU-Verdi-Com*). Accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento 39.201.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 39.1, presentato dal senatore Ramponi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.200, presentato dai relatori.

È approvato.

L'emendamento 39.3 è ritirato.

Metto ai voti l'articolo 39, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 40, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CASSON (*Ulivo*). Signor Presidente, si tratta di una questione molto delicata ed è quella che riguarda una formulazione dell'articolo 202 del codice di procedura penale.

Ha attinenza all'obbligo per i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato. Anche recenti vicende di cronaca giudiziaria ci hanno dato contezza di come in certe situazioni il diritto alla difesa di una persona indagata o imputata (diritto garantito dall'articolo 24 della Costituzione) cozzino in maniera fortissima con l'obbligo di questa norma del codice di procedura penale.

Propongo questa modifica non soltanto a livello personale, ma perché ne abbiamo discusso ampiamente in sede di Commissione giustizia redigendo anche un parere in tale senso e ritenendo che il diritto alla difesa sia un diritto di qualsiasi persona tutelato in maniera amplissima che non può essere assolutamente compresso. Anche in situazioni di questo tipo, quindi, bisogna dare la possibilità alla persona imputata di un reato di difendersi e di scegliere se dichiarare o meno senza possibilità di incorrere in sanzioni di qualsiasi tipo: penale, amministrativo, disciplinare o di altro genere.

Credo, quindi, che in nome dell'affermazione del diritto alla difesa costituzionalmente garantito possa passare questa formulazione nuova che viene proposta da chi ha sottoscritto l'emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SINISI, *relatore*. Invito i presentatori dell'emendamento 40.200^a a ritirarlo, altrimenti esprimo parere contrario. Devo svolgere pochissime considerazioni. Lei, Presidente, mi ha detto che la dottrina è nota, quindi evito di citarla.

PRESIDENTE. Immagino sia nota a tutti, però se la vuole citare è un suo diritto.

SINISI, *relatore*. Questa larghissima dottrina dice che lo *ius tacendi*, cioè il diritto dell'imputato e dell'indagato ad avvalersi della facoltà di non rispondere, copre interamente la possibilità che siano addotte motivazioni di tipo diverso rispetto a questa facoltà che gli viene garantita dall'ordinamento. Per questo questa dottrina appunto dice che il segreto di Stato può essere o non essere argomentato come motivazione dello *ius tacendi*, fermo restando che è del tutto ininfluenza e indifferente.

Voglio soltanto aggiungere che il fatto che c'è un riferimento al solo testimone nell'articolo 202 del codice di procedura penale, con riferimento al segreto di Stato, dovrebbe far riflettere anche i presentatori perché il segreto di Stato, sotto questo profilo, non è l'unico caso che disciplina appunto la prerogativa del testimone e non dell'imputato o dell'indagato.

Noi andremmo a creare un sistema diverso per il segreto di Stato rispetto a quello previsto per il segreto professionale e d'ufficio. Non si può modificare soltanto l'articolo 202 del codice di procedura penale senza modificare analogamente gli articoli 201 e 200 e tutti gli altri articoli che fanno riferimento al segreto che, come ho detto, riguardano solo il testimone.

Presidente, per queste ragioni credo che la norma, laddove introducessimo una questione di questa natura, cioè che l'imputato o l'indagato non possa addurre il segreto di Stato come motivazione o debba essere superato rispetto alla motivazione che egli porta per avvalersi o meno della facoltà di non rispondere, è una limitazione che genera confusione nel sistema. Non può essere riferita solo al segreto di Stato e, peraltro, come ho detto, secondo una larghissima dottrina (c'è un solo autore che è contrario) è del tutto ininfluyente.

Presidente, per tali ragioni invito il collega Casson e gli altri presentatori a ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 40.1 è inammissibile.
Qual è il parere sull'emendamento 40.2?

SINISI, *relatore*. Sull'emendamento 40.2 – mi dispiace che sia firmato anche da lei – invito al ritiro.

PRESIDENTE. Lei non si faccia scrupoli.

SINISI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 40.200 e 40.201 (testo 2), in quanto presentati dai relatori.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Casson, c'è un invito al ritiro. Cosa intende fare?

CASSON (*Ulivo*). Signor Presidente, la motivazione non mi convince, tra l'altro, anche nella giurisprudenza e nella dottrina i pareri sono discordi. Ritengo comunque di dover privilegiare il diritto alla difesa costituzionalmente garantito e quindi per quanto mi riguarda mantengo questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.200^a, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 40.2 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 40.200, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.201 (testo 2), presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 40, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 41, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, sempre con la stessa soggezione di cui ho detto prima, invito i presentatori a ritirare l'emendamento 41.1, altrimenti il mio parere sarà contrario.

Esprimo parere ovviamente favorevole all'emendamento 41.200.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Il presentatore accoglie l'invito del relatore e ritira l'emendamento 41.1.

Metto ai voti l'emendamento 41.200, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 41, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 41, che si intende illustrato e su cui invito il relatore a pronunziarsi.

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei chiedere al senatore Vitali di trasformare in ordine del giorno il primo periodo del comma 2 dell'emendamento 41.0.200, che, in pratica, impone al Governo di fare memoria storica di tutti i documenti classificati che concernono gli ordini impartiti dall'Esecutivo ai Servizi e le spese sostenute. Quindi, invito il Governo a documentare questa attività in maniera chiara ed efficiente. Se il collega Vitali accetta la trasformazione del primo periodo del secondo comma in ordine del giorno il parere sarebbe favorevole.

Per quanto riguarda invece il primo comma e il secondo periodo del secondo comma, il parere è contrario.

VITALI (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (*Ulivo*). Signor Presidente, accolgo la proposta del relatore.

Colgo l'occasione per dire che questo emendamento è frutto di un'e-laborazione sui temi del segreto di Stato che è stata effettuata da un gruppo di giuristi attivati dall'Associazione familiari delle vittime del 2 agosto. Com'è noto a questa Aula, anche nelle legislature precedenti tale associazione aveva proposto l'abolizione del segreto di Stato per i reati di strage. L'Associazione prende atto con favore che con questa legge che stiamo approvando si va in quella direzione, ma ritiene utile che vi sia memoria di tali documenti.

Pertanto accolgo senz'altro la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G41.100 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 42, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo ovviamente parere favorevole all'emendamento 42.200.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 42.200, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 42, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 42, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SINISI, *relatore*. L'emendamento 42.0.200 sottopone al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica tutti gli accordi internazionali segreti o riservati. È una materia molto complessa, molto delicata e nuova rispetto al testo che abbiamo discusso fino ad ora. Non ho obiezioni

di sostanza, ma siccome ritengo che questa sia una questione da affidare eminentemente alla responsabilità del Governo, mi rimetto al parere del Governo.

L'emendamento 42.0.201 (testo corretto) se non sbaglio è stato ritirato.

PRESIDENTE. È così, senatore Vitali?

VITALI (*Ulivo*). Sì, signor Presidente.

MICHELI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 42.0.200.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 42.0.200, presentato dal senatore Caprili e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 43, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SINISI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 43.500, anche perché su di esso c'è il parere contrario della 5ª Commissione, sia pure non ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MICHELI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

MANTOVANO (*AN*). Mi scusi, Presidente, sull'emendamento 43.500 c'è il parere contrario della Commissione bilancio?

PRESIDENTE. Sì, ma non essendo un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione si può procedere con la votazione.

MANTOVANO (*AN*). Allora, chiedo che sia votato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 43.500, presentato dal senatore Mantovano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 43.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 44, sul quale è stato presentato il solo emendamento 44.1, che risulta precluso dalla reiezione dell'emendamento 4.1.

Metto pertanto ai voti l'articolo 44.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 45, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

CASSON (*Ulivo*). Signor Presidente, l'emendamento 45.200 tratta del regime transitorio, nel senso che dovrebbe essere specificato, per la migliore tranquillità e sicurezza di tutti, che le norme che vengono introdotte relativamente all'acquisizione di atti coperti da segreto di Stato e le relative limitazioni si applicano, così dice l'emendamento, alle acquisizioni probatorie successive all'entrata in vigore della presente legge.

Dovrebbe essere pacifico perché vige il principio processuale del *tempus regit actum*, peraltro, siccome in precedenti leggi è successo che sono state date ed effettuate valutazioni diverse, credo che sia opportuno per la migliore comprensione e applicazione di tutti l'adozione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SINISI, *relatore*. Esprimo parere favorevole per le ragioni svolte dal senatore Casson.

NACCARATO, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 45.200, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 45, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 46.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Abbiamo terminato così la votazione degli articoli. Nella fase di armonizzazione mi permetto di fare una proposta, in modo tale da poter

chiudere con il voto finale prima delle ore 13,30 e licenziare il disegno di legge, in considerazione del notevole lavoro svolto. Propongo dunque che, in dichiarazione di voto, ogni intervento si limiti alla durata di cinque minuti.

SINISI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, soltanto per chiarezza nei confronti degli uffici della Presidenza: dopo essere stati approvati gli emendamenti identici 30.200 e 30.201, ho precisato che, conseguentemente, doveva essere apportata una modifica all'articolo 45. Vorrei che la Presidenza mi confermasse di aver preso atto della mia richiesta.

PRESIDENTE. La Presidenza ha già preso atto della sua richiesta. Passiamo alla votazione finale.

Ricordo che per ciascuna dichiarazione di voto il tempo a disposizione è di cinque minuti.

TIBALDI (*IU-Verdi-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIBALDI (*IU-Verdi-Com*). Signor Presidente, colleghi, questa riforma giunge al voto finale dopo un cammino piuttosto lungo e dopo lavori serrati in Commissione. Si tratta di una riforma organica che vede la luce dopo parecchi decenni da quella del 1977.

Non esitiamo ad affermare che il lavoro svolto è stato lungo e faticoso e ha prodotto modifiche anche sostanziali rispetto alle proposte iniziali. Esso mostra nel suo impianto le novità dell'individuazione di un centro politico unico di responsabilità nel Presidente del Consiglio. Avremmo voluto ulteriormente migliorare il testo, anche relativamente a questo aspetto, attraverso gli emendamenti presentati in Aula. Tuttavia, siamo sufficientemente soddisfatti del risultato finale.

Si tratta di una riforma che non può guardare al contingente, all'attività processuale, ma si rivolge ai decenni successivi del Paese, per regolare uno degli aspetti più delicati di uno Stato democratico, ossia il controllo, la responsabilità, l'efficacia e l'efficienza dei Servizi segreti.

Purtroppo, – vogliamo dirlo ancora una volta e non è un'accusa che tende ad una criminalizzazione dei nostri apparati – la storia di questa giovane Repubblica è stata spesso contrassegnata non da Servizi affidabili o attaccati alle istituzioni democratiche, ma da gravissime deviazioni dei Servizi stessi a partire dal dopoguerra sino ad oggi.

Come dicevo prima, apprezziamo l'impianto della riforma e siamo soddisfatti per avere ottenuto alcuni risultati nell'interesse generale, non

di una maggioranza politica, ma del Paese, come dimostrato anche dall'ampia convergenza che c'è stata sia in Commissione, sia in Aula.

Per queste e altre motivazioni, a nome del Gruppo Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani, anche se riteniamo che si sarebbe potuto maggiormente rafforzare l'impronta del provvedimento, soprattutto – lo ripeto – per quanto concerne il ruolo del Presidente del Consiglio e le sue prerogative che intendiamo debbano essere irrobustite (compresi i margini entro i quali egli assume le sue determinazioni con nettezza), ribadiamo il giudizio complessivamente positivo rispetto ai lavori di quest'Aula e agli sforzi messi in atto per realizzare una riforma di cui si sentiva fortemente l'esigenza e sulla quale il nostro Gruppo voterà convintamente a favore. (*Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com.*)

Signor Presidente, le chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Ricordo ai colleghi che non erano presenti che, in fase di armonizzazione, sono concessi cinque minuti a ciascun senatore per la dichiarazione di voto.

MANNINO (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANNINO (*UDC*). Signor Presidente, rivolgo innanzitutto un ringraziamento ai relatori per il lavoro che hanno svolto e che, riepilogato, ha sostenuto il lavoro di convergenza anche dei componenti della Commissione.

Tuttavia, il voto favorevole che sto annunciando non ignora alcune ragioni critiche che andrò molto sollecitamente ad esporre. Il testo esitato dal Senato, dopo quello della Camera, è il punto di incontro di esigenze diverse, a volte contrapposte e contraddittorie. Permangono due concezioni antitetiche nell'affrontare un argomento delicato e complesso qual è quello dell'organizzazione dei Servizi. Vorrei ricordare che la riforma del 1977 fu il risultato non di un compromesso (è una parola che è diventata molto dispregiativa; anzi viene talvolta usata in termini accusatori), ma di un onorevole compromesso tra l'allora ministro dell'interno Cossiga e il ministro dell'interno «ombra» del Partito Comunista Pecchioli.

Eravamo alla vigilia di una grande svolta politica, quella compiuta dal Partito Comunista che accettava l'integrazione e l'inserimento nella pienezza del sistema democratico (con le sue regole) e che, soprattutto, aveva accettato, con una proclamazione ufficiale in Parlamento, l'adesione alla NATO che era stata un argomento di grande contestazione e contrasto tra le forze democratiche, i partiti di centro, lo stesso Partito Socialista e il Partito Comunista nei lontani anni Quaranta e Cinquanta.

Nel 1977, c'è una svolta politica e, quindi, si può affrontare il problema della riorganizzazione dei Servizi in una chiave nuova: vi è un par-

tito che ha rappresentato, con la propria adesione al sistema comunista e al blocco sovietico, un punto interrogativo; quel punto interrogativo non si pone più e insieme si lavora, perché una materia di questo genere va affrontata sempre in termini non di maggioranza, ma quanto più larghi possibile, di convergenza tra maggioranza e opposizione.

Vi è, però, una ragione in più, la minaccia terroristica nazionale, al punto che la legge n. 801 di quello stesso anno, adesso modificata, pone il problema della sicurezza dello Stato democratico. Adesso, la modifica introdotta non parla più della sicurezza democratica all'interno del Paese, ma della sicurezza della Repubblica. Quest'ultima, però pone un valore sul quale pende un punto interrogativo: oggi la riorganizzazione dei Servizi tiene conto di un mutato equilibrio internazionale. È caduta la cortina di ferro e non vi è più un nemico dal quale guardarsi in Europa (e non vi dovrebbero essere più nemici); abbiamo sperato tutti che fosse finita la storia con il titolo di Furet, ma sappiamo che non è così e vi sono altri problemi, come il terrorismo.

Di fronte a quest'ultimo problema, che per di più ha la connotazione islamica, è ovvio che la ristrutturazione dei Servizi debba anche superare quella differenza di concezioni ideologiche e quel bagaglio di sospetti e presunzioni negative che i Servizi meritano. È stato compiuto un lavoro di compromesso, che non voglio dire abbia raggiunto tutti i punti.

Per necessità di brevità, in conclusione, voglio muovere solo un'osservazione: adesso è stato approvato un emendamento presentato dal senatore Brutti, che ha rafforzato ulteriormente i poteri del Comitato parlamentare di controllo. Mi sorge una domanda: ma è compatibile con una norma che, invece, individua come organo competente per la risoluzione del conflitto di attribuzione tra il Presidente del Consiglio e la magistratura, per la tutela del segreto di Stato, la Corte costituzionale? È un residuo della prevalenza di una concezione per la quale lo Stato democratico – quale si va costruendo, non soltanto qual è stato costruito, sulla separazione dei poteri – poi abbia un punto culminante, che è la toga? Non sono un uomo che ha mai fatto polemiche sulla magistratura, anzi, ho un altro servizio nella mia vita politica; questa, però, è una contraddizione che, in prospettiva, stabilirà un punto interrogativo molto serio per la permanenza e la durata di questa legge.

Insomma, è una buona legge: la votiamo, ma sappiamo che ben presto il Parlamento vi dovrà tornare sopra. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI*).

VILLONE (*SDSE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*SDSE*). Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole del mio Gruppo al disegno di legge in esame, che affronta un problema delicatissimo, intorno al quale non sono mancate, anche di recente, polemiche aspre, che hanno scosso l'opinione pubblica.

Si tratta di un problema in cui le responsabilità politiche di chi governa si incrociano con responsabilità giuridiche e in cui si confrontano la necessità della riservatezza, da un lato, e l'esigenza della trasparenza e dell'informazione nei confronti dell'opinione pubblica, dall'altro.

Certamente, questo è un tema importante nel mondo di oggi, non meno che in quello di ieri: in qualche intervento che mi ha preceduto, si ricordava, appunto il mondo della guerra fredda, diviso in due blocchi. Oggi sicuramente la situazione è diversa, ma in ogni caso anche nel mondo di oggi non vi è dubbio che un grande Paese abbia bisogno di apparati di sicurezza efficienti, perché un apparato di sicurezza in grado di svolgere con efficacia il proprio ruolo è certamente uno snodo fondamentale nella tutela dello Stato democratico.

Noi esprimiamo un giudizio complessivamente positivo su questo testo, che ha cercato di affrontare le questioni con equilibrio – ed io credo sia apprezzabile il lavoro svolto in Commissione ed anche, per così dire, la convergenza che su questo testo si è potuta verificare tra le forze di maggioranza e di opposizione, che si è riflessa poi nel lavoro dei due relatori, che ringrazio – e noi crediamo che il risultato sia complessivamente accettabile e, ripeto, positivo.

Notiamo che sono stati affrontati con attenzione e io penso con risultati accettabili i passaggi più delicati di questa problematica: rilevo in particolare, per esempio, tutta la parte relativa all'identità di copertura, alle attività simulate, di cui agli articoli 24 e 25, al trattamento delle notizie personali di cui all'articolo 26, alla tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari, alle comunicazioni di servizio e al delicatissimo problema quindi del segreto di Stato, che viene affrontato nell'articolo 28. Su qualche punto forse avremmo preferito soluzioni non del tutto coincidenti, ci sembra senza dubbio che il risultato si possa nel complesso accettare. Così pure sottolineiamo il Capo IV, sul controllo parlamentare, che, come è chiaro a tutti, è il passaggio che dà equilibrio al sistema, perché accanto all'apparato di sicurezza deve camminare, con passo attento e con piena consapevolezza delle responsabilità che si assumono, anche un soggetto politicamente responsabile. Quindi anche questa parte del controllo parlamentare ci sembra che assuma nell'equilibrio complessivo della legge un peso determinante.

Noi pensiamo, signor Presidente, che un Paese debba soprattutto avere fiducia nei suoi apparati di sicurezza; questa è, credo, la formula che esprime correttamente il senso, l'obiettivo che una normativa generale sul punto deve cercare di perseguire. Fiducia negli apparati di sicurezza che, dobbiamo dire, è stata, anche in tempi recenti, notevolmente scossa da vicende che sono state portate all'attenzione dell'opinione pubblica e che quindi sicuramente trovano in questo passaggio, in questa innovazione legislativa la possibilità, l'occasione di rinsaldare un rapporto che ha avuto elementi di tensione.

Da questo punto di vista riteniamo opportuna l'adozione di questo testo legislativo, di questa riforma. La riteniamo complessivamente accetta-

bile e, come dicevo, da valutare nell'insieme positivamente e per questo voteremo a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Il Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea è autorizzato a trasmettere alla Presidenza la dichiarazione di voto in forma scritta da allegare al Resoconto della seduta.

MANTOVANO (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANO (*AN*). Signor Presidente, il provvedimento in esame costituisce certamente un passo in avanti, non conclusivo: la legge è complessa, il suo motore sarà costituito dai regolamenti.

Si poteva fare meglio? Certamente. Si poteva fare meglio dal punto di vista dell'impostazione strutturale. Questa è una via intermedia tra il sistema che stiamo per lasciare alle nostre spalle, quello della duplicità dei Servizi con una segreteria di coordinamento e quello dell'unicità che, a mio modesto avviso, avrebbe consentito una maggiore efficacia operativa. La prima sfida che la nuova struttura dovrà affrontare sarà proprio quella di garantire un raccordo effettivo e penetrante tra due Servizi che restano, nonostante le denominazioni, distinti. Un'altra sfida che interessa entrambi i Servizi, oltre che l'organismo di raccordo, sarà quella di una seria ripartizione di competenze, senza sovrapposizioni ma anche senza lacune.

Si poteva fare di più sulle garanzie funzionali. Troppi limiti, probabilmente esito delle polemiche degli ultimi anni e degli ultimi mesi, che hanno condizionato e fatto estremamente circoscrivere ciò che può essere autorizzato dal vertice di Governo con un meccanismo che, per certi snodi, appare troppo macchinoso.

La trasparenza poteva essere resa meglio nel reclutamento e nella gestione del personale e il ruolo della scuola, che ha di positivo di essere unica, incontra ancora eccessiva timidezza nei risvolti che può avere per l'avvio all'attività operativa, che non appare totalmente obbligatorio per tutti coloro che entrano nei Servizi.

Da ultimo, tra le riserve, evidenzio un ruolo ancora limitato dell'organismo parlamentare di controllo.

Abbiamo avuto modo, signor Presidente, di cogliere insieme, negli organismi di raccordo di una grande democrazia, qual è quella degli Stati Uniti d'America, il fastidio e il disagio dei Servizi che si sentono sottoposti a controllo, il che è un dato positivo, perché significa che il Parlamento il controllo lo esercita e in modo penetrante. Non aver fornito il COPACO di tutti gli strumenti di cui poteva disporre credo che renderà questo controllo più problematico.

Nonostante ciò e con queste perplessità, Alleanza Nazionale non farà mancare il proprio voto favorevole al provvedimento, pur essendo gelosa delle proposte che ha presentato e che sono confluite in questo testo co-

mune, presentate dal presidente Ramponi, forte anche della sua qualificata esperienza professionale, e da chi sta parlando in questo momento.

In trent'anni è cambiato il mondo, non solo per quello che è accaduto attorno al 1989 ma anche e soprattutto per l'11 settembre; non sono cambiati in Italia, a differenza di quello che è avvenuto in altri Paesi, gli assetti dei Servizi. Oggi registriamo questo passo in avanti, al quale diamo questa fiducia con perplessità, con riserva.

Ci auguriamo – lo auguriamo a coloro che sono al lavoro in questa direzione – che i regolamenti siano scritti nel modo chiaro e più omogeneo possibile, che vi sia un coordinamento effettivo tra il lavoro di coloro che stanno stendendo i Servizi, che le risorse – così come è riportato nell'ordine del giorno che il Governo, sia pure con delle limature, ha accolto – siano finalmente adeguate, perché non è possibile che i Servizi operino per il 2007 con la metà delle risorse del 2006; infine, che cessi questo alone di sospetto nei confronti delle strutture nel loro insieme, che non possono essere indebitamente giudicate in modo negativo per comportamenti eventualmente illeciti di singoli appartenenti ai Servizi stessi. L'approvazione di questa legge è anche l'occasione per esprimere gratitudine a tutti coloro che nei Servizi hanno ben operato fino a questo momento, garantendo un'adeguata prevenzione dai rischi per la sicurezza dell'Italia. (*Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Malan, Pastore e Sinisi*).

DIVINA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LNP*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole anche da parte del Gruppo Lega Nord Padania.

Abbiamo seguito la vicenda della riforma, la cui esigenza parte addirittura dal lontano 1977, allorquando l'emerito presidente Cossiga era ministro dell'interno.

Giudichiamo positivo che non si sia completamente stravolto il sistema operativo, la base organica portante: prima essa era divisa tra esteri e controspionaggio, che facevano riferimento alla Difesa, l'ex SISMI, e l'altro Servizio che faceva perno sull'Interno, il SISDE; adesso nella sostanza le due Agenzie ricalcano l'incardinamento precedente.

Non vi è dubbio che tutto quello che è successo anche in tempi abbastanza recenti – deviazioni, ingerenze, scandali che hanno toccato i Servizi, rivelazioni abbastanza scottanti – ha dettato la necessità anche di una accelerazione della riforma, che è condivisibile per due motivi.

Innanzitutto vi è un maggior controllo governativo sui Servizi, ma – c'è anche un contraltare – anche maggiori poteri ispettivi da parte del Parlamento sulle attività sia governative che dei Servizi. Non era male per noi nemmeno quel tentativo che si esperì sotto il Governo Berlusconi; peccato che ci fu un'*impasse* perché anche in quel caso due Ministri, della difesa e dell'interno, non riuscirono a trovare la quadra.

Questo provvedimento ha già dimostrato di essere ragionevole. Lo dimostra il fatto che quasi 500 deputati lo abbiano approvato. Sembra che gli unici a non approvarlo alla Camera siano stati i deputati della Rosa nel Pugno. Ad avviso di questo Gruppo la legge avrebbe pregiudicato in futuro la libertà di stampa. Non vi è dubbio che quando si pongono questioni di segreto di Stato è inevitabile che esse confliggano con i principi di libertà e di divulgazione di certi atti.

Condividiamo l'impostazione delle due agenzie che rispondono direttamente al Presidente del Consiglio, il quale potrebbe, se lo richiede, trovare anche una forma di autorità delegata, un Ministro, al quale delegare le competenze che, ricordo, sono sostanzialmente due. Due sono le funzioni che incardina il *Premier* nei confronti dei Servizi: la prima è rappresentata dalla possibilità di opporre e di apporre il segreto di Stato; documenti ed atti dovrebbero poter subire questa procedura speciale secondo la quale per 15 anni non dovrebbero essere resi pubblici, salvo la necessità di prorogare per altri 15 anni questa copertura.

La seconda funzione è rappresentata dalla possibilità, sempre in capo al *Premier*, di fornire una causa di giustificazione. Non vi è dubbio che vi sono alcune operazioni speciali che è necessario che non finiscano sui giornali perché, con tutta la buona volontà, ciò che è accaduto, il fatto che un magistrato abbia messo in fila una serie di agenti segreti che operano in ambienti estremamente a rischio, è stato un po' come mettere tutto in pasto al sistema del controspionaggio, a questo punto, dei Paesi canaglia che si stanno tentando di monitorare; metterli addirittura su una sorta di libro bianco e fornirlo ai nostri avversari sarebbe poco rispettoso per l'impegno che si richiede a questo tipo di agenti.

Cosa avremmo voluto noi e che invece non è stato inserito nel disegno di legge? Avremmo voluto fosse previsto l'obbligo di informazione a carico del Governo nei confronti dei Presidenti delle Regioni nel momento in cui si dovessero verificare dei fatti e le stesse Regioni fossero minacciate nel contingente. Spiace, perché sarebbe stata l'occasione per un buon coinvolgimento dei territori nell'attività complessiva dei Servizi di sicurezza di questo Paese.

Per tutto il resto la Lega esprime parere favorevole.

MALAN (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI*). Signor Presidente, i senatori di Forza Italia voteranno a favore di questo provvedimento, che è frutto di un positivo lavoro svolto in Commissione e in Aula. Ringrazio in particolare i relatori, senatori Pastore e Sinisi, che hanno consentito di pervenire ad un testo che sicuramente razionalizza e rende più efficaci quegli strumenti fondamentali per la sicurezza dello Stato che sono, per l'appunto, i Servizi di sicurezza.

Il provvedimento offrirà strumenti migliori sia di azione, sia di controllo, sia di tutela rispetto a queste attività.

Formulo l'auspicio che, una volta approvato il provvedimento, vi sia da tutte le parti in causa un senso di responsabilità, che è doveroso quando si tratta – come in questo caso – di tutelare la sicurezza dello Stato, dei cittadini e dunque di coloro che lavorano in questo delicato settore. Vi dev'essere questo senso di responsabilità da parte di tutti, anche da parte del Presidente del Consiglio, chiunque sarà ora e nel futuro, al quale fanno capo parecchie responsabilità; vi sarà bisogno del senso di responsabilità della direzione e di tutto il personale dei Servizi di sicurezza, dell'organo parlamentare di controllo, delle Forze di polizia e della magistratura, che saranno chiamate ad una leale e positiva collaborazione.

Non si tratta di un campo di scontro per far avanzare la propria parte politica, ma si tratta di tutelare la sicurezza dei cittadini e dello Stato. È un settore importante della nostra vita pubblica e quotidiana, che giustamente ha trovato l'accordo qui, in Parlamento. L'importante è che l'accordo volto al bene pubblico continui nell'applicazione di questa legge: sarà molto difficile, ma ancora più importante. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Sinisi*).

PISANU (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PISANU (*FI*). Signor Presidente, mio malgrado, devo differenziare il mio voto da quello del mio Gruppo. Sulla base di una conoscenza non superficiale e a tratti anche dolorosa dei fatti, ho sempre sostenuto la necessità di una riforma radicale dei nostri Servizi di informazione e di sicurezza che ci portasse ad un Servizio unico impostato su due branche e sottoposto direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Ancora oggi sono convinto che in tal modo saremmo arrivati a Servizi più agili, più efficaci, meno costosi e più controllabili. Inoltre, nella concreta attuazione di una riforma siffatta, avremmo potuto più agevolmente rimuovere sovrastrutture, incrostazioni, ruggini che si sono accumulate negli anni e che purtroppo sono state causa di inconvenienti diversi e anche di gravi rischi.

Riconosco che il testo che ci accingiamo a votare contiene significative e positive innovazioni, frutto – come ha poc'anzi evidenziato il collega Malan – del buon lavoro svolto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica; tuttavia le ragioni che ho appena evocato e un dovere evidente di coerenza mi impediscono di esprimere un voto favorevole.

Pertanto, non parteciperò alla votazione. (*Applausi del senatore Morando*).

BIANCO (*Ulivo*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO (*Ulivo*). Signor Presidente, colleghi, all'indomani dell'11 settembre di sei anni fa, il Comitato parlamentare di controllo sui Servizi di informazione e sicurezza del nostro Paese approvò, rapidamente e all'unanimità, un documento in cui venivano tracciate le linee di quella che fu ritenuta immediatamente una riforma indispensabile. Rispetto al nuovo terrorismo internazionale, cioè alla forma di guerra del XXI secolo, era chiaro ed evidente che lo strumento di gran lunga più efficace era l'*intelligence*. Appariva ormai chiaro al nostro Paese (ma lo era, per la verità, già nella legislatura precedente inaugurata nel 1996) che lo strumento della *intelligence* italiana mostrava tutto il peso degli anni. Come fatto anche da altri colleghi, anche io ricordo che sono passati 30 anni da quando fu varato l'assetto attuale della *intelligence* italiana.

Soprattutto, era evidente il mutamento radicale del contesto. L'*intelligence* del nostro Paese faceva parte di un contesto internazionale nell'ambito della NATO e aveva come avversari i Paesi del Patto di Varsavia. Il contesto era radicalmente e profondamente mutato. Occorreva, da un canto, dare più efficacia all'azione dell'*intelligence* e, contestualmente, alzare la capacità di controllo, anzitutto parlamentare, sul lavoro di questa.

La vecchia legge è oggi superata, a partire dal superamento del dualismo tra servizio militare e civile, ripartizione chiaramente frutto del passato contesto. È eliminata la doppia dipendenza dal Ministero della difesa e da quello dell'interno e, sostanzialmente, la responsabilità è affidata alla Presidenza del Consiglio.

Sono introdotte le garanzie funzionali, così fortemente richieste dagli operatori, che nel passato sistema erano di fatto attuate con lo strumento improprio della opposizione del segreto di Stato per impedire che operatori della *intelligence* potessero essere condannati per avere espletato funzioni comunque attinenti al loro servizio.

È introdotto un più efficace controllo parlamentare, e noi siamo assolutamente convinti che, per evitare deviazioni e usi impropri in una materia così delicata, lo strumento più efficace sia proprio il controllo parlamentare. È, infine, limitata nel tempo la durata del segreto di Stato, e questo consentirà al nostro Paese, anche rapidamente, di conoscere la verità su vicende alle quali non è più necessario opporre tale segreto.

Per queste ragioni, il Gruppo dell'Ulivo esprime un giudizio positivo sulla legge. Però, io presto molta attenzione a quanto detto dal collega Pisanu e, personalmente, lo condivido. Secondo quanto da lui affermato, sarebbe stato possibile immaginare e forse fra qualche tempo sarà possibile compiere un ulteriore passo nella razionalizzazione dell'*intelligence*; si potrà arrivare, io penso, ad un Servizio unico, con diverse agenzie specializzate al proprio interno. Comunque, la legge che ci accingiamo a votare oggi è un passo avanti molto positivo e per questa ragione noi votiamo convintamente a favore.

Signor Presidente, vorrei infine sottolineare il particolare valore assunto, anche in un clima di forte contrapposizione tra maggioranza e opposizione, dalla circostanza che su questa legge tanto alla Camera quanto al Senato sia possibile trovare le ragioni di un bipolarismo intelligente e

temperato, che ci consente di poter votare su fattori di grande rilievo e importanza, come quelli della sicurezza, con un voto praticamente unanime anche da parte del Senato. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

RAMPONI (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

RAMPONI (*AN*). Signor Presidente, coerentemente con quanto da me detto durante la giornata e in dissenso da quanto deciso dal mio Gruppo, mi asterrò dal voto.

SINISI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINISI, *relatore*. Signor Presidente, ringrazio il presidente Bianco, nella sua qualità di Presidente della 1^a Commissione, gli uffici che hanno fornito il supporto tecnico e documentale, il collega Pastore, con il quale abbiamo dimostrato la possibilità di lavorare insieme nel realizzare nuove istituzioni dello Stato, e tutti i colleghi che hanno fornito il loro sostegno e il loro contributo, anche critico, ma sempre utile.

PRESIDENTE. Per evitare che il collega Pastore si alzi, ringrazierò io il senatore Sinisi. La Presidenza esprime il suo ringraziamento ai relatori ed anche al Governo che ha seguito con grande attenzione l'*iter* parlamentare di questo provvedimento.

Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge n. 1335 nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 68, 139, 246, 280, 328, 339, 360, 367, 765, 802, 972, 1190 e 1203.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi informo che, tenendo conto delle diverse richieste avanzate dai Gruppi del Senato in merito agli incendi che – come sapete – hanno devastato una parte del nostro territorio soprattutto del Sud e hanno fatto, purtroppo, anche delle vittime, il Governo verrà a riferire in Senato nella seduta pomeridiana di oggi che per tale motivo viene anticipata alle ore 16.

Dopo l'intervento del Governo sarà data la parola ad un rappresentante per ciascun Gruppo per non più di cinque minuti.

Dunque, la seduta pomeridiana di oggi sarà anticipata alle ore 16 ed in apertura il Governo riferirà sulla vicenda drammatica relativa agli incendi.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

MORSELLI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORSELLI (AN). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta ad un'interrogazione che, a dire il vero, non è molto datata perché è stata annunciata nel corso della seduta di giovedì scorso ma, di solito, il Governo fornisce delle risposte bibliche.

È un'interrogazione che riguarda la banca Italease. Oggi tutti i giornali (ormai da una settimana tutti i giorni) illustrano una situazione inquietante per quanto riguarda questa banca. Addirittura, ci informano che tutto il consiglio di amministrazione è stato sciolto dalla Banca d'Italia, un consiglio di amministrazione dove siedono i più importanti banchieri d'Italia.

Poiché in questa interrogazione sollecitavo il Governo affinché rendesse noti i suoi intendimenti e lo stato dell'arte, ora credo sia più che mai doveroso sollecitare una risposta per gli elementi e le notizie inquietanti che quotidianamente ci vengono forniti e che coinvolgono migliaia di clienti che si vedono messi quasi sul lastrico.

Mi permetto pertanto, signor Presidente, di sollecitare la sua cortesia per far sì che l'interrogazione 4-02438, annunciata nella seduta n. 198 del 19 luglio ultimo scorso, possa avere una risposta abbastanza tempestiva. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. La Presidenza farà tutto quello che è possibile perché sia anticipata la risposta a tale interrogazione.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione, interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16 anziché alle ore 16,30, con l'ordine del giorno così come integrato.

La seduta è tolta (*ore 13,25*)

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (1335)

ORDINI DEL GIORNO

G100

MANTOVANO, SAPORITO

V. testo 2

Il Senato,

premesso che la Legge Finanziaria per il 2007 contiene sensibili riduzioni di risorse finanziarie per i bilanci dei Servizi di informazione e di sicurezza;

rilevato che il pesante ridimensionamento del *budget* ha determinato una corrispondente riduzione delle possibilità operative del personale dei Servizi, come riferito dai loro responsabili nelle sedi competenti, e aumenta le difficoltà concrete, traducendosi in una contrazione delle unità e della possibilità di svolgere tale fondamentale funzione di sicurezza;

ritenuto che la Legge Finanziaria per il 2008 dovrà ripristinare un livello accettabile di risorse, che a tal fine appare necessario che il Documento di programmazione economica e finanziaria contenga degli orientamenti chiari in tale direzione, oggi assenti, e che infine vi sia già qualche intervento immediato, teso a fare fronte a esigenze indilazionabili;

impegna il Governo

a ripristinare le risorse per il funzionamento dei Servizi di informazione e di sicurezza quanto meno ai livelli previsti dalle Leggi finanziarie antecedenti a quella per il 2007, e a rettificare in tal senso gli orientamenti contenuti nel Documento di programmazione economica e finanziaria, in vista della predisposizione della Legge finanziaria per il 2008.

G100 (testo 2)

MANTOVANO, SAPORITO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

ritenuto che la Legge Finanziaria per il 2008 dovrà assicurare un livello adeguato di risorse, che a tal fine appare necessario che il Documento di programmazione economica e finanziaria contenga degli orientamenti chiari in tale direzione e che infine vi sia già qualche intervento immediato, teso a fare fronte a esigenze indilazionabili,

impegna il Governo

a garantire adeguate risorse per il funzionamento dei Servizi di informazione e di sicurezza già nel Documento di programmazione economica e finanziaria, in vista della predisposizione della Legge finanziaria per il 2008.

(*) Accolto dal Governo.

G101

MANTOVANO, SAPORITO

V. testo 2

Il Senato,

premesso che le più recenti indagini in tema di terrorismo interno hanno fatto emergere pericolose contiguità fra aree dell'antagonismo, ambienti propriamente eversivi e rigurgiti di brigatismo rosso;

rilevato che emerge continuità fra antico e attuale brigatismo, come è confermato, fra l'altro, dal rinvenimento - nella disponibilità di soggetti tratti in arresto in esecuzione di provvedimenti cautelari personali per fatti di terrorismo - di armi adoperate per attentati consumati negli anni '70;

ricordato che gli elementi di preoccupazione crescono in relazione alle scarcerazioni, a causa della conclusione della espiazione della pena, di personaggi condannati per terrorismo negli anni '70, che mai hanno preso le distanze da quelle scelte sciagurate, e anzi in qualche caso hanno manifestato adesione a episodi criminali più recenti, come gli omicidi del prof. D'Antona e del prof. Biagi;

ritenuta la necessità che i Servizi di informazione e di sicurezza intensifichino, con adeguata dotazione di strumenti operativi, la propria attività informativa e di prevenzione sul terreno del terrorismo interno;

impegna il Governo

a confermare, nell'ambito dell'indirizzo politico sui temi della sicurezza, la necessità che i Servizi di informazione e sicurezza continuino a svolgere, e anzi intensifichino, l'attività informativa e di prevenzione sul

fronte del terrorismo interno, con particolare attenzione alle aree di contiguità e ai soggetti per i quali sono in corso scarcerazioni.

G101 (testo 2)

MANTOVANO, SAPORITO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo

a confermare, nell'ambito dell'indirizzo politico sui temi della sicurezza, la necessità che i Servizi di informazione e sicurezza continuino a svolgere, e anzi intensifichino, l'attività informativa e di prevenzione sul fronte del terrorismo interno, con particolare attenzione alle aree di contiguità e ai soggetti per i quali sono in corso scarcerazioni.

(*) Accolto dal Governo.

G102

MANTOVANO, SAPORITO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che di recente autorevoli responsabili del sistema della sicurezza – da ultimo, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri – hanno richiamato l'attenzione sul rischio di attività terroristica di matrice islamica, che interessa il territorio nazionale;

rilevato che emergono aree di contiguità fra reclutamento, indottrinamento e addestramento di soggetti destinati a svolgere attività terroristica e luoghi di predicazione di violenza, fra i quali anche moschee;

ritenuta la necessità che i Servizi di informazione e di sicurezza intensifichino, con adeguata dotazione di strumenti operativi, la propria attività informativa e di prevenzione sul terreno del terrorismo di matrice islamica;

impegna il Governo

a confermare, nell'ambito dell'indirizzo politico sui temi della sicurezza, la necessità che i Servizi di informazione e sicurezza continuino a svolgere, e anzi intensifichino, l'attività informativa e di prevenzione sul fronte del terrorismo di matrice islamica, con particolare attenzione alle aree di contiguità.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

STRUTTURA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE
PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Approvato con un emendamento

(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri)

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva:

a) l'alta direzione e la responsabilità generale della politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;

b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato;

c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato;

d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o più vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;

e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di sicurezza;

f) la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30.

2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri determina i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emana le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle politiche dell'informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

EMENDAMENTI

1.200

TIBALDI

Improcedibile

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «direttori generali» aggiungere le altre: «e delle figure di dirigente di prima fascia».

1.201

TIBALDI

Improcedibile

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «vice direttori» aggiungere le altre: «e delle figure di dirigente di prima fascia».

1.202

BRUTTI Massimo

Approvato

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: «servizi di sicurezza» con le seguenti: «servizi di informazione per la sicurezza».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f) e agli articoli da 2 a 46, sostituire ovunque ricorrano le parole: «servizi di sicurezza» con le seguenti: «servizi di informazione per la sicurezza».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica)

1. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

2. Ai fini della presente legge, per «servizi di sicurezza» si intendono l'AISE e l'AISI.

EMENDAMENTO

2.2

RAMPONI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «dall'Autorità» fino a: «istituita» con le seguenti: «dal Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato» e sopprimere le parole da: «dall'Agenzia informazioni» fino alla fine del comma.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 3 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Autorità delegata)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati «Autorità delegata».

2. L'Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri a norma della presente legge.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dall'Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non è richiesto il parere del Consiglio dei ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.

EMENDAMENTI

3.1

RAMPONI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Il Presidente del Consiglio nomina un Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato cui compete la guida, il coordinamento e il controllo delle attività del DIS, delegandogli le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è costantemente informato dall'Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non è richiesto il parere del Consiglio dei ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato.».

3.2

SAPORITO, MATTEOLI, MANTICA, NANIA, TOFANI, COLLINO, RAMPONI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «ad un Ministro senza portafoglio».

Conseguentemente sostituire la parola: «denominati» con la parola: «denominato».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato con un emendamento

(Dipartimento delle informazioni per la sicurezza)

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nelle analisi e nelle attività operative dei servizi di sicurezza.

3. Il DIS svolge i seguenti compiti:

a) coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri;

b) è costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza;

c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI;

d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;

e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche;

f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;

g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attività dei servizi di sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;

h) sentiti l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;

i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il re-

golamento di cui al comma 7. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di sicurezza;

l) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto;

m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;

n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle forze di polizia, ai sensi delle lettere *c)* ed *e)* del comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria competente. L'autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa.

5. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o più vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei ministri.

7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento.

8. Il regolamento previsto dal comma 7 istituisce l'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera *i)*, attuando i seguenti criteri:

a) agli ispettori è garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo;

b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso;

c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un'adeguata formazione;

d) non è consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di sicurezza;

e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di sicurezza e presso il DIS; possono altresì acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.

EMENDAMENTI

4.1

RAMPONI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento dell'informazione per la sicurezza dello Stato, di seguito denominato «Dipartimento», con il compito di assicurare l'organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dell'attività di informazione per la sicurezza dello Stato. Il Dipartimento è costituito da:

- a) un comitato esecutivo di guida e coordinamento;
- b) una unità centrale;
- c) l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE);
- d) l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

2. L'ordinamento del Dipartimento e le eventuali successive variazioni sono definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Al Dipartimento di cui al comma 1 è preposto un Sottosegretario di Stato.

4. Il Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato, avvalendosi degli i organi indicati al comma 1, svolge i seguenti compiti:

a) coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dall'AISE e dall'AISI;

b) è costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza;

c) elabora analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;

d) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;

e) elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;

f) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con apposito regolamento. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche per disposizione del Sottosegretario di Stato per l'informazione alla sicurezza dello Stato, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di sicurezza;

g) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto;

h) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;

i) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.

5. Il regolamento previsto dalla lettera *e)* del comma 4 istituisce altresì l'ufficio ispettivo di cui alla medesima lettera *e)*, attuando i seguenti criteri:

a) agli ispettori è garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo;

b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso;

c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un'adeguata formazione;

d) non è consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di sicurezza;

e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di sicurezza e presso l'Unità Centrale.»

4.4

SAPORITO, RAMPONI, COLLINO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3».

4.3

SAPORITO, RAMPONI, COLLINO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del» con le seguenti: «conferire unitarietà al».

4.200

TIBALDI

Ritirato

Al comma 3, lettera a) sopprimere le parole: «, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri».

4.5

SAPORITO, RAMPONI, COLLINO

Respinto

Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: «è costantemente informato» con le seguenti: «è informato senza ritardo».

4.201

TIBALDI

Ritirato

Al comma 3, lettera c) sopprimere le parole: «ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa,».

4.202

NIEDDU

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) riceve dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno e dal Ministro della difesa gli elementi di rispettiva competenza ai fini della predisposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri della pianificazione generale delle attività dell'AISE e dell'AISI in esecuzione degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza elaborati dal CISR;».

4.203

NIEDDU

Ritirato

All'articolo 4, comma 3, lettera e), dopo le parole: «l'AISI», aggiungere le seguenti: «, le Forze armate».

4.6

SAPORITO, RAMPONI, COLLINO

Respinto

Al comma 3, lettera g) sostituire la parola: «d'intesa» con la seguente: «congiuntamente».

4.2

SAPORITO, RAMPONI, COLLINO

Ritirato e trasformato G4.101

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) esercita la vigilanza sull'operato dell'AISE e dell'AISI, in relazione ai criteri dettati dal decreto legislativo 286 del 1999. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di sicurezza;».

4.204

CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO CALIPARI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 4.208, 4.209 e 4.211, nell'odg G4.100

Al comma 3, lettera i), sopprimere le parole da: «Per tale finalità,» fino alle parole: «nell'ambito dei servizi di sicurezza».

4.205

TIBALDI

Ritirato

Al comma 6, sopprimere le parole: «, sentito il direttore generale del DIS,» e le parole: «il direttore generale affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei ministri».

4.206

MANTOVANO

Respinto

Al comma 6 sopprimere le parole da: «il direttore generale affida» fino alla fine del comma; conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nella struttura del DIS è istituito un Consiglio per il personale, composto da quattro membri, di cui due indicati dal CISR fra i propri componenti e due dai Presidenti delle Camere fra i propri componenti, col compito di verificare la correttezza dei sistemi di reclutamento e della gestione del personale. I direttori dei servizi di sicurezza propongono al Consiglio per il personale la nomina dei Capi dipartimento e dei relativi Vice-capi».

4.207

I RELATORI

Approvato

Al comma 8, sostituire l'alinea, con il seguente:

«8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti criteri:».

4.208

CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO CALIPARI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 4.204, 4.209 e 4.211, nell'odg G4.100

Al comma 8, sostituire le parole: «Il regolamento previsto dal comma 7 istituisce l'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i),» con le seguenti: «Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente le norme relative alla istituzione, all'ordinamento e all'organizzazione di un ufficio ispettivo, con il fine di esercitare i controlli di cui alla lettera i) del comma 3 e».

4.209

CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO CALIPARI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 4.204, 4.208 e 4.211, nell'odg G4.100

Al comma 8, lettera d), dopo le parole: «ai servizi di sicurezza» inserire le seguenti: «né dai servizi di sicurezza all'ufficio ispettivo, se non dopo almeno dieci anni».

4.210

TIBALDI

Ritirato

Al comma 8, lettera e), sopprimere le parole: «, tramite il direttore generale del DIS,».

4.211

CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO CALIPARI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 4.204, 4.208 e 4.209, nell'odg G4.100

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'ufficio ispettivo può svolgere, nell'ambito delle competenze definite con il predetto decreto legislativo, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di sicurezza».

ORDINI DEL GIORNO

G4.100 (testo 2) (già emm. 4.204, 4.208, 4.209, 4.211)

CASSON

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che per la prima volta viene istituito un ufficio ispettivo all'interno dei servizi di sicurezza italiani;

ritenuta la peculiarità e la delicatezza di un organismo avente tale natura;

ritenuto indispensabile che il Parlamento sia tenuto al corrente della organizzazione e delle attività di questo ufficio ispettivo, per ragioni di trasparenza e di sicurezza democratica,

impegna il Governo nell'adozione del Regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i), e commi 6 e 7, a prevedere forme di selezione chiara e trasparente, che garantiscano capacità professionali e morali, che tengano in considerazione gli incarichi in precedenza svolti, in modo da evitare conflitti di interessi, contrasti istituzionali o rischi di copertura in fase di accertamento;

impegna altresì il Governo a rendere noto **al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica** il Regolamento in questione e ad istituire appositi meccanismi a garanzia della indipendenza e autonomia di giudizio dell'ufficio ispettivo anche rispetto al DIS, ex articolo 4, comma 7, lettera a).

(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le seguenti: «al Parlamento il».

G4.101 (già em. 4.2)

SAPORITO, RAMPONI, COLLINO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

invita il Governo ad adottare, per quanto compatibili, nell'attività di vigilanza del DIS sulle Agenzie, i criteri di cui al decreto legislativo n. 286/1999.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica dell'informazione per la sicurezza.

2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dall'Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario del Comitato.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, i direttori dell'AISE e dell'AISI, nonché altre autorità civili e militari di cui di volta in volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.

EMENDAMENTI

5.1

RAMPONI

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.2

Al comma 3, sostituire le parole: «dall'Autorità delegata ove istituita» con le seguenti: «dal Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».

5.2

RAMPONI

Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1

*Al comma 4, sostituire le parole: «del DIS» con le seguenti: «del-
l'Unità Centrale».*

5.200

TIBALDI

Ritirato

*Al comma 5, sopprimere le parole: «i direttori dell'AISE e del-
l'AISI».*

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 5****5.0.2**

RAMPONI

Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Compiti, attribuzioni e composizione del comitato esecutivo)

1. Il comitato esecutivo di guida e coordinamento, di seguito denomi-
nato "comitato esecutivo" è la sede di definizione:

- a) del quadro della situazione generale relativa alla informazione per la sicurezza dello Stato e del suo controllo;*
- b) delle linee di programma dell'attività operativa in funzione degli sviluppi della situazione generale;*
- c) dei bilanci preventivi e consuntivi di spesa;*
- d) delle direttive operative e di gestione del Dipartimento riferite al personale, alle risorse finanziarie ed alle infrastrutture;*
- e) del coordinamento con gli altri organi dello Stato;*
- f) del coordinamento con i servizi di informazione e sicurezza degli altri Stati;*
- g) delle operazioni di rilievo condotte dall'AISE e dall'AISI.*

2. Il comitato esecutivo è presieduto dal Sottosegretario ed è composto dai direttori dell'AISE e dell'AISI e dal direttore dell'Unità Centrale di cui all'articolo 6. Il direttore dell'Unità Centrale è segretario del comitato esecutivo».

5.0.3

RAMPONI

Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Compiti e attribuzioni dell'unità centrale)

1. L'unità centrale è l'organo di supporto alla attività del comitato esecutivo. Essa ha le seguenti competenze:

a) mantiene aggiornato il quadro della situazione in funzione del flusso informativo prodotto dall'AISE e dall'AISI;

b) assicura la diramazione ai Ministeri competenti delle informazioni di specifico interesse;

c) assicura la guida, il coordinamento e il controllo delle attività relative al personale, alla gestione logistica ed alla gestione amministrativa di carattere comune per tutto il Dipartimento;

d) cura la messa a punto del progetto di bilancio preventivo e il consuntivo di spesa del Dipartimento, e gestisce la parte di propria competenza;

e) è l'organo centrale di sicurezza per la tutela del segreto di Stato.

2. L'unità centrale è retta da un direttore nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato. L'unità centrale assume anche l'incarico di Autorità nazionale per la sicurezza».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Agenzia informazioni e sicurezza esterna)

1. È istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), alla quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall'estero.

2. Spettano all'AISE inoltre le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.

3. È, altresì, compito dell'AISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.

4. L'AISE può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con l'ASIS, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.

5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.

6. L'AISE informa tempestivamente e con continuità il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno per i profili di rispettiva competenza.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE, scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.

8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o più vice direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia.

10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE sono disciplinati con apposito regolamento.

EMENDAMENTI

6.1

RAMPONI

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.2

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 8 sostituire le parole da: «o all'Autorità delegata» fino a: «presenta al CIRS, per il tramite del Direttore Generale del DIS» con le seguenti: «o al Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato; presenta al CISR tramite il Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».

6.2

MANTOVANO

Respinto

Al comma 6, sostituire la parola: «tempestivamente» con l'altra: «con immediatezza».

6.3

MANTOVANO

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine: «delle notizie, comunque acquisite, di interesse operativo».

6.200

TIBALDI

Improcedibile

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca uno o più vice direttori e le figure di dirigente di prima fascia».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Agenzia informazioni e sicurezza interna)

1. È istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), alla quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.

2. Spettano all'AISI le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.

3. È, altresì, compito dell'AISI individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.

4. L'AISI può svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che la stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.

5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.

6. L'AISI informa tempestivamente e con continuità il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per i profili di rispettiva competenza.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.

8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o più vice direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia.

10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI sono disciplinati con apposito regolamento.

EMENDAMENTI

7.1

RAMPONI

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.2

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «il direttore generale del DIS» con le seguenti: «il Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».

7.3

MANTOVANO

Respinto

Al comma 6 sostituire la parola: «tempestivamente» con la seguente: «con immediatezza».

7.4

MANTOVANO

Respinto

Al comma 6 aggiungere, in fine: «, delle notizie, comunque acquisite, di interesse operativo».

7.2

RAMPONI

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.2

Al comma 8 sostituire le parole: «o all'Autorità delegata, ove istituita» con le seguenti: «o al Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».

7.200

TIBALDI

Improcedibile

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca uno o più vice direttori e le figure di dirigente di prima fascia».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**Art. 8.****Approvato**

(Esclusività delle funzioni attribuite al DIS, all'ASIE e all'AISI)

1. Le funzioni attribuite dalla presente legge al DIS, all'AISE e all'AISI non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio.

2. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS) svolge esclusivamente compiti di carattere tecnico militare e di polizia militare, e in particolare ogni attività informativa utile al fine della tutela dei presidi e delle attività delle Forze armate all'estero, e non è parte del Sistema di informazione per la sicurezza. Il RIS agisce in stretto collegamento con l'AISE secondo la disciplina regolamentare approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

8.1

RAMPONI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni attribuite dalla presente legge agli organi del sistema di informazione per la sicurezza non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio».

8.200

CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatte salve le competenze degli organismi di polizia investigativa e o giudiziaria».

8.2

SAPORITO, MATTEOLI, MANTICA, NANIA, TOFANI, COLLINO, RAMPONI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la parola: «tecnico».

8.201

NIEDDU

Ritirato

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «delle attività delle Forze armate» sopprimere le seguenti: «all'estero»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «in stretto collegamento con l'AISE» sono aggiunte le seguenti: «e l'AISI».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO II

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 9.

Approvato

(Tutela amministrativa del segreto e nulla osta di sicurezza)

1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato e alle classifiche di segretezza di cui all'articolo 42.

2. Competono all'UCSe:

a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;

b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza di cui all'articolo 42, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale;

c) il rilascio e la revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS), previa acquisizione del parere dei direttori dei servizi di sicurezza e, ove necessario, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno;

d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS.

3. Il NOS ha la durata di cinque anni per la classifica di segretissimo e di dieci anni per le altre classifiche di segretezza indicate all'articolo 42, fatte salve diverse disposizioni contenute in trattati internazionali ratificati dall'Italia. A ciascuna delle classifiche di segretezza corrisponde un distinto livello di NOS.

4. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità di notizie, documenti, atti o cose classificate ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonché di rigoroso rispetto del segreto.

5. Al fine di consentire l'accertamento di cui al comma 4, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l'UCSe per l'acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi degli articoli 12 e 13.

6. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l'UCSe può revocare il NOS se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico del soggetto interessato.

7. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 7, disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 4 del presente articolo, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 6, in modo tale da salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.

8. I soggetti interessati devono essere informati della necessità dell'accertamento nei loro confronti e possono rifiutarlo, rinunciando al NOS e all'esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto.

9. Agli appalti di lavori e alle forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l'UCSe, al Presidente del Consiglio dei ministri l'autorizzazione alla segretezza, indicandone i motivi. Contestualmente all'autorizzazione, l'UCSe trasmette al soggetto appaltante l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS.

11. Il dirigente preposto all'UCSe è nominato e revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità delegata, ove istituita, sentito il direttore generale del DIS. Il dirigente presenta annualmente al direttore generale del DIS, che informa il Presidente del Consiglio dei ministri, una relazione sull'attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza dell'organizzazione e delle procedure adottate dall'Ufficio ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantirne la correttezza e l'efficienza. La relazione è portata a conoscenza del CISR.

EMENDAMENTI

9.1

RAMPONI

Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1

Al comma 1 sostituire le parole da: «è istituito» fino a: «comma 7» con le seguenti: «è istituito nell'ambito dell'Unità Centrale».

9.2

RAMPONI

Respinto

Al comma 7 sostituire le parole: «Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 7», con le seguenti: «Apposito regolamento emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».

9.3

RAMPONI

Precluso dalla reiezione degli emm. 2.2 e 4.1

Al comma 11 sostituire le parole: «dell'Autorità delegata, ove istituita, sentito il direttore generale del DIS» con le seguenti: «del Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato, sentito il Direttore Generale dell'Unità Centrale».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Ufficio centrale degli archivi)

1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, l'Ufficio centrale degli archivi, al quale sono demandate:

- a) l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi dei servizi di sicurezza e del DIS;
- b) la gestione dell'archivio centrale del DIS;

c) la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione dei citati archivi;

d) la conservazione, in via esclusiva, presso appositi archivi storici, della documentazione relativa alle attività e ai bilanci dei servizi di sicurezza, nonché della documentazione concernente le condotte di cui all'articolo 17 e le relative procedure di autorizzazione.

2. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 7, definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio centrale degli archivi, le procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'Archivio centrale dello Stato.

EMENDAMENTO

10.1

RAMPONI

Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1

Al comma 1, alinea e alla lettera a) sostituire le parole: «del DIS» con le seguenti: «dell'Unità Centrale».

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato con un emendamento

(Formazione e addestramento)

1. È istituita nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, la Scuola di formazione con il compito di assicurare l'addestramento, la formazione di base e continuativa e l'aggiornamento del personale del DIS e dei servizi di sicurezza.

2. La Scuola ha una direzione della quale fanno parte, oltre a rappresentanti dei Ministeri interessati, esponenti qualificati dei centri di eccellenza universitari nei settori di interesse.

3. Il direttore generale del DIS, i direttori dei servizi di sicurezza e il direttore della Scuola definiscono annualmente i programmi di formazione in relazione alle esigenze operative dei servizi di sicurezza, ai mutamenti dello scenario internazionale e all'evoluzione del quadro strategico internazionale.

EMENDAMENTI

11.1

RAMPONI

Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1

Al comma 1 sostituire le parole: «del DIS» con le seguenti: «dell'Unità Centrale».

11.2

RAMPONI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «dei Ministeri interessati,» inserire le seguenti: «esperti dei Servizi di Sicurezza dei diversi settori professionali,».

11.200

MANTOVANO, VILLECCO CALIPARI

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il regolamento della Scuola definisce modalità e periodi di frequenza della Scuola medesima, in relazione agli impieghi nell'ambito del Sistema e alle esperienze di lavoro svolto in precedenza».

ARTICOLI 12 E 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia)

1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle forze di polizia, ai sensi delle lettere *c*) ed *e*) dell'articolo 4, comma 3, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria competente. L'autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa.

3. Il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, istituito presso il Ministero dell'interno, fornisce ogni possibile cooperazione al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica per lo svolgimento dei compiti a questo affidati dalla presente legge.

Art. 13.

Approvato

(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità)

1. Il DIS, l'AISE e l'AISI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tale fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca.

2. Con apposito regolamento, adottato previa consultazione con le amministrazioni e i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso del DIS, dell'AISE e dell'AISI agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali.

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo le parole: «ordinamento costituzionale» sono inserite le seguenti: «o del crimine organizzato di stampo mafioso».

4. Per i dati relativi alle comunicazioni si applica l'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

EMENDAMENTI

13.1

RAMPONI

Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1

Al comma 1 sostituire le parole: «il DIS» con le seguenti: «l'Unità Centrale».

13.4

MANTOVANO

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «possono corrispondere» con la parola: «corrispondono».

13.5

MANTOVANO

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «possono in particolare stipulare convenzioni» con le parole: «stipulano convenzioni».

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 14 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato con un emendamento

(Introduzione dell'articolo 118-bis del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 118 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 118-bis. - (*Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri*). – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può richiedere all'autorità giudiziaria competente, anche in

deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza e, in particolare, per le esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3.

3. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata».

EMENDAMENTI

14.1

RAMPONI

Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1

Al comma 1, capoverso 118-bis, apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire le parole: «del Direttore Generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza» con le seguenti: «del Direttore dell'Unità Centrale»;

al comma 3, sostituire le parole: «dal Direttore Generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza» con le seguenti: «dal Direttore dell'Unità Centrale e dai Direttori dei Servizi».

14.200

I RELATORI

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 118-bis», nel comma 1, sopprimere le parole: «sue funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza e, in particolare per le».

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 15 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato con un emendamento

(Introduzione dell'articolo 256-bis del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 256-bis. - *(Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell'autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di sicurezza).* – 1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei servizi di sicurezza, presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorità giudiziaria indica nell'ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, i documenti, gli atti e le cose oggetto della richiesta.

2. L'autorità giudiziaria procede personalmente sul posto all'esame dei documenti, degli atti e delle cose e acquisisce agli atti quelli strettamente indispensabili ai fini dell'indagine. Nell'espletamento di tale attività, l'autorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l'autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a disporre la consegna di ulteriori documenti, atti o cose o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare l'inesistenza di ulteriori documenti, atti o cose.

4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, un atto o una cosa, originato da un organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, l'esame e la consegna immediata sono sospesi e il documento, l'atto o la cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri affinché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni in ordine all'apposizione del segreto di Stato.

5. Nell'ipotesi prevista al comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero oppone o conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione.

6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 5, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa».

EMENDAMENTI

15.200

I RELATORI

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 256-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «di Autorità nazionale per la sicurezza» con le altre: «di informazione per la sicurezza della Repubblica»; e nel comma 2, primo periodo, sostituire la parole: «personalmente», con l'altra: «direttamente».

15.201CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO
CALIPARI**Ritirato**

Al comma 1, capoverso «Art. 256-bis», ivi richiamato, al comma 1, dopo le parole: «indica nell'ordine di esibizione» inserire le seguenti: «il reato o i reati per i quali procede e,» al comma 2, dopo le parole: «acquisisce agli atti», inserire le parole: «in copia, salvo che costituiscano corpo del reato,» e, dopo le parole: «ufficiali di polizia giudiziaria,» inserire le seguenti: «redigendo in ogni caso dettagliato processo verbale.»; al comma 4, sostituire le parole: «l'esame e la consegna immediata sono sospesi» con le seguenti: «l'esame è consentito, ma la consegna immediata è sospesa».

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 16 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 16.

Approvato

(Introduzione dell'articolo 256-ter del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 256-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 256-ter. - (Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato). - 1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, l'esame e la

consegna sono sospesi; il documento, l'atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro trenta giorni dalla trasmissione.

3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa».

EMENDAMENTI

16.200

CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 256-ter», ivi richiamato, al comma 1, dopo le parole: «o altre cose» inserire le seguenti: «richiesti specificamente dall'autorità giudiziaria» e inserire, in fine, seguente periodo: «Quando l'autorità giudiziaria, durante la fase dell'esibizione, si imbatte in documenti, atti o cose ritenuti rilevanti, pur non essendo stati precedentemente richiesti in modo specifico, per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, l'esame è consentito, ma la consegna è sospesa; il documento, l'atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del Consiglio dei Ministri».

16.201

CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 256-ter», ivi richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «Nell'ipotesi prevista al comma 1» con le altre: «Nelle ipotesi di cui al comma 1 di sospensione della consegna».

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 17 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO III

GARANZIE FUNZIONALI, STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
E NORME DI CONTABILITÀ

Art. 17.

Approvato con un emendamento

(Ambito di applicazione delle garanzie funzionali)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale dei servizi di sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e delle procedure fissate dall'articolo 18.

2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta prevista dalla legge come reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità di una o più persone.

3. La speciale causa di giustificazione non si applica, altresì, ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi di sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall'articolo 18, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria oppure attraverso occultamento della prova di un delitto ovvero non siano dirette a sviare le indagini disposte dall'autorità giudiziaria. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì alle condotte previste come reato a norma dell'articolo 255 del codice penale e della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni.

4. Non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270-*bis*, secondo comma, e 416-*bis*, primo comma, del codice penale.

5. Le condotte di cui al comma 1 non possono essere effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un'assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo.

6. La speciale causa di giustificazione si applica quando le condotte:

a) sono poste in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di sicurezza, in attuazione di un'operazione autorizzata e documentata ai sensi dell'articolo 18 e secondo le norme organizzative del Sistema di informazione per la sicurezza;

b) sono indispensabili e proporzionate al conseguimento degli obiettivi dell'operazione non altrimenti perseguibili;

c) sono frutto di una obiettiva e compiuta comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti;

d) sono effettuate in modo tale da comportare il minor danno possibile per gli interessi lesi.

7. Quando, per particolari condizioni di fatto e per eccezionali necessità, le attività indicate nel presente articolo sono state svolte da persone non addette ai servizi di sicurezza, in concorso con uno o più dipendenti dei servizi di sicurezza, e risulta che il ricorso alla loro opera da parte dei servizi di sicurezza era indispensabile ed era stato autorizzato secondo le procedure fissate dall'articolo 18, tali persone sono equiparate, ai fini dell'applicazione della speciale causa di giustificazione, al personale dei servizi di sicurezza.

EMENDAMENTI

17.6

MANTOVANO

Ritirato

Al comma 2 sopprimere le parole da: «l'integrità fisica» a «la salute».

17.4

CAPRILI, RUSSO SPENA, BOCCIA Maria Luisa, GRASSI

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «o l'incolumità di una o più persone», aggiungere, in fine, le seguenti: «, ovvero il delitto di cui all'articolo 630 del codice penale».

17.200

I RELATORI

Approvato

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «ai reati», fino a: «, all'articolo 294 del codice penale, ai», con le altre: «nei casi di delitti di cui agli articoli 289 e 294 del codice penale e di».

17.9

MANTOVANO

Ritirato

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Per le attività dei Servizi di sicurezza compiute o da compiere al di fuori del territorio nazionale restano fermi i limiti di punibilità da parte dell'autorità giudiziaria italiana previsti dalle norme in vigore per i delitti commessi all'estero».

17.7

MANTOVANO

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

17.8

MANTOVANO

Respinto

Sostituire il comma 5 col seguente:

«5. Non si applica il comma 4 dell'articolo 18 per le condotte di cui al comma 1 del presente articolo, effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un'assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo».

17.5

CAPRILI, RUSSO SPENA, BOCCIA Maria Luisa, GRASSI

Ritirato

Al comma 5, prima delle parole: «di partiti», inserire le seguenti: «di organi costituzionali o a rilevanza costituzionale, di uffici giudiziari.»

17.201CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO
CALIPARI**Ritirato**

Al comma 5, dopo le parole: «o consiglio regionale,» inserire le parole: «, in uffici giudiziari.»

17.3

RAMPONI

Ritirato

Al comma 5, sopprimere le parole da: «nelle sedi di organizzazioni» fino alla fine del comma.

17.2

BRUNO

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: «ovvero nei confronti di giornalisti, professionisti iscritti all'albo» con le seguenti: «ovvero, con riferimento agli organi di comunicazione a diffusione nazionale o regionale, nelle sedi delle redazioni delle rispettive testate giornalistiche registrate presso i tribunali competenti.»

17.202CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO
CALIPARI**Ritirato**

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La speciale causa di giustificazione non si applica se le condotte non sono indispensabili, né quando non sono proporzionate al conseguimento degli obiettivi dell'operazione non altrimenti perseguibili, né

quando non sono frutto di una obiettiva e compiuta comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, né quando sono effettuate senza valutare la causazione del minor danno possibile per interessi lesi».

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato con emendamenti

(Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato)

1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 17 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'Autorità delegata, ove istituita, autorizza le condotte previste dalla legge come reato e le operazioni di cui esse sono parte.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'Autorità delegata, ove istituita, rilascia l'autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del servizio di sicurezza interessato, tempestivamente trasmessa informandone il DIS. Le richieste e le autorizzazioni devono avere forma scritta, anche ai fini della loro conservazione nello schedario di cui al comma 7.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1 con l'utilizzo delle medesime forme previste dal comma 2.

4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentono di acquisire tempestivamente l'autorizzazione di cui al comma 2, e qualora l'Autorità delegata non sia istituita, il direttore del servizio di sicurezza autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, informandone il DIS, indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità delegata, ove istituita, se l'autorizzazione era di sua competenza, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 17, nonché il rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 4, ratifica il provvedimento.

6. Nei casi in cui la condotta prevista dalla legge come reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure e informa l'autorità giudiziaria senza ritardo.

7. La documentazione relativa alle richieste di autorizzazione previste nel presente articolo è conservata presso il DIS in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme emanate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 7. La ren-

dicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell'ufficio ispettivo del DIS, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i).

EMENDAMENTI

18.2

RAMPONI

Precluso dalla reiezione degli emm. 2.2 e 4.1

Al comma 2 sostituire le parole: «l'Autorità delegata, ove istituita» con le seguenti: «il Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato» e sopprimere le parole: «informandone il DIS».

Conseguentemente:

al comma 4 sopprimere le parole: «e qualora l'Autorità delegata non sia istituita» e le parole: «informandone il DIS»;

al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «il DIS» con le seguenti: «l'Unità Centrale».

18.200

I RELATORI

Approvato

Al comma 3, dopo le parole: «Consiglio dei ministri» inserire le altre: «o l'Autorità delegata, ove istituita.».

18.201

CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO CALIPARI

V. testo 2

Al comma 5, dopo le parole: «ratifica il provvedimento» inserire le altre: «entro sette giorni».

18.201 (testo 2)

CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO
CALIPARI

Approvato

Al comma 5, dopo le parole: «ratifica il provvedimento» inserire le altre: «entro dieci giorni».

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 19 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 19.

Approvato con un emendamento

*(Opposizione della speciale causa di giustificazione
all'autorità giudiziaria)*

1. Quando risulta che per taluna delle condotte indicate all'articolo 17 e autorizzate ai sensi dell'articolo 18 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del servizio di sicurezza interessato, tramite il DIS, oppone all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di giustificazione.

2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interpellata immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 18. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi all'opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.

3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se sussiste l'autorizzazione, ne dà comunicazione entro dieci giorni all'autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio dei ministri il procedimento è sospeso.

5. Se la conferma non interviene nel termine indicato al comma 4, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.

6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma la sussistenza dell'autorizzazione, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, pronuncia, a seconda dei casi, sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Gli atti del procedimento sono, all'esito, trasmessi al pro-

curatore della Repubblica, che li custodisce in archivio secondo modalità, dallo stesso determinate, idonee a tutelarne la segretezza.

7. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita quando è sollevato conflitto di attribuzione fino a che il conflitto non sia stato risolto.

8. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.

9. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'appartenente ai servizi di sicurezza o da uno dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 7, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore, salvo il caso previsto al comma 10.

10. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, provvede a norma degli articoli 390 e seguenti del codice di procedura penale, dispone le necessarie verifiche e chiede conferma al direttore del DIS, che deve rispondere entro ventiquattro ore dalla richiesta. La persona è trattenuta negli uffici della polizia giudiziaria sino a quando perviene la conferma del direttore del DIS e comunque non oltre ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta. Decorso il termine senza che sia pervenuta la conferma richiesta, si procede a norma del codice di procedura penale.

11. Se necessario, il procuratore della Repubblica chiede conferma al Presidente del Consiglio dei ministri, che conferma o smentisce l'esistenza della causa di giustificazione entro dieci giorni dalla richiesta. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.

EMENDAMENTI

19.1

RAMPONI

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «tramite il DIS».

Conseguentemente, al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «al direttore del DIS» con le seguenti: «al direttore del Servizio interessato».

19.200

I RELATORI

Approvato

Al comma 10, primo e secondo periodo, dopo la parola: «direttore» inserire la seguente: «generale».

19.2

MANTOVANO

Respinto

Sopprimere il comma 11.

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 20 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Approvato

(Sanzioni penali)

1. Gli appartenenti ai servizi di sicurezza e i soggetti di cui all'articolo 17, comma 7, che preordinano illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18 sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni.

ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21.

Approvato con emendamenti

(Contingente speciale del personale)

1. Con apposito regolamento è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS e ai servizi di sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.

2. Il regolamento determina, in particolare:

a) l'istituzione di un ruolo unico del personale dei servizi di sicurezza e del DIS, prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche;

b) la definizione di adeguate modalità concorsuali e selettive, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, per la scelta del personale;

c) i limiti temporali per le assunzioni a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro che, a norma dei criteri indicati nella lettera e), non vengono assunti tramite concorso;

d) l'individuazione di una quota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi di sicurezza, la cui permanenza presso i rispettivi organismi è legata alla permanenza in carica dei medesimi direttori;

e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, per attività assolutamente necessarie all'operatività del DIS e dei servizi di sicurezza;

f) le ipotesi di incompatibilità, collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado o di convivenza o di comprovata cointeressenza economica con dipendenti dei servizi di sicurezza o del DIS, salvo che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il rapporto di parentela o di affinità o di convivenza o di cointeressenza economica riguardi il direttore generale del DIS o i direttori dei servizi di sicurezza, l'incompatibilità è assoluta;

g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di sicurezza;

h) i criteri per la progressione di carriera;

i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio della percentuale minima dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera a);

l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni;

m) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite e degli avanzamenti di carriera conseguiti;

n) i criteri e le modalità per il trasferimento del personale del ruolo di cui alla lettera a) ad altra amministrazione.

3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS e ai servizi di sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.

5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale della Segreteria generale del CESIS, del SISMI e del SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera *a*).

6. Il regolamento definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui al comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall'indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari, nonché da una indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte.

7. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza o di trasferimento presso altra pubblica amministrazione, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale e accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera *m*) del comma 2.

8. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.

9. Il regolamento stabilisce le incompatibilità preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attività svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni.

10. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze del Sistema di informazione per la sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.

11. In nessun caso il DIS e i servizi di sicurezza possono avere alle loro dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali, magistrati, ministri di confessioni religiose i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e giornalisti professionisti o pubblicitari.

12. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

EMENDAMENTI

21.18

RAMPONI

Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. - (*Contingente speciale del personale*). - 1. Con apposito regolamento è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.

2. Il regolamento determina, in particolare:

a) l'istituzione di un ruolo unico del personale del DIS, prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche;

b) la definizione di adeguate modalità concorsuali e selettive, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, per la scelta del personale;

c) i limiti temporali per le assunzioni a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro che, a norma dei criteri indicati nella lettera e), non vengono assunti tramite concorso;

d) l'individuazione di una quota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il direttore generale dell'Unità Centrale e con i direttori dei Servizi di Sicurezza, la cui permanenza presso i rispettivi organismi è legata alla permanenza in carica dei medesimi direttori;

e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, per attività assolutamente necessarie all'operatività del DIS;

f) le ipotesi di incompatibilità, collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado o di convivenza o di comprovata cointeressenza economica con dipendenti del DIS, salvo che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il rapporto di parentela o di affinità o di convivenza o di cointeressenza economica riguardi il direttore generale dell'Unità Centrale o i direttori dei Servizi di Sicurezza, l'incompatibilità è assoluta;

g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS;

h) i criteri per la progressione di carriera;

i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio di una percentuale minima non inferiore al 50 per cento dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera *a)*;

l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni;

m) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite;

n) i criteri e le modalità per il trasferimento del personale del ruolo di cui alla lettera *a)* ad altra amministrazione.

3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.

5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale del CESIS, del SISMI e del SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera *a)*.

7. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale e accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera *m)* del comma 2.

8. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.

10. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze del Sistema di informazione per la sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.

11. In nessun caso il DIS può avere alle sue dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali, magistrati.

12. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni».

21.9

RAMPONI

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «e ai Servizi di Sicurezza».

21.200

MANTOVANO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «reclutamento del personale,» inserire le seguenti: «garantendone l'unitarietà della gestione, secondo criteri di economicità e di efficienza.».

21.300

MANTOVANO

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «reclutamento del personale» inserire le seguenti: «garantendone l'unitarietà della gestione.».

21.301

MANTOVANO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con l'indicazione di procedimenti definiti per le promozioni e per l'avanzamento in carriera, seguendo criteri analoghi, per quanto compatibili, a quelli indicati dal decreto legislativo n. 165/2001.».

21.2

MANTOVANO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche.».

21.302

I RELATORI

Approvato

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «a norma dei criteri indicati nella» con le altre: «ai sensi della».

21.10

RAMPONI

Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1

Al comma 2:

lettera d), sostituire le parole: «del DIS», con le parole: «dell'Unità Centrale»;

lettera e), sopprimere le parole: «e dei Servizi di Sicurezza»;

lettera f) sopprimere le parole: «dei Servizi di Sicurezza o» e sostituire le parole: «del DIS», ovunque ricorrano, con le parole: «dell'Unità Centrale»;

lettera g) sopprimere le parole: «e dai Servizi di Sicurezza».

21.31

MANTOVANO

Respinto

Al comma 2, lettera e) aggiungere, in fine, le parole: «e comunque in misura non superiore al 20 per cento del ruolo unico».

21.303

MANTOVANO

Respinto

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «e la percentuale massima dei soggetti da assumere per chiamata diretta».

21.11

RAMPONI

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «e ai servizi di sicurezza».

21.12

RAMPONI

Improcedibile

Sopprimere il comma 6.

21.280 (testo 2)

VILLECCO CALIPARI, BONFRISCO

Approvato

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Il regolamento definisce, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e fermo restando quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 29 della presente legge, il trattamento economico omnicomprensivo del personale appartenente al DIS, all'AISE e all'AISI, costituito dallo stipendio, dall'indennità integrativa speciale, dagli assegni familiari e da una indennità di funzione, da attribuire in relazione al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte».

21.400 (testo 2)

BONFRISCO, AUGELLO, EUFEMI, POLLEDRI

Id. em. 21.280 (testo 2)

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Il regolamento definisce, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e fermo restando quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 29 della presente legge, il trattamento economico omnicomprensivo del personale appartenente al DIS, all'AISE e all'AISI, costituito dallo stipendio, dall'indennità integrativa speciale, dagli assegni familiari e da una indennità di funzione, da attribuire in relazione al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte».

21.17

SAPORITO, MATTEOLI, MANTICA, NANIA, TOFANI, COLLINO, RAMPONI

Ritirato

Al comma 6, sopprimere le parole: «sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di Polizia.».

21.13

RAMPONI

Respinto

Sopprimere il comma 9.

21.14

RAMPONI

Respinto

Al comma 11, sostituire le parole: «in nessun caso il DIS e i servizi di sicurezza possono» con le seguenti: «in nessun caso il DIS può» e sopprimere le parole da: «ministri di confessioni religiose» fino a: «pubblicisti».

21.304

CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI

V. testo 2

Al comma 11, dopo le parole: «possono avere» inserire le seguenti: «, nemmeno saltuariamente,».

21.304 (testo 2)

CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI

Approvato

Al comma 11, dopo la parola: «possono» inserire le seguenti: «, nemmeno saltuariamente,».

21.305

I RELATORI

Approvato

Al comma 11, sopprimere le parole: «i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano».

21.32

MANTOVANO

Respinto

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Quanto previsto dal comma precedente non si applica ai giornalisti professionisti o pubblicisti, se la loro collaborazione o consulenza è prestata fuori dal territorio dello Stato. Resta esclusa la possibilità di un rapporto di dipendenza dal DIS o dai servizi di sicurezza».

21.15

RAMPONI

Respinto

Al comma 12 sopprimere le parole: «o dei servizi di sicurezza».

ORDINE DEL GIORNO

G21.100

VILLECCO CALIPARI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1335, contenente norme relative al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto,

premesso che:

il disegno di legge all'articolo 21, comma 2, lettera *f*), prevede che con apposito regolamento saranno determinate le ipotesi di incompatibilità, collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado o di convivenza o di comprovata cointeressenza economica con dipendenti dei servizi di sicurezza o del DIS, salvo che l'assunzione avvenga per concorso;

attualmente sono diversi i casi di compresenza, all'interno dello stesso servizio, di soggetti aventi fra loro rapporti di parentela, di affinità o di convivenza ricadenti nelle ipotesi di incompatibilità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *f*);

si ritiene opportuno ed equo prevedere una disposizione transitoria che consenta al personale rientrando nei suddetti casi di incompatibilità al momento dell'entrata in vigore della presente legge di transitare in altra pubblica amministrazione;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per rendere operative le norme di incompatibilità e programmare il transito del personale interessato in altra pubblica amministrazione.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI 22 E 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICI AGLI ARTICOLI 22 E 23 APPROVATI
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 22.

Approvato

(Ricorsi giurisdizionali)

1. Ai ricorsi al giudice amministrativo, aventi ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Art. 23.

Approvato

(Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza)

1. Il personale di cui all'articolo 21 non riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto al comma 2, quella di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di appartenenza al contingente speciale di cui all'articolo 21 per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.

2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie a una specifica operazione dei servizi di sicurezza o volte alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita a taluno dei soggetti appartenenti al contingente speciale di cui all'articolo 21, per non oltre un anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS.

3. L'attribuzione della qualifica è rinnovabile.

4. L'attribuzione della qualifica è comunicata al Ministro dell'interno.

5. Nei casi di urgenza, la proposta del direttore generale del DIS può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalla comunicazione scritta.

6. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui all'articolo 21 ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato ai rispettivi direttori i quali, senza ritardo, informano il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'Autorità delegata, ove istituita.

7. I direttori dei servizi di sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono.

8. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 7 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.

EMENDAMENTI

23.1

RAMPONI

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole: «o dei Servizi di Sicurezza» e sostituire le parole: «del direttore generale del DIS» con le parole: «dei direttori dei Servizi».

Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: «del direttore generale del DIS» con le parole», «dei direttori dei Servizi».

23.2

RAMPONI

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.2

Al comma 6 sostituire le parole: «l'Autorità delegata, ove istituita» con le parole: «il Sottosegretario di Stato all'informazione per la Sicurezza».

ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 24.

Approvato*(Identità di copertura)*

1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare, su proposta dei direttori dell'AISE e dell'AISI, l'uso, da parte degli addetti ai servizi di sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura.

2. I documenti indicati al comma 1 non possono attestare le qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

3. Con apposito regolamento sono definite le modalità di rilascio e conservazione nonché la durata della validità dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Presso il DIS è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato in apposito archivio istituito presso il DIS.

EMENDAMENTO

24.1

RAMPONI

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.2

Al comma 1 sostituire le parole da: «Il direttore generale» fino a: «ove istituita» con le seguenti: «Il sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».

ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

Approvato*(Attività simulate)*

1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare, su proposta dei direttori dell'AISE e dell'AISI, l'esercizio di attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura.

2. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al bilancio consuntivo dei fondi riservati.

3. Con apposito regolamento sono stabilite le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 1.

EMENDAMENTO

25.1

RAMPONI

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.2

Al comma 1 sostituire le parole da: «Il direttore generale» fino a: «ove istituita», con le seguenti: «Il sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».

ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26.

Approvato con un emendamento*(Trattamento delle notizie personali)*

1. La raccolta e il trattamento delle notizie e delle informazioni è finalizzata esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.

2. Il DIS, tramite l'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i), e i direttori dei servizi di sicurezza garantiscono il rispetto di quanto disposto dal comma 1.

3. Il personale addetto al Sistema di informazione per la sicurezza che in qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto al comma 1 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.

4. Il DIS, l'AISE e l'AISI non possono istituire archivi al di fuori di quelli la cui esistenza è stata ufficialmente comunicata al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, ai sensi dell'articolo 33, comma 6.

EMENDAMENTI

26.200

I RELATORI

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «è finalizzata» con le altre: «sono finalizzati».

26.1

RAMPONI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «Il DIS, tramite» fino a: «lettera i), e».

26.2

RAMPONI

Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1

Al comma 4, sostituire le parole: «Il DIS» con le seguenti: «l'Unità Centrale».

ARTICOLO 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 27 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 27.

Approvato con un emendamento

(Tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari)

1. Quando, nel corso di un procedimento giudiziario, devono essere assunte le dichiarazioni di un addetto ai servizi di sicurezza o al DIS, l'autorità giudiziaria procedente adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata.

2. In particolare, nel corso del procedimento penale, l'autorità giudiziaria dispone la partecipazione a distanza dello stesso con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni previste all'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La partecipazione a distanza è disposta a condizione che siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo e che la presenza della persona non sia necessaria.

3. In ogni caso si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, gli articoli 128 del codice di procedura civile e 472 e 473 del codice di procedura penale.

4. Nel corso delle indagini, il pubblico ministero adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine.

5. In particolare, il pubblico ministero provvede sempre con decreto succintamente motivato a disporre il mantenimento del segreto sugli atti ai quali partecipano addetti ai servizi di sicurezza o al DIS fino alla chiusura delle indagini preliminari, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 329, comma 3, del codice di procedura penale, salvo che il mantenimento del segreto non sia di impedimento assoluto alla prosecuzione delle indagini ovvero sussista altra rilevante necessità della pubblicità degli atti.

6. Nel corso delle indagini il pubblico ministero provvede, altresì, alla custodia degli atti di cui al presente articolo con modalità idonee a tutelarne la segretezza.

EMENDAMENTI

27.1

RAMPONI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «ai servizi di sicurezza o».

27.200

I RELATORI

Approvato

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dello stesso» con le altre: «della persona di cui al comma 1».

27.2

RAMPONI

Respinto

Al comma 5 sostituire le parole: «ai servizi di sicurezza o al» con la seguente: «del».

ARTICOLO 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 28.

Approvato

(Introduzione dell'articolo 270-bis del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 270 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 270-bis. - (Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di sicurezza). – 1. L'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di sicurezza, dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.

2. Terminate le intercettazioni, l'autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di Stato.

3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi è pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di sicurezza.

4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

5. L'opposizione del segreto di Stato inibisce all'autorità giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.

6. Non è in ogni caso precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto.

7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.

8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».

EMENDAMENTI

28.1

RAMPONI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 270-bis», nel comma 1, sopprimere le parole: «o ai servizi di sicurezza.».

28.200

CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 270-bis» ivi richiamato, al comma 7, sopprimere le parole: «direttamente o indirettamente».

ARTICOLO 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 29.

Approvato

(Norme di contabilità e disposizioni finanziarie)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita un'apposita unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza.

2. All'inizio dell'esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili del DIS, dell'AISE e dell'AISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30.

3. Il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di sicurezza è approvato, sentito il Presidente della Corte dei conti, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni:

a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il bilancio consuntivo delle spese ordinarie sono unici per DIS, AISE e AISI e sono predisposti su proposta dei responsabili delle strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza;

b) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di cui alla lettera *a)* sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR;

c) il bilancio consuntivo è inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti, distaccato presso il DIS;

d) gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso il DIS, facente capo all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

e) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri,

di cui alle lettere *c*) e *d*), singolarmente designati, rispettivamente, dal Presidente della Corte dei conti e dal Presidente del Consiglio dei ministri, sono tenuti al rispetto del segreto;

f) gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei servizi di sicurezza, che presentano uno specifico rendiconto trimestrale e una relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri;

g) il consuntivo della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, al quale è presentata, altresì, nella relazione semestrale di cui all'articolo 33, comma 1, un'informativa sulle singole linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate; la documentazione delle spese riservate, senza indicazioni nominative, è conservata negli archivi storici di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d*).

4. Un apposito regolamento definisce le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 5 del presente articolo. Sono altresì individuati i lavori, le forniture e i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.

5. È abrogato il comma 8 dell'articolo 17 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

6. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

29.6

RAMPONI

Ritirato

Al comma 2 sopprimere le parole: «dell'AISE e dell'AISI».

29.7

RAMPONI

Ritirato

Al comma 3, sopprimere le parole: «e dei servizi di sicurezza».

29.8

RAMPONI

Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «DIS», con le seguenti: «l'Unità Centrale».

29.9

RAMPONI

Ritirato

Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: «e dei servizi di sicurezza».

ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 30 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO IV

CONTROLLO PARLAMENTARE

Art. 30.

Approvato con un emendamento

(Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)

1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da sei deputati e sei senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.

2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.

5. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

6. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5.

EMENDAMENTI

30.200

VITALI, MALAN, FLUTTERO

V. testo 2

Al comma 1, sostituire le parole: «da sei deputati e sei senatori», con le seguenti: «da quattro deputati e quattro senatori».

30.201

BRUTTI Massimo

V. testo 2

Al comma 1, sostituire le parole: «sei deputati e sei senatori», con le seguenti: «quattro deputati e quattro senatori».

30.200 (testo 2)

VITALI, MALAN, FLUTTERO

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «da sei deputati e sei senatori», con le seguenti: «da quattro deputati e quattro senatori».

Conseguentemente all'articolo 45 sostituire le parole: «è integrato» con le altre: «è confermato».

30.201 (testo 2)

BRUTTI Massimo

Id. em. 30.200 (testo 2)

Al comma 1, sostituire le parole: «sei deputati e sei senatori», con le seguenti: «quattro deputati e quattro senatori».

Conseguentemente all'articolo 45 sostituire le parole: «è integrato» con le altre: «è confermato».

ARTICOLO 31 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 31.

Approvato con un emendamento

*(Funzioni di controllo del Comitato parlamentare
per la sicurezza della Repubblica)*

1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, dei Ministri facenti parte del CISR, del direttore generale del DIS e dei direttori dell'AISE e dell'AISI.

2. Il Comitato ha altresì la facoltà, in casi eccezionali, di disporre con delibera motivata l'audizione di dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza. La delibera è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri che, sotto la propria responsabilità, può opporsi per giustificati motivi allo svolgimento dell'audizione.

3. Il Comitato può altresì ascoltare ogni altra persona non appartenente al Sistema di informazione per la sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare.

4. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato.

5. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

6. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del comma 5, salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessità di ritardare

dare la trasmissione. Quando le ragioni del differimento vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari.

7. Il Comitato può ottenere, da parte di appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, nonché degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonché copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti.

8. Qualora la comunicazione di un'informazione o la trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l'incolumità di fonti informative, collaboratori o appartenenti ai servizi di sicurezza, il destinatario della richiesta oppone l'esigenza di riservatezza al Comitato.

9. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest'ultima è sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che decide nel termine di trenta giorni se l'esigenza opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso l'esigenza di riservatezza può essere opposta o confermata in relazione a fatti per i quali non è opponibile il segreto di Stato.

10. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero non riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al Comitato non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

12. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto al Comitato.

13. Il Comitato può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale del DIS, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *b*).

14. Il Comitato può effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione per la sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

15. Nei casi previsti al comma 14, il Presidente del Consiglio dei ministri può differire l'accesso qualora vi sia il pericolo di interferenza con operazioni in corso.

EMENDAMENTI

31.1

RAMPONI

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.2

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'Autorità delegata, ove istituita,» con le seguenti: «del sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».

31.2

RAMPONI

Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1

Al comma 1, sostituire le parole: «del DIS», con le seguenti: «dell'Unità Centrale».

31.200CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO
CALIPARI**Ritirato**

Al comma 2, dopo le parole: «informazione per la sicurezza» inserire le seguenti: «, nonché degli appartenenti all'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4 comma 8»; al comma 4 sostituire la parola: «tenuti» con l'altra: «obbligati».

31.201

CAPRILI, RUSSO SPENA, BOCCIA Maria Luisa, GRASSI

Inammissibile

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Nell'esercizio della facoltà di cui al comma 3, ed ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, il Comitato procede alle audizioni con gli stessi poteri e con le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. In relazione alle suddette audizioni si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale. Il Comitato non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accom-

pagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Per le informazioni o le dichiarazioni la cui acquisizione, in forma di audizione, è ritenuta utile a fini dell'esercizio del controllo parlamentare, al Comitato non è opponibile il segreto di Stato, né il segreto d'ufficio, professionale o bancario, fermo quanto disposto dai commi 5, 8, 9 e 10. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto al Comitato».

Conseguentemente, sopprimere i commi 11 e 12.

31.202

CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI

Inammissibile

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Nell'esercizio della facoltà di cui al comma 3, ed ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, il Comitato procede alle audizioni con gli stessi poteri e con le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. In relazione alle suddette audizioni si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale. Il Comitato non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Per le informazioni o le dichiarazioni la cui acquisizione, in forma di audizione, è ritenuta utile a fini dell'esercizio del controllo parlamentare, al Comitato non è opponibile il segreto di Stato, né il segreto d'ufficio, professionale o bancario, fermo quanto disposto dai commi 5, 8, 9 e 10. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto al Comitato».

Conseguentemente, sopprimere i commi 11 e 12.

31.203

MANTOVANO

Respinto

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza da parte del Comitato si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

4-ter. Per le predette audizioni si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale».

31.204

MANTOVANO

Ritirato

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Chiunque, audito dal Comitato ai sensi della presente legge, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è sentito, è punito con la sanzione prevista dall'articolo 372 del codice penale».

31.205

BRUTTI Massimo

Ritirato

Al comma 7, sostituire le parole: «può ottenere» con le seguenti: «ha il potere di acquisire».

31.206

BRUTTI Massimo

Ritirato

Al comma 8, sostituire le parole: «l'esigenza di riservatezza» con le seguenti: «il segreto di Stato».

31.207

BRUTTI Massimo

Ritirato

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «l'esigenza opposta sia effettivamente sussistente» con le seguenti: «confermare il segreto di Stato.» e sostituire il secondo periodo con il seguente: «In nessun caso il segreto di Stato può essere opposto o confermato in relazione a fatti per i quali ciò è escluso dall'articolo 39, comma 11, dall'articolo 40, comma 1, capoverso "Art. 202", comma 7 e comma 3, capoversi "1-bis" e "1-ter" e dell'articolo 41, comma 7».

31.208

BRUTTI Massimo

V. testo 2

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso il segreto di Stato può essere opposto al Comitato che, con voto unanime, abbia disposto indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai servizi di informazioni per la sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla presente legge».

31.208 (testo 2)

BRUTTI Massimo

Approvato

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso l'esigenza di riservatezza di cui al comma 8 o il segreto di Stato possono essere opposti al Comitato che, con voto unanime, abbia disposto indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai servizi di informazioni per la sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla presente legge».

31.209

BRUTTI Massimo

Ritirato

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Fermi restando i limiti di cui al comma 8, il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato circa le operazioni dei servizi nelle quali siano state poste in essere condotte costituenti reato, per le finalità e secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 19. Le informazioni sono inviate al Comitato entro sei mesi dalla data di conclusione dell'operazione».

ARTICOLO 32 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 32 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 32.

Approvato con un emendamento

*(Funzioni consultive del Comitato parlamentare
per la sicurezza della Repubblica)*

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le nomine dei direttori e dei vice direttori del DIS e dei direttori e dei vice direttori dei servizi di sicurezza.

3. I pareri di cui al comma 1 hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante.

4. I pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di un mese dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento; tale termine è prorogabile una sola volta, per non più di quindici giorni.

EMENDAMENTI

32.1

RAMPONI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sulle nomine dei direttori e dei vicedirettori del DIS e dei direttori e dei vicedirettori dei servizi di sicurezza».

Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: «comma 1», aggiungere le seguenti: «ed al comma 2».

32.200 (testo corretto)

I RELATORI

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «dei direttori e dei vice direttori del DIS», con le altre: «del direttore generale e dei vice direttori generali del DIS».

ARTICOLO 33 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 33.

Approvato

(Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica una relazione sull'attività dei servizi di sicurezza, contenente un'analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza.

2. Sono comunicati al Comitato, a cura del DIS, tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri che riguardano le materie di competenza del Comitato, nonché i decreti e i regolamenti concernenti l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21.

3. Il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri trasmettono al Comitato i regolamenti da essi emanati con riferimento alle attività del Sistema di informazione per la sicurezza.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato circa le operazioni condotte dai servizi di sicurezza nelle quali siano state poste in essere condotte previste dalla legge come reato, autorizzate ai sensi dell'articolo 18 della presente legge e dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Le informazioni sono inviate al Comitato entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente al Comitato tutte le richieste di cui all'articolo 270-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 28 della presente legge, e le conseguenti determinazioni adottate.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente al Comitato l'istituzione degli archivi del DIS e dei servizi di sicurezza.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella relazione concernente ciascun semestre, informa il Comitato sull'andamento della gestione finanziaria del DIS e dei servizi di sicurezza relativa allo stesso semestre.

8. Nell'informativa di cui al comma 7 sono riepilogate, in forma aggregata per tipologie omogenee di spesa, le previsioni iscritte nel bilancio del DIS, dell'AISE e dell'AISI e i relativi stati di utilizzo.

9. Nella relazione semestrale il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato dei criteri di acquisizione dei dati personali raccolti dai servizi di sicurezza per il perseguimento dei loro fini.

10. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione riguardante il primo semestre dell'anno in corso; entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione riguardante il secondo semestre dell'anno precedente.

11. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Comitato, nella seconda relazione semestrale, un'informativa sulle linee essenziali delle attività di cui all'articolo 24, comma 1, svolte nell'anno precedente.

12. La relazione semestrale informa anche sulla consistenza dell'organico e sul reclutamento di personale effettuato nel semestre di riferimento, nonché sui casi di chiamata diretta nominativa, con indicazione dei criteri adottati e delle prove selettive sostenute.

EMENDAMENTI

33.1

RAMPONI

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.2

Al comma 2, sostituire le parole: «del DIS» con le seguenti: «del sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».

33.2

RAMPONI

Respinto

Al comma 7, sopprimere le parole: «e dei servizi di sicurezza».

33.3

RAMPONI

Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1

Al comma 8, sostituire le parole: «del DIS», con le seguenti: «dell'Unità Centrale».

ARTICOLO 34 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 34 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 34.

Approvato

(Accertamento di condotte illegittime o irregolari)

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni riscontri condotte poste in essere in violazione delle norme che regolano l'attività di informazione per la sicurezza, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce ai Presidenti delle Camere.

EMENDAMENTO

34.200

CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI

Ritirato*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Se ravvisa elementi di reità, informa l'autorità giudiziaria territorialmente competente».

ARTICOLI 35, 36 E 37 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI 35, 36 E 37
APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 35.

Approvato*(Relazioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)*

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica presenta una relazione annuale al Parlamento per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.

2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica può, altresì, trasmettere al Parlamento nel corso dell'anno informative o relazioni urgenti.

Art. 36.

Approvato*(Obbligo del segreto)*

1. I componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, dell'attività del Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico.

2. La violazione del segreto di cui al comma 1 è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a norma dell'articolo 326 del codice penale; se la violazione è commessa da un parlamentare le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene previste dall'articolo 326 del codice penale si applicano anche a chi diffonde, in tutto o in parte, atti o documenti dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.

4. Il presidente del Comitato, anche su richiesta di uno dei suoi componenti, denuncia all'autorità giudiziaria i casi di violazione del segreto di cui al comma 1.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, qualora risulti evidente che la violazione possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il presidente di quest'ultimo ne informa i Presidenti delle Camere.

6. Ricevuta l'informativa di cui al comma 5, il Presidente della Camera cui appartiene il parlamentare interessato nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari dei gruppi di maggioranza e di opposizione.

7. La commissione di indagine di cui al comma 6 procede ai sensi del regolamento della Camera di appartenenza e riferisce le sue conclusioni al Presidente. Qualora la commissione ritenga che vi sia stata violazione del segreto da parte del parlamentare interessato, il Presidente della Camera di appartenenza procede a sostituirlo quale componente del Comitato, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 30, comma 1, dandone previa comunicazione al Presidente dell'altro ramo del Parlamento.

Art. 37.

Approvato con un emendamento

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti, salva diversa deliberazione del Comitato.

3. Gli atti acquisiti dal Comitato soggiacciono al regime determinato dall'autorità che li ha formati.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. L'archivio e tutti gli atti del Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferiti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Comitato può avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie, previa comunicazione ai Presidenti delle Camere, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate. Il Comitato non può avvalersi a nessun titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, né di soggetti che collaborino o abbiano collaborato con organismi informativi di Stati esteri.

EMENDAMENTI

37.200

MANTOVANO, VILLECCO CALIPARI

Ritirato

Al comma 4, al termine del primo periodo, dopo le parole: «di intesa tra loro», aggiungere le seguenti: «in misura congrua alla funzionalità del Comitato medesimo, in relazione ai compiti a esso affidati dalla presente legge».

37.201

I RELATORI

Approvato

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «Comitato», inserire le seguenti: «determinate in modo congruo rispetto alle nuove funzioni assegnate».

37.202

MANTOVANO

Ritirato

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Camera dei Deputati», inserire le seguenti: «per un importo complessivo, determinato annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 2007, di un milione di euro». Al secondo periodo le parole: «può avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale». Al terzo periodo sono soppresse le parole: «di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione per la Sicurezza, né».

ARTICOLO 38 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 38 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 38.

Approvato*(Relazione al Parlamento)*

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.

ARTICOLO 39 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO V

DISCIPLINA DEL SEGRETO

Art. 39.

Approvato con un emendamento*(Segreto di Stato)*

1. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose e i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti il segreto di Stato devono essere conservati con accorgimenti atti ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione.

3. Sono coperti dal segreto di Stato le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalità di cui al comma 1.

4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, disciplina con regolamento i criteri per l'individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

6. Con il regolamento di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. Decorsi quindici anni dall'apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato.

8. Entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri consente l'accesso ovvero, con provvedimento motivato, tra-

smesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dispone una o più proroghe del vincolo. La durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere superiore a trenta anni.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7 e 8, dispone la cessazione del vincolo quando sono venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione.

10. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, e a condizione di reciprocità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.

11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-*bis*, 416-*ter* e 422 del codice penale.

EMENDAMENTI

39.1

RAMPONI

Respinto

Al comma 4 sopprimere le parole: «e, ove possibile, annotato»,».

39.200

I RELATORI

Approvato

Al comma 7, dopo le parole: «codice di procedura penale,» inserire le parole: «come sostituito dall'articolo 40 della presente legge,».

39.201

TIBALDI

Ritirato

Al comma 10, sostituire le parole: «previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti» con la parola: «comunque».

39.3

CAPRILI, RUSSO SPENA, BOCCIA Maria Luisa, GRASSI

Ritirato

Al comma 11, sostituire le parole da: «di cui agli articoli» fino alla fine del comma, con le seguenti: «di cui agli articoli 285, 306, 416, 416-

bis, 416-*ter*, e 422 del codice penale, nonché di cui all'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17».

ARTICOLO 40 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 40 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 40.

Approvato con emendamenti

(Tutela del segreto di Stato)

1. L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 202. - (*Segreto di Stato*). – 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.

2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.

3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.

4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.

6. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.

7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.

8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».

2. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-*bis* e 422 del codice penale».

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«*l-bis*. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione.

l-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica.

l-quater. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.

l-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente».

4. All'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nei commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi trenta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato»;

b) il comma 3 è abrogato.

5. Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale o dell'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 della presente legge. Il Comitato, se ritiene infondata l'opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

EMENDAMENTI

40.200a

CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO
CALIPARI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 202» ivi richiamato, al comma 1, dopo le parole: «pubblico servizio» inserire le parole: «, che non siano indagati o imputati,».

40.1

CALDEROLI

Inammissibile

Al comma 1, sostituire il capoverso 8 dell'articolo 202, ivi richiamato, con il seguente:

«8. Spetta al Parlamento dirimere gli eventuali conflitti di attribuzione sollevati dalla magistratura inquirente in merito all'apposizione del segreto di Stato».

40.2

CAPRILI, RUSSO SPENA, BOCCIA Maria Luisa, GRASSI

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 306, 416, 416-bis, 416-ter, 422, del codice penale, e dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17».

40.200

I RELATORI

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «416-bis», inserire la seguente: «, 416-ter».

40.201 (testo 2)

I RELATORI

Approvato

Al comma 5, dopo le parole: «dell'articolo 202 del codice di procedura penale», inserire le seguenti: «, come sostituito dal comma 1 del presente articolo».

ARTICOLO 41 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 41 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 41.

Approvato con un emendamento

(Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato)

1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Nel processo penale, in ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto disposto dall'articolo 202 del codice di procedura penale, se è stato opposto il segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, per le eventuali deliberazioni di sua competenza.

2. L'autorità giudiziaria, se ritiene essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto per la definizione del processo, chiede conferma dell'esistenza del segreto di Stato al Presidente del Consiglio dei ministri, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.

3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.

4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.

6. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.

7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'au-

torità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.

8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi del presente articolo al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, indicandone le ragioni essenziali. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata l'opposizione del segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

EMENDAMENTI

41.1

CAPRILI, RUSSO SPENA, BOCCIA Maria Luisa, GRASSI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, prima delle parole: «Ai pubblici ufficiali», inserire le seguenti: «Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale.».

41.200

I RELATORI

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «codice di procedura penale», inserire le seguenti: «, come sostituito dall'articolo 40 della presente legge.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 41

41.0.200

VITALI

Ritirato con la trasformazione del primo periodo del secondo comma nell'odg G41.100

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Il segreto è opponibile solo su informazioni contenute in documenti aventi data certa. Si considera documento ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra natura relativa a notizie o materiali concernenti la sicurezza nazionale.

L'atto di opposizione del segreto deve indicare:

- a) il livello di segretezza dell'informazione;
- b) la data di classificazione;
- c) l'identità dell'autorità di origine;
- d) l'ufficio di appartenenza dell'autorità di origine;
- e) la data o l'evento di classificazione.

2. Ai documenti classificati devono essere allegate le memorie storiche concernenti gli ordini impartiti dall'Esecutivo ai servizi e le spese riservate sostenute dai medesimi. Le memorie storiche sono classificate allo stesso livello di segretezza dell'informazione cui si riferiscono.

Le informazioni e i documenti classificati degradano dopo sei anni alla classifica inferiore e sono declassificati, comunque, decorsi dieci anni dalla prima classificazione».

ORDINE DEL GIORNO

G41.100 (già em. 41.0.200, primo periodo del secondo comma)

VITALI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1335,

impegna il Governo a porre in essere le adeguate iniziative affinché ai documenti classificati siano allegate le memorie storiche concernenti gli ordini impartiti dall'Esecutivo ai servizi e le spese riservate sostenute dai medesimi.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 42 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 42 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 42.

Approvato con un emendamento

(Classifiche di segretezza)

1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.

2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose.

3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.

4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.

5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica.

6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito regolamento sono determinati l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, nonché i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.

8. Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.

9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

EMENDAMENTO

42.200

I RELATORI

Approvato

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza,», e al secondo periodo, sostituire le seguenti: «Autorità nazionale per la sicurezza», con le altre: «informazione per la sicurezza della Repubblica».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 42

42.0.200

CAPRILI, RUSSO SPENA, BOCCIA Maria Luisa, GRASSI

Respinto

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Regolarizzazione degli accordi internazionali)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica il testo degli accordi internazionali, vincolanti per l'Italia, stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione.

2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi membri, impartisce al Governo le opportune istruzioni per la rinegoziazione o la denuncia degli accordi medesimi, a norma della Convenzione sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112.

3. Qualora non sia possibile procedere alla stipulazione di nuovi accordi internazionali in sostituzione o a modifica di quelli stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione; il Governo ne riferisce al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che può disporre, deliberando a maggioranza, la pubblicazione del testo degli accordi medesimi nella *Gazzetta Ufficiale*, a norma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

4. In ogni caso, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, gli accordi internazionali stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione, se non sostituiti da nuovi accordi stipulati conformemente alla Costituzione ed alle leggi vigenti».

42.0.201 (testo corretto)

VITALI

Ritirato

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Dopo l'articolo 372 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 372-bis. - (*Depistaggio*). - Il pubblico ufficiale che, richiesto dall'autorità giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale

riguardanti fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-*bis*, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da sei a dieci anni».

ARTICOLO 43 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 43 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43.

Approvato

(Procedura per l'adozione dei regolamenti)

1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 e sentito il CISR.

2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti.

EMENDAMENTO

43.500

MANTOVANO

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Alla Presidenza del Consiglio è istituito, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato per i regolamenti, composto da otto esperti, appartenenti alla pubblica amministrazione nominati in numero di sei dal Governo, uno per ciascun Ministero rappresentato al CIIS, inclusa la stessa Presidenza del Consiglio, e due designati dai Presidenti delle Camere. Di tale Comitato fa parte l'Autorità

delegata, ove istituita, ovvero, ove non istituita, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi di sicurezza, che lo presiede. Compito del Comitato è coordinare la redazione dei regolamenti di attuazione della presente legge e garantire l'omogeneità e la organicità degli stessi. Il Comitato cessa il suo mandato entro centottanta giorni dalla sua costituzione».

ARTICOLO 44 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 44.

Approvato

(*Abrogazioni*)

1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata, salvo quanto previsto al comma 2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la presente legge, tranne le norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei servizi di sicurezza ai fini della tutela giurisdizionale di diritti e interessi.

2. Il CESIS, il SISMI e il SISDE continuano ad assolvere i compiti loro affidati dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma 7, all'articolo 6, comma 10, all'articolo 7, comma 10, all'articolo 21, comma 1, e all'articolo 29, comma 3.

3. I regolamenti di cui al comma 2 entrano in vigore contestualmente.

4. In tutti gli atti aventi forza di legge l'espressione «SISMI» si intende riferita all'AISE, l'espressione «SISDE» si intende riferita all'AISI, l'espressione «CESIS» si intende riferita al DIS, l'espressione «CIIS» si intende riferita al CISR, i richiami al Comitato parlamentare di controllo devono intendersi riferiti al Comitato di cui all'articolo 30 della presente legge.

EMENDAMENTO

44.1

RAMPONI

Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1

Al comma 4 sostituire le parole: «DIS» con le seguenti: «Unità Centrale».

ARTICOLO 45 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 45.

Approvato con un emendamento*(Disposizioni transitorie)*

1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e il Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, costituito nella XV legislatura è integrato nella sua composizione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della presente legge. A decorrere dallo stesso termine cessa dalle proprie funzioni il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza di cui all'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

2. Anche in sede di prima applicazione, all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. A tale fine, nell'unità previsionale di base di cui al comma 1 dell'articolo 29 confluiscono gli stanziamenti già iscritti, per analoghe esigenze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO

45.200

CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO CALIPARI

Approvato*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le norme di cui all'articolo 28 si applicano alle acquisizioni probatorie successive all'entrata in vigore della presente legge».

ARTICOLO 46 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 46 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 46.

Approvato*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Tibaldi sul disegno di legge n. 1335 e connessi

Signor Presidente, questa riforma giunge al voto finale dopo un cammino piuttosto lungo, dopo lavori serrati in Commissione, dopo un confronto abbastanza intenso tra maggioranza e opposizione ma anche all'interno degli stessi schieramenti. Si tratta di una riforma organica che vede la luce dopo parecchi decenni da quella del 1977.

Ebbene, non esitiamo ad affermare che, riguardo al lavoro svolto, che è stato lungo e faticoso e che ha prodotto modifiche anche sostanziali rispetto alle proposte iniziali, essa mostra, nel suo impianto, la novità dell'individuazione di un centro politico unico di responsabilità nel Presidente del Consiglio. Avremmo voluto ulteriormente migliorare il testo, anche relativamente a questo aspetto attraverso gli emendamenti presentati, tuttavia, siamo sufficientemente soddisfatti del risultato finale.

Si tratta di una riforma che non può guardare al contingente, all'attività processuale, ma si rivolge ai decenni successivi del Paese, per regolare uno degli aspetti più delicati di uno Stato democratico, ossia il controllo, la responsabilità, l'efficacia e l'efficienza dei Servizi segreti.

Purtroppo, – vogliamo dirlo ancora una volta e non è un'accusa che tende a una criminalizzazione dei nostri apparati – la storia di questa giovane Repubblica è contrassegnata non da Servizi affidabili o attaccati alle istituzioni democratiche, ma da gravissime deviazioni dei Servizi stessi, a partire dal dopoguerra sino ad oggi.

Come dicevo prima, apprezziamo l'impianto della riforma e siamo soddisfatti per aver ottenuto alcuni risultati nell'interesse generale, non di una maggioranza politica, ma del Paese, perché, fin dall'inizio, abbiamo tentato di coniugare l'esigenza della sicurezza con la garanzia dei diritti dei cittadini e di coloro che, per avventura, potrebbero incrociare la strada dei Servizi segreti e restare, come è accaduto in passato, stritolati dagli stessi.

L'aspetto della riforma che porta a comprimere al massimo le cosiddette garanzie funzionali o le cause di giustificazione circa la libertà di commettere reati da parte dei Servizi segreti, ha costituito uno dei momenti più qualificanti del confronto, specie se guardiamo a ciò che è accaduto nei mesi e negli anni precedenti. Fatti gravi che hanno profondamente colpito l'opinione pubblica. Mi riferisco in particolare alla risoluzione recentemente approvata dal Parlamento europeo, circa i voli coperti della CIA, che ha visto la responsabilità enorme di tanti Governi dell'Unione Europea, compreso quello italiano, come anche i casi che appartengono alla nostra attualità; come il caso Abu Ornar o il caso Calipari, rispetto al quale si vuole utilizzare, non so sino a quanto nell'interesse della

Repubblica, il segreto di Stato, per cercare di non far luce sull'uccisione di uno dei nostri migliori funzionari.

Non dobbiamo mai dimenticare che la nostra storia è purtroppo una storia contrassegnata da deviazioni, stragi e misteri, rispetto ai quali tutto il Paese, la democrazia, oltre che i parenti delle vittime chiedono verità e giustizia.

Non c'è dubbio tuttavia che la riforma rechi in sé aspetti positivi. Essa muove da esigenze oggettive, che definirei quasi insopprimibili: unificazione dei Servizi, razionalizzazione e modernizzazione, trasparenza e maggiore democratizzazione degli apparati dei nostri Servizi.

Noi abbiamo apprezzato l'impianto, ma non siamo ancora certi che l'obiettivo sia assicurato fino in fondo dal testo finale.

L'indicazione è quella di creare un centro di responsabilità politica, precisa e chiara, in capo al Presidente del Consiglio, il che implica la definizione, abbastanza precisa e dettagliata, del ruolo e delle funzioni del Presidente del Consiglio in questa delicata materia.

Se l'approccio muta radicalmente, come pare debba mutare, è chiaro che, accanto alla responsabilità politica del Presidente del Consiglio, vi deve essere un più forte margine di intervento del Parlamento, ovviamente attraverso le sue articolazioni e, nella fattispecie, attraverso il Comitato parlamentare.

Noi Verdi e Comunisti italiani riteniamo che si sarebbe potuto maggiormente rafforzare l'impronta del provvedimento, soprattutto per quanto concerne il Presidente del Consiglio, le sue prerogative, che intendiamo debbano essere irrobustite ancora di più, compresi i margini entro i quali egli assume le sue determinazioni con nettezza. Ribadiamo tuttavia il giudizio complessivamente positivo rispetto allo sforzo messo in atto per realizzare una riforma di cui si sentiva fortemente l'esigenza e sulla quale il nostro Gruppo voterà a favore.

Sen. TIBALDI

Dichiarazione di voto del senatore Caprili sul disegno di legge n. 1335 e connessi

Onorevoli colleghi, non credo di essere l'unico a pensare che finalmente si sta mettendo mano ad una legge che affonda nella notte dei tempi i suoi limiti e le sue carenze in materia di Servizi segreti. Carenze dal punto di vista del pericolo terroristico e degli scenari geopolitici. L'ampia convergenza parlamentare che si è creata è quanto mai positiva, perché sta consentendo una discussione senza contrapposizioni pregiudiziali. Abbiamo lavorato in questi mesi perché si potesse arrivare velocemente, e con un testo innovativo e condivisibile, alla riforma dei Servizi di sicurezza. A questo ci ha spinto da una parte la constatazione che la legge istitutiva dei Servizi di sicurezza risale al 1977 e dall'altra gravissimi episodi che hanno sottolineato ancora una volta forme di deviazione di parti importanti dei Servizi di *intelligence*. Abbiamo considerato come compito fondamentale quello di ristabilire una legislazione in grado di risultare adeguata alle forme di terrorismo e ai problemi di *intelligence* che oggi si pongono, e fornire contemporaneamente un quadro di certezze democratiche per quanti all'interno dei Servizi svolgono con fedeltà alle leggi della Repubblica i loro compiti. Va da sé che una legge affidata al percorso parlamentare può e deve in alcuni casi essere opportunamente sottoposta al vaglio critico, al giudizio e alle iniziative emendative dei diversi gruppi.

Le norme finora in vigore, che in passato non hanno impedito deviazioni e pasticci, sono ormai datate e divenute, con la fine della guerra fredda e la trasformazione profonda dei compiti dell'*intelligence*, del tutto insufficienti, inadeguate e non più rispondenti alle nuove funzioni dei Servizi e all'esigenza di controlli rigorosi sul loro operato.

Credo dunque che il disegno di legge in discussione incide su una materia particolarmente rilevante, ai fini della configurazione realmente democratica del nostro ordinamento, quale Stato di diritto retto dal principio di legalità. Il tema dei Servizi per l'informazione e la sicurezza implica infatti la necessità per il legislatore di stabilire il bilanciamento più equo e garantista possibile tra contrapposte esigenze, quali sono l'azione dei Servizi, tesa a prevenire la commissione di reati suscettibili di minare la sicurezza e l'assetto costituzionale dell'ordinamento, da un lato, e la natura effettivamente democratica delle istituzioni, dall'altro. Ricordava Norberto Bobbio come essenza della democrazia sia il «Governo della cosa pubblica in pubblico», qualificando in tal senso ogni ipotesi di segreto d'ufficio, di Stato e amministrativo, come intrinsecamente contrastante con l'assetto costituzionale e democratico dell'ordinamento, in cui la sovranità è esercitata nell'interesse generale ed in nome della collettività, secondo procedimenti trasparenti e soggetti a forme di controllo o sindacato esterni, che ne garantiscano la conformità alla legge e all'interesse generale.

Non ogni deroga alla legalità e ai principi di diritto può infatti ammettersi in nome di un'astratta esigenza di sicurezza. E spetta all'organo direttamente rappresentativo della volontà popolare tracciare il confine tra eccezione e regola, tra deroghe alla trasparenza e pubblicità dell'azione pubblica e principio di legalità, tra esigenze di sicurezza che legittimano regimi derogatori rispetto al diritto comune e principi inviolabili, a prescindere dalle esigenze che si possano addurre.

Del resto, è noto che un'eccessiva enfasi, fin quasi retorica, sulla sicurezza, rischia, in nome di una «tirannia di valori», di vanificare le libertà fondamentali. Non dimentichiamo le parole di Franklin incise sulla Statua della Libertà, che proclamano: «chi sacrifica la libertà per la sicurezza, non merita l'una né l'altra». È bene quindi sottolineare la sinergia imprescindibile tra sicurezza e rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, che non possono mai essere sacrificati in nome della prima. Leggere infatti quei diritti che per secoli hanno garantito tutti dalla violenza del potere, come inutili formalità, conduce all'autoritarismo e alla negazione dei principi del costituzionalismo moderno, nati dall'esigenza di coniugare giustizia e legalità, eguaglianza e dignità, umanità e politica.

Il disegno di legge in esame si muove tra due fuochi, oscillando tra esigenze di sicurezza da un lato e tutela dei diritti e dei principi fondativi dello Stato di diritto, dall'altro. Nel complesso il bilanciamento realizzato risulta in linea di massima condivisibile e pertanto il nostro Gruppo voterà a favore. Resta tuttavia da sottolineare come si sia tentato un ulteriore miglioramento in senso maggiormente garantista del disegno di legge rispetto al suo testo originario, in particolare attraverso l'esame del provvedimento in Commissione, sia in sede referente che in sede consultiva.

Sotto il primo profilo, un deciso miglioramento del testo è derivato dall'accoglimento di alcune proposte emendative, anche del nostro Gruppo, volte a valorizzare e garantire con maggiore forza il principio della leale collaborazione tra Autorità giudiziaria e Servizi, dal momento che gli organi di sicurezza spesso si trovano ad operare per la prevenzione di reati sui quali contestualmente indaga la magistratura inquirente. Ad evitare sovrapposizioni o casi di violazione delle reciproche attribuzioni, gli emendamenti accolti in Commissione hanno precisato che la collaborazione tra Autorità giudiziaria e Servizi non può mai risolversi in una prevaricazione di questi sulla prima, anche al fine di garantire il rispetto del segreto istruttorio e l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, sancita dall'articolo 101 della Costituzione. Si tratta di una precisazione importante, soprattutto alla luce delle carenze che la disciplina attuale (di cui alla legge 801/1977) ha dimostrato nella prassi.

La prassi ha dimostrato l'inefficacia, le lacune e le contraddizioni di questa disciplina, che è stato spesso violata, soprattutto nella parte in cui impone ai direttori del Sismi e del Sisde di trasmettere agli organi di polizia giudiziaria «le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati». E dalle indagini giudiziarie sono emerse, oggi come ieri, gravi torsioni delle norme operative e del modello organizza-

tivo e funzionale dell'attività dei Servizi segreti, che accreditano e corroborano la diffusa vulgata sulle deviazioni degli apparati di sicurezza.

Ma soprattutto, la recente vicenda del sequestro di Abu Omar e delle *extra-ordinary renditions* (i cosiddetti voli segreti), hanno dimostrato ancora una volta i limiti e le contraddizioni della disciplina del segreto di Stato, oltre che della sua concreta applicazione, rivelando in senso più generale tutta la fragilità del sistema normativo vigente in materia di organizzazione e funzionamento dei Servizi segreti, svincolati a tal punto da un effettivo e rigoroso controllo politico da potere impunemente violare anche quelle scarse norme di disciplina dettate dalla legge 801/1977. È chiaro quindi che il maggiore rigore cui s'ispira la disciplina del disegno di legge in discussione rappresenta un'importante novità, sul terreno delle garanzie e del rispetto delle reciproche sfere di attribuzione degli organi statali.

In questa prospettiva garantista si muove anche il parere reso in Commissione giustizia in sede consultiva, che precisa alcuni requisiti e parametri fondativi, cui orientare il bilanciamento tra esigenze di sicurezza ed efficacia dell'azione preventiva dei Servizi da un lato, e dall'altro, rispetto dei principi di legalità e razionalizzazione del potere, garanzia del diritto alla difesa e subordinazione dell'operato dei Servizi al controllo parlamentare, quale espressione del principio di responsabilità politica del Governo (cui i Servizi segreti sono riconducibili, in ragione della loro dipendenza dalla Presidenza del Consiglio) all'organo direttamente rappresentativo della sovranità popolare.

In questa prospettiva si muovono anche alcuni emendamenti proposti dal nostro Gruppo, nella direzione di un ampliamento dei poteri di controllo e d'indagine del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (questa la nuova denominazione del Copaco), cui sono stati attribuiti alcuni dei poteri previsti dall'articolo 82 della Costituzione, limitatamente alle audizioni a testimonianza, al fine di renderne più efficace il sindacato ispettivo, nel quale si esprime il principio di responsabilità politica dell'azione dell'Esecutivo di fronte all'organo rappresentativo della sovranità popolare.

Nella stessa prospettiva, si è inteso sancire il divieto di stipula di trattati internazionali in forma segreta, al fine di garantire il coinvolgimento e il controllo dell'organo parlamentare nell'attività di politica estera, senza eccezione alcuna.

Sotto un diverso profilo, si sono proposti emendamenti volti ad esempio, a restringere l'area di impunità per gli agenti dei Servizi, escludendo la scriminante della garanzia funzionale per reati particolarmente gravi, non potendosi ammettere se non in misura limitatissima ed eccezionale, che lo Stato legittimi la commissione, da parte dei suoi funzionari, di delitti che altrove sanziona, peraltro con pene draconiane.

Altri emendamenti mirano poi a garantire maggiormente il diritto alla difesa dell'imputato o indagato, che necessiti di produrre atti o dichiarazioni coperte da segreto, al fine di dimostrare la propria innocenza. Tale emendamento traduceva un assunto incontrastato nella giurisprudenza co-

stituzionale, secondo cui il diritto alla difesa e la presunzione d'innocenza, in quanto appartenenti a quei principi supremi dell'ordinamento sottratti persino alla revisione costituzionale, non sono suscettibili di limitazione alcuna, neppure in nome della tutela del segreto di Stato, non potendosi subordinare la garanzia dei diritti individuali fondamentali ad un interesse, astratto e certamente non assistito da copertura costituzionale, alla sicurezza.

Il minimo comune denominatore di questi emendamenti è quindi in ultima istanza riconducibile all'esigenza di garantire la prevalenza dei principi dello Stato di diritto rispetto alla logica della ragion di Stato, che nel suo «vuoto dei fini» rischia di legittimare, come ogni logica dell'eccezione o dell'emergenza, inammissibili violazioni non solo dei principi di legalità e responsabilità politica dell'azione di Governo, ma anche e soprattutto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

Ed è importante ricordare come storicamente, le più gravi torsioni dei principi costituzionali e democratici siano derivati dall'assunzione dell'eccezione o dell'emergenza (di volta in volta individuata nel fenomeno rappresentato come causa di maggior allarme sociale) a parametro di legittimazione della rottura delle norme fondative dello Stato di diritto. Il che vuol dire primato della ragion di Stato sulla ragione giuridica quale parametro normativo di legittimazione dell'intervento statale in violazione di regole procedurali e sostanziali fondative dello Stato di diritto, in nome di un decisionismo politico non più subordinato alla legge, quale sistema di vincoli e garanzie per il cittadino.

Proprio in quanto legata all'azione di sicurezza dal «nemico», l'attività dei Servizi segreti rischia di rifarsi nella sua logica alla prevalenza della ragion di Stato sulle regole dello Stato di diritto, come quando si sancisce l'impunità per gli agenti dei Servizi che commettano delitti anche gravissimi, in nome di una non meglio precisata esigenza di difesa dello Stato da possibili nemici, insindacabile perché spesso coperta dal segreto, appunto «di Stato». Vicende recenti ci hanno dimostrato la pericolosità di una simile logica, e soprattutto i rischi connessi ad una confusione tra tutela dello Stato e difesa dell'ordine e del potere costituito; tra l'idea di Stato e quella di governo (nella sua contingenza e con tutti i suoi limiti); il concetto di pericolo e quello di esercizio del diritto di critica; la minaccia dello Stato e la libertà di espressione; l'aggressione e la contestazione politico-ideologica.

È questo il rischio di una lettura dell'azione dei Servizi come ispirata ad una prevalenza della ragion di Stato sulle regole dello Stato di diritto, che noi abbiamo inteso contrastare con forza, intervenendo con proposte migliorative su questo disegno di legge. Perché è importante precisare che la lettera della legge, nel definire oggi come ieri, quale fine dei Servizi, «la difesa dell'indipendenza e dell'integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione», intende per «Stato» non certo la compagine di governo e l'assetto dei poteri costituiti, ma l'ordinamento costituzionale quale sistema di garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali. È bene

ribadirlo, come abbiamo tentato di fare anche con le nostre proposte emendative.

Molte di queste proposte emendative non sono state accettate anche se i relatori hanno cercato di integrarle nel testo cui la Commissione ha dato consistenza. Abbiamo ritenuto in ogni modo di privilegiare nel nostro giudizio finale le innovazioni e l'equilibrio raggiunto. Noi ci siamo mossi, e ci muoviamo, tenendo ben presenti gli elementi di cui sopra. Abbiamo discusso insieme sulla necessità di arrivare tempestivamente a una nuova legge in grado di interpretare meglio le novità che sono intervenute nell'ambito del terrorismo interno e internazionale. Tutte garanzie che abbiamo chiesto, e in parte ottenuto, rispetto all'affidabilità democratica dei nostri Servizi vanno precisamente nella direzione di potenziare – come è necessario – i Servizi stessi. Potenziarli nella loro efficienza e nel rapporto con i cittadini del nostro Paese. Non abbiamo mai permesso, e non permetteremo mai, che questo rapporto sia reso precario e difficile nel momento in cui si avverte un particolare bisogno di una intensa attività di *intelligence*. Le norme che si richiamano a questa affidabilità vanno nella direzione di dare atto che nella nostra *intelligence* la maggioranza degli uomini e delle donne sono fedeli servitori dello Stato e, proprio per questo, hanno diritto di avere norme che aiutino il loro lavoro e isolino quanti – e ce ne sono stati nella storia del nostro Paese – pensano di utilizzare pezzi dei Servizi per una vera e propria sovversione delle regole democratiche dello Stato italiano.

Sen. CAPRILI

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bordon, Caruso, Ciampi, Cossiga, Pininfarina, Polito e Scalfaro.

Comitato per le questioni degli italiani all'estero, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha nominato membro del Comitato per le questioni degli italiani all'estero il senatore Tonini, in sostituzione del senatore Peterlini, dimissionario.

Richieste di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni nei confronti di terzi, deferimento

Il Presidente della Sezione Ferie del Tribunale Ordinario di Milano, con lettera in data 24 luglio 2007, pervenuta il successivo 25 luglio, ha trasmesso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale contenente una richiesta, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche relative a conversazioni alle quali ha preso parte il senatore Luigi Grillo, effettuate su utenze di terzi, nei confronti dei quali risulta pendente il procedimento penale n. 4390/07 R.G.N.R. – n. 844/07 R.G. Gip. (*Doc. IV*, n. 3).

La richiesta è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma primo, e 135 del Regolamento.

Il Presidente della Sezione Ferie del Tribunale Ordinario di Milano, con lettera in data 24 luglio 2007, pervenuta il successivo 25 luglio, ha trasmesso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale contenente la richiesta, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche relative a conversazioni alle quali ha preso parte il senatore Romano Comincioli nonché a conversazioni alle quali ha preso parte il senatore Nicola Latorre, effettuate su utenze di terzi, nei confronti dei quali risulta pendente il procedimento penale n. 19195/05 R.G.N.R. – n. 3686/05 R.G. Gip. (*Doc. IV*, n. 4).

La richiesta è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma primo, e 135 del Regolamento.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Cusumano Stefano

Promozione della concorrenza e incentivazione della competitività nella professione notarile (1734)

(presentato in data 24/7/2007);

senatore Formisano Aniello

Disposizioni in materia di consenso informato, direttive anticipate di trattamento e accanimento terapeutico (1735)

(presentato in data 24/7/2007);

senatori Fantola Massimo, Maninetti Luigi, Poli Nedo Lorenzo

Modifica all'articolo 633 del codice penale. Invasione di terreni o edifici (1736)

(presentato in data 25/7/2007);

senatore Fuda Pietro

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, in materia di riallineamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria (1737)

(presentato in data 25/7/2007);

iniziativa CNEL

Disposizioni in materia di statistiche di genere (1738)

(presentato in data 25/7/2007).

Documenti, presentazione di relazioni

A nome della 5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), il senatore Ripamonti ha presentato la relazione sul «Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2008-2011» (*Doc. LVII, n. 2-A*).

Sul medesimo documento è stata altresì presentata dal senatore Vegas la relazione di minoranza (*Doc. LVII, n. 2-A/bis*).

Petizioni, annuncio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

la signora Antonella Giardinieri, di Pinerolo (Torino), e numerosi altri cittadini chiedono:

che le Camere, nel legiferare in materia di immigrazione, non introducano norme volte a concedere permessi di ingresso agli stranieri ex-

tracomunitari senza l'attestazione della sussistenza di una prospettiva certa di lavoro che consenta loro di sostentarsi dignitosamente nel nostro Paese (*Petizione n. 580*);

che le Camere, nel legiferare in materia di immigrazione, non introducano norme volte a concedere il diritto di voto alle elezioni politiche o amministrative ai cittadini extracomunitari (*Petizione n. 581*);

che le Camere, nel legiferare in materia di immigrazione, non introducano norme volte a ridurre a cinque gli anni di residenza necessari per ottenere la cittadinanza italiana (*Petizione n. 582*);

il signor Francesco Di Pasquale, di Canello ed Arnone (Caserta), chiede severe misure di controllo ai fini del rinnovo della patente di guida per gli anziani (*Petizione n. 583*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Mozioni

SOLIANI, NEGRI, MAGISTRELLI, PROCACCI, BANTI, LUSI, PIGNEDOLI, BODINI, FONTANA. – Il Senato,

premesso che:

sin dagli anni '40 è stato scientificamente dimostrato che l'amianto è una sostanza altamente nociva per la salute con effetti fortemente cancerogeni; infatti l'esposizione continuativa all'amianto, come ormai ben noto, provoca il mesotelioma pleurico, l'asbestosi, il carcinoma polmonare non solo a chi ha manipolato direttamente l'amianto, ma anche a coloro i quali ne vengono a contatto per motivi abitativi, familiari o ambientali;

le patologie causate dalla respirazione delle fibre di amianto sono tutte caratterizzate da tempi di latenza molto lunghi; dall'esposizione al metallo al manifestarsi della malattia possono trascorrere diverse decine di anni; dunque, per i prossimi decenni è previsto un forte incremento dei decessi provocati dall'amianto, che raggiungerà l'apice tra il 2015 e il 2025 e, secondo alcuni esperti, persino nel 2040;

tali drammatiche previsioni suscitano grande allarme anche in Italia, dove l'amianto, per le sue caratteristiche di resistenza e flessibilità, ha trovato largo impiego sia nell'industria sia nell'edilizia; infatti, la presenza di tale minerale è stata rilevata ovunque, persino nelle scuole e negli ospedali;

le aree maggiormente contaminate risultano essere quelle che negli anni hanno ospitato gli stabilimenti, ormai dismessi, di produzione e lavorazione dell'amianto; particolarmente colpito risulta essere il territorio piemontese per la presenza degli ex stabilimenti Eternit di Casale Monferrato e Cavagnolo, dove negli ultimi anni si registra un allarmante aumento di decessi per tumori, mesotelioma, neoplasie, carcinoma e malattie correlate all'amianto; in particolare, a Casale Monferrato vengono diagnosticati dai 20 ai 25 casi di mesotelioma ogni anno (su 1.000 in Italia) e si registrano

altrettante morti dovute alla malattia; si osserva che soltanto nel 40% dei casi il mesotelioma rappresenta una malattia professionale, mentre il restante 60% riguarda la popolazione che non è mai entrata a diretto contatto con l'amianto;

la legge 27 marzo 1992, n. 257, ha stabilito la cessazione dell'impiego dell'amianto e di qualsiasi prodotto che lo contenga; inoltre ha previsto il divieto di estrazione, lavorazione, utilizzo e commercializzazione dell'amianto, la bonifica degli edifici, delle fabbriche e del territorio, misure per la tutela sanitaria e previdenziale dei lavoratori ex esposti all'amianto, nonché misure per il risarcimento degli stessi, il riconoscimento della qualifica di malattia professionale e del danno biologico;

a oltre quindici anni dalla sua approvazione, la suddetta legge è stata solo parzialmente attuata; infatti, sono rimasti inattuati aspetti fondamentali come: la mappatura della presenza dell'amianto in Italia, la previsione dei piani di bonifica, la creazione del registro degli ex esposti e dei mesoteliomi, mentre sono aumentati progressivamente i decessi per tumore causati da esposizione all'amianto (i dati più recenti del registro dei mesotelici indicano che il 2006 ha fatto registrare un aumento del 20 per cento dei malati da amianto);

considerato inoltre che dal giugno 2006 è giacente presso la 11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato il disegno di legge che prevede disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, nonché la delega al Governo per adottare un testo unico in materia di esposizione all'amianto,

impegna il Governo:

ad attivarsi per una reale ed efficace campagna di sensibilizzazione ed informazione sulle patologie asbesto-correlate e sui diritti previsti dalla legislazione vigente nei confronti dei cittadini, dei lavoratori esposti all'amianto, al fine di contrastare il diffondersi delle patologie neoplastiche e non neoplastiche conseguenti all'esposizione all'amianto;

a prevedere l'istituzione, presso l'INAIL, del Fondo per le vittime dell'amianto finalizzato alla erogazione di una prestazione economica aggiuntiva alla rendita diretta o alla liquidazione della rendita ai superstiti, soprattutto nei confronti dei lavoratori che, ai sensi della legge 257/1992, non hanno avuto il riconoscimento di alcun beneficio previdenziale;

a prevedere per i lavoratori affetti da malattie professionali causate dall'amianto e per i lavoratori riconosciuti esposti all'amianto la fruizione gratuita di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce;

ad avviare rapidamente, in funzione della sicurezza nazionale e della tutela della salute dei cittadini, un processo di bonifica, attraverso la mappatura della presenza dell'amianto in Italia, l'individuazione di discariche specializzate, la fusione delle fibre d'amianto prima del loro trasferimento nella discarica;

ad adottare opportune iniziative affinché, d'intesa con gli enti locali e le organizzazioni dei lavoratori, l'ingente opera di bonifica proceda speditamente, con trasparenza, nella consapevolezza che ogni futuro mo-

dello di sviluppo industriale e produttivo dovrà essere improntato a canoni di sostenibilità ambientale e di rispetto della salute e dei diritti dei lavoratori;

a prevedere agevolazioni tributarie per il risanamento degli edifici pubblici prevedendo preventivamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, degli edifici aperti al pubblico.

(1-00131)

Interpellanze

QUAGLIARIELLO, AMATO, ANTONIONE, ASCIUTTI, BIANCONI, BIONDI, BONFRISCO, BURANI PROCACCINI, CARRARA, CASOLI, CICOLANI, COLLINO, COSTA, DIVINA, FAZZONE, GENTILE, GHIGO, GIULIANO, IANNUZZI, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MASSIDDA, MAURO, NESSA, NOVI, PASTORE, PIANETTA, PICCONE, POSSA, REBUZZI, SARO, TADDEI, VICECONTE, ZANETTIN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

il Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2007 ha proceduto ad un'«infornata» di nomine tra cui, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, quella dell'attuale Presidente del CNR, Fabio Pistella, alla presidenza del Cnipa;

in tal modo si è liberata la presidenza del CNR, il nostro maggiore e più prestigioso ente di ricerca;

a termini di regolamento l'uscita di scena del Presidente, per dimissioni o incompatibilità, non comporta l'automatico scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

considerato che:

secondo il «Foglietto», organo del sindacato Usi-Rdb e prossimo alla sinistra radicale, «si è in attesa di un commissario al CNR dopo che lo stesso Pistella e almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione avranno rassegnato le loro dimissioni»;

nessun componente del Consiglio di amministrazione ha fin qui mai manifestato l'intenzione di abbandonare un vertice che ha consentito all'Ente successi, attestati in sede nazionale e internazionale;

sempre secondo la medesima fonte sindacale il Ministro dell'università e della ricerca starebbe sollecitando tali dimissioni, facendo leva sugli organismi ai quali alcuni consiglieri appartengono: la Cmi (rappresentata da Marcello Fontanesi), la Conferenza Stato-Regioni (Federico Rossi), l'Unioncamere (Vico Valassi) e Confindustria (Diana Bracco),

si chiede di sapere:

se le notizie diffuse dall'organo sindacale siano fondate;

in caso affermativo, se non si ritenga che esse configurino una indebita pressione lesiva dell'autonomia dell'Ente garantita dalla Costituzione;

che cosa la Presidenza del Consiglio dei ministri intenda fare per tutelare l'autonomia dell'Ente e, con esso il prestigio dell'Italia in campo scientifico;

in particolare, se il Governo intenda procedere celermente alla nomina di un nuovo Presidente, evitando così ambigue procedure e forme di indebito commissariamento.

(2-00223 *p. a.*)

QUAGLIARIELLO, AMATO, ANTONIONE, ASCIUTTI, BIANCONI, BIONDI, BONFRISCO, BURANI PROCACCINI, CARRARA, CASOLI, CICOLANI, COLLI, COSTA, DIVINA, FAZZONE, GENTILE, GIULIANO, IANNUZZI, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MASSIDDA, MAURO, NESSA, NOVI, PASTORE, PIANETTA, PICCONE, POSSA, REBUZZI, SARO, TADDEI, VICECONTE, ZANETTIN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.* – Premesso che:

l'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) trasmetta ogni tre mesi al Parlamento, al Governo ed ai comitati di settore un rapporto sull'andamento delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti;

tale rapporto rappresenta un strumento di conoscenza indispensabile soprattutto nelle fasi di definizione delle strategie politiche in materia di rinnovo dei contratti collettivi pubblici;

a partire dalla legge finanziaria per il 2007 si è registrato un susseguirsi di accordi con i sindacati prima annunciati e poi smentiti, che hanno determinato una progressiva crescita delle risorse destinate al rinnovo dei contratti nazionali;

durante tutto questo periodo il Parlamento non è stato in grado di conoscere i dati ufficiali sugli aumenti retributivi riconosciuti ai dipendenti pubblici negli anni recedenti;

l'ARAN ha disatteso l'obbligo di legge, omettendo di presentare l'ultimo rapporto del 2006 ed il primo del 2007 alle scadenze previste;

oltre quaranta Senatori del principale Gruppo di opposizione hanno presentato un'interpellanza al Governo, in data 15 marzo 2007, sollecitando la presentazione del rapporto, senza ricevere alcuna congruente spiegazione del ritardo né assicurazione sui tempi dell'invio;

il Presidente del Gruppo di Forza Italia si è, quindi rivolto al Presidente del Senato, chiedendo un suo intervento presso il Governo a tutela delle prerogative del Parlamento;

considerato che:

a tutt'oggi il rapporto trimestrale non è stato formalmente trasmesso al Parlamento, mentre risulta sia stato irrispettamente pubblicato a partire dalla fine del mese di giugno sul sito *Internet* dell'Agenzia, quando ormai la vertenza sindacale del pubblico impiego si era conclusa con l'accoglimento integrale delle pretese avanzate dai sindacati;

il suddetto rapporto oltre che tardivo, irrituale nelle modalità di trasmissione, appare anche gravemente lacunoso nei contenuti. Il rapporto, infatti, non fornisce i dati sull'andamento delle retribuzioni di fatto relative al 2006, nonostante sin dai primi dieci giorni di giugno l'Istat avesse pubblicato le proprie rilevazioni statistiche in proposito;

a tal fine, appare irrilevante, ed anzi costituisce un'implicita ammissione di colpa, l'indicazione – contenuta nel rapporto – secondo la quale il medesimo si riferisce ai dati disponibili alla data del 30 aprile 2007, non comprendendosi come mai un rapporto trasmesso a fine giugno sia aggiornato con dati di aprile;

il rapporto appare inoltre lacunoso rispetto ai due rapporti della precedente gestione, considerato che non fornisce il dato comparato dell'andamento delle retribuzioni di fatto del settore privato, il quale costituisce viceversa un elemento essenziale per individuare la presenza di eventuali fattori distorsivi nelle politiche del pubblico impiego;

proprio l'andamento delle retribuzioni di fatto, che incorporano anche gli aumenti riconosciuti dalle singole amministrazioni in sede decentrata, rappresenta l'elemento di maggiore criticità del settore pubblico, e che soprattutto grave appare la divaricazione fra tassi di aumento retributivo del settore pubblico e del settore privato;

tale grave situazione è stata anche evidenziata di recente dalla BCE, il cui bollettino economico del giugno 2007, segnala come negli ultimi sette anni l'Italia presenti tassi di aumento della retribuzione *pro capite* del settore pubblico (+36%) più che doppi rispetto ai tassi di incremento delle retribuzioni *pro capite* del settore privato (+ 14,8%), del tutto fuori linea rispetto alla media dei Paesi che hanno adottato l'euro,

si chiede di sapere:

quali siano i tassi di aumento delle retribuzioni di fatto del settore pubblico al 31 dicembre 2006, complessivamente considerato ed articolato per i singoli comparti e le singole aree di contrattazione, a confronto con l'andamento delle retribuzioni di fatto del settore privato (settore industriale e settore dei servizi);

se il Governo, considerate le gravi inadempienze registratesi negli ultimi sei mesi, non ritenga opportuno che venga affidato all'Istituto nazionale di statistica, che già oggi rileva sistematicamente l'andamento delle retribuzioni contrattuali e di fatto del settore pubblico e di quelli privati, la formale predisposizione di un rapporto sull'andamento delle retribuzioni dei pubblici dipendenti, anche in considerazione della maggiore autorevolezza e della maggiore autonomia dalle pressioni sindacali del suddetto istituto.

(2-00224 *p. a.*)

Interrogazioni

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

il 24 luglio 2007 la Puglia è stata complessivamente interessata da molti incendi sviluppatisi in vaste aree del territorio regionale;

la zona più colpita è risultata essere quella localizzata nel triangolo di Peschici, Vieste e Vico del Gargano dove le fiamme non solo hanno intaccato alcune abitazioni dei centri abitati, ma si sono estese anche in direzione dei molti campeggi che sono stati tutti evacuati;

almeno mille persone, stando alle dichiarazioni rese dalla Guardia costiera, sono state tratte in salvo via mare, utilizzando motovedette della Capitaneria di porto e mezzi privati;

nella serata del 24 luglio, il bilancio risulta drammatico: quattro vittime e molte decine di feriti e intossicati dalla fuoriuscita del gas contenuto nei «bomboloni» che consentivano l'alimentazione nei *camping* e nelle villette;

insufficiente è apparso comunque il tentativo di contenimento delle fiamme, nonostante l'impiego di elicotteri del Corpo forestale impegnati in uno sforzo notevole nell'attesa dell'arrivo dei più idonei Canadair;

quanto avvenuto in una delle più belle zone del Gargano costituisce sotto l'aspetto economico, ambientale e turistico una sciagura di dimensioni enormi che probabilmente si sarebbe potuta evitare, o comunque contenere, ove fossero state adottate misure preventive adeguate,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano i motivi per i quali, in via preventiva, non sono state assunte iniziative idonee a fronteggiare fatti gravi, ma comunque prevedibili, come quelli che hanno devastato il Gargano, atteso che l'ondata di straordinaria impennata delle temperature era stata annunciata con largo anticipo;

quali siano stati i motivi che hanno impedito un uso immediato dei Canadair giunti sui luoghi con estremo e gravissimo ritardo;

per quali motivi si sia dovuto registrare un ritardo nei soccorsi, intollerabile e inspiegabile, e quali iniziative il Governo ritenga di dover assumere per individuare i responsabili;

quali siano, infine, gli atti immediati e urgenti che il Governo ritenga di dover assumere a sostegno delle popolazioni, del territorio e, più complessivamente, dei soggetti a diverso titolo colpiti da questa gravissima sciagura.

(3-00867)

BINETTI, ADRAGNA, BAIO, BOBBA, BOSONE, BANTI, CAFORIO, FORMISANO, PAPANIA, PROCACCI, RAME, RIA, SINISI. – *Al Ministro dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

presso l'ospedale Dimiccoli di Barletta sono attualmente attivi quattro corsi universitari ad indirizzo sanitario, e specificamente i corsi di laurea in scienze infermieristiche, in fisioterapia, in igiene dentale e in educazione sanitaria;

la commissione paritetica dell'Università di Bari – Regione Puglia ha sospeso le nuove iscrizioni ai corsi in tutti gli ospedali non inseriti nel protocollo 2003 che istituiva i corsi decentrati, investendo con tale problematica anche le città di Foggia, Lecce e Taranto;

considerato che:

il fabbisogno di infermieri e di fisioterapisti a livello nazionale è ben lungi dall'essere coperto dall'attuale disponibilità di posti messi a concorso nelle diverse sedi universitarie, per quanto riguarda sia la laurea triennale sia la specialistica; tanto che per quest'ultima la determinazione fatta dalla Conferenza Stato-Regioni del 31 maggio 2007 prevede un aumento dell'ordine del 29%;

la Direzione generale dell'Azienda sanitaria di Barletta-Andria-Trani ha investito molte risorse per creare strutture didattiche adeguate alla formazione dei professionisti dell'area sanitaria;

l'interruzione dei corsi, quand'anche fosse per un periodo limitato e in attesa di rivedere e rivalutare il protocollo stipulato dalla Regione Puglia nel 2003, creerebbe dei vuoti nell'*iter* formativo del futuro personale sanitario dell'Azienda Barletta-Andria-Trani, con una demotivazione del personale docente interno all'Azienda di cui pure è stata regolarmente definita l'equipollenza con quello universitario;

l'interruzione dei corsi rende pressoché impossibile per molti studenti di disagiate condizioni economiche, residenti nell'area di Barletta-Andria-Trani, motivati a seguire i corsi universitari in ambiti che assicurano un rapido inserimento nel mondo professionale (la disoccupazione infermieristica è alta nell'intero territorio nazionale), affrontare l'*iter* formativo successivo alla scuola media superiore,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare alla luce di quanto descritto nella presente interrogazione al fine di impedire la sospensione delle iscrizioni ai corsi di laurea ad indirizzo sanitario istituiti presso l'ospedale di Barletta.

(3-00868)

PALUMBO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

esistono in Italia non pochi casi di persone affette dalla malattia del motoneurone, specificatamente denominata SLA (Sclerosi laterale amiotrofica) per effetto della quale le cellule nervose che trasmettono i comandi dal cervello ai muscoli muoiono, provocando alle persone colpite una progressiva e veloce degenerazione muscolare che conduce alla paralisi e, con la compromissione dei muscoli respiratori, ineluttabilmente, alla morte;

attualmente esiste un solo farmaco, il cui principio attivo, costituito dalla molecola rhIGF-1-rhIGF-1BP3 è in grado di rallentare significativamente l'evoluzione della malattia e di migliorare sensibilmente la qualità della vita per cui rappresenta, allo stato, la cura più appropriata oggi esistente per affrontare questo terribile male;

il problema della terapia a base di IGF-1 è rappresentato dalla scarsa reperibilità del farmaco sul mercato mondiale, in quanto è prodotto da pochissime case farmaceutiche e richiede, trattandosi di biotecnologie, costi molto elevati e tempi lunghi. In particolare, la casa americana IN-SMED lo produce e lo vende, su richiesta, solo allo Stato italiano mentre

non effettua vendite ai privati (per quanto, a causa dell'elevatissimo costo, sarebbe accessibile a pochi);

l'Agenzia Italiana del Farmaco sostiene che non vi sono i presupposti per fornire gratuitamente, a carico del SSN, i farmaci predetti;

tale atteggiamento inibitorio ha indotto molti pazienti a rivolgersi alla magistratura;

tranne poche eccezioni, i tribunali italiani hanno riconosciuto ai malati di SLA il diritto alla somministrazione gratuita ad uso compassionevole del farmaco rhIGF-1/rhIGF-1BP3, ordinando al Ministero della Salute di provvedere a tale somministrazione;

il Ministero della salute non ha assunto una decisione di ordine generale, limitandosi a dare esecuzione solo a specifici provvedimenti dei tribunali con il rischio che, tuttavia, a seguito di lunghezze burocratiche risulti vanificato il diritto riconosciuto ai malati in sede giudiziaria;

su iniziativa del Ministero della salute è stato avviato uno studio, d'intesa con l'AIFA e l'Istituto superiore di sanità, sulla reale efficacia del farmaco IGF-1;

in altre iniziative parlamentari il Ministero è stato sollecitato a promuovere uno studio clinico anche sull'efficacia del complex IGF-1-IGF-1BP3;

tale situazione di grande incertezza, sia scientifica che burocratico-amministrativa, si ripercuote unicamente sulle legittime attese e sulle comprensibili ansie delle persone affette dalla SLA,

pertanto, appare conforme a giustizia garantire un trattamento uniforme a tutti i soggetti colpiti dal terribile morbo, riconoscendosi agli stessi, in via generale, il diritto all'erogazione del farmaco IGF-1-IGF-1BP3, a semplice richiesta;

tale esigenza di tutelare, in via generale, i diritti dei pazienti ha trovato già riconoscimento in una mozione del Consiglio regionale delle Marche e in un provvedimento della Regione Toscana,

si chiede di sapere se non sia il caso di adottare un provvedimento nazionale per la fornitura gratuita del farmaco di cui alla premessa a tutti i soggetti affetti da Sclerosi laterale amiotrofica che ne facciano richiesta, previa prescrizione del farmaco da parte di medici specialisti, per dare attuazione al diritto alla salute garantito dalla Costituzione.

(3-00869)

ASCIUTTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

l'operazione antiterrorismo di sabato 21 luglio 2007 condotta dagli uomini della Digos di Perugia nella moschea di Ponte Felcino ha portato all'arresto dell'*imam* Mostapha El Korchi con l'accusa di associazione ed addestramento terroristico internazionale e di due dei suoi più stretti collaboratori che vivevano all'interno del luogo di culto;

l'arsenale chimico scoperto dagli inquirenti ha consentito di documentare come gli indagati, all'interno della moschea, in orari e contesti completamente estranei alle ordinarie cerimonie religiose, svolgevano una laboriosa ed approfondita opera di istruzione ed addestramento all'uso

delle armi ed alle tecniche di combattimento nonché lezioni di corpo a corpo;

accertato che:

l'*imam* ed i suoi collaboratori si sarebbero avvalsi dell'addestramento anche di filmati e documenti da siti *Internet* «protetti», contenenti non solo messaggi propagandistici ma anche numerose indicazioni per la realizzazione di atti di terrorismo;

il materiale sequestrato – secondo il quotidiano «la Stampa» «un vero e proprio campionario di morte» – apparterebbe alla categoria delle cosiddette «armi di distruzione di massa» e comprenderebbe tre bidoni coperti di segatura con una sessantina di agenti chimici ad alta tossicità e potenzialmente utilizzabili per la costruzione di ordigni bellici;

rilevato che:

nel territorio italiano sembra esistere una fitta rete criminale che unisce gli *imam* violenti predicatori di odio contro l'ottica del dialogo della cristianità e contro la restante maggioranza di cittadini islamici, che è ben lontana dal fondamentalismo e dall'adesione a progetti di terrorismo;

la Regione Umbria, assieme ad altre Regioni del Centro Italia, svolge un ruolo di capofila del «soccorso islamico» in nome della «necessità del dialogo e della società multietnica»;

considerato che:

oltre due milioni di euro è l'ammontare della cifra che, a vario titolo, è stata erogata alle comunità islamiche, sia pure indirettamente, attraverso enti locali, regionali e comunali per la realizzazione di moschee e di corsi d'integrazione;

secondo il quotidiano «La Repubblica» ci sarà un finanziamento destinato a moschee, *imam* e centri musulmani in Italia da parte della fondazione Monte Paschi di Siena;

occorre rompere quel muro di contiguità e di omertà che rende sempre più difficile la distinzione tra islamismo moderato e terrorismo integralista,

si chiede di sapere:

a quanto ammonti il numero delle moschee islamiche in Italia;

quali siano i criteri di sovvenzione statale e l'eventuale controllo sulla natura di provenienza dei finanziamenti non statali;

come si intenda far fronte al crescente dilagare di moschee islamiche, le quali, anziché spazi di culto e centri d'integrazione si rivelano – alcune, ma non poche – luoghi utilizzati per incitare alla guerra santa contro l'Occidente e per organizzare azioni terroristiche;

se si intenda, dopo i fatti di Perugia, attuare maggiori controlli nei confronti del terrorismo con particolare riferimento a quello islamico.

(3-00872)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

GRAMAZIO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

già con gli atti di sindacato ispettivo 3-00670 del 17 maggio 2007 e 3-00808 del 10 luglio 2007, l'interrogante ha denunciato che un farmaco contraffatto ha causato e sta causando la morte di centinaia di persone; in particolare con il secondo di tali atti l'interrogante chiedeva di intensificare i controlli nei confronti dei prodotti provenienti dalla Cina, dove la contraffazione dei farmaci è molto diffusa;

il dr. Antonello Colosimo, Vice Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, ha lanciato l'allarme sui rischi della salute dichiarando: «Con la merce contraffatta si può anche morire»;

la denuncia del dr. Colosimo è stata fatta contro i rischi legati ad un mercato illegale in espansione dichiarando: «Le medicine si sono diffuse grazie a quella immensa farmacia virtuale che è *Internet*. La gente le compra pensando di risparmiare, ma mette a repentaglio la salute. E, nel caso peggiore, finisce con il finanziare il terrorismo»;

la denuncia, che non è allarmismo, mette in rilievo che alcune organizzazioni del terrore, come gli Hezbollah, il «Partito di Dio» libanese, sono tra i maggiori produttori di farmaci contraffatti. In particolare, immettono sul mercato «copie» di Viagra e antidolorifici;

constatato che:

le dichiarazioni rilasciate alla stampa dal Vice Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, confermano che l'interrogante nel presentare le proprie interrogazioni non aveva usato toni allarmistici, ma aveva semplicemente recepito e riportato il pericolo che questi medicinali provenienti dalla Cina, ed ora anche dal Medio Oriente, rappresentano una vera e propria tragedia per chi, ingenuamente o per risparmiare, li utilizza;

peraltro soltanto oggi si apprende che non solo è pericoloso e dannoso per la salute dell'uomo, quello che s'introduce nell'organismo, come un farmaco, un dentifricio o un prodotto alimentare, ma, addirittura l'uso degli occhiali falsi, in quanto, nelle stanghette, conterrebbero agenti chimici che provocano gravi reazioni cutanee,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per fugare le preoccupazioni che si vanno sempre più estendendo nell'opinione pubblica per le notizie sulla salute in pericolo che giornalmente la stampa riporta;

se, come già richiesto nei citati atti ispettivi, si intenda promuovere un'inchiesta per punire questi veri e propri reati, dal momento che non si parla solo di falsi prodotti alimentari, sigarette, succhi di frutta, generi di abbigliamento e prodotti tecnologici contraffatti, ma soprattutto del mercato dei farmaci, che è in rapida ascesa e che nell'ultimo anno ha quintuplicato il suo volume d'affari.

(3-00870)

MORRA, AZZOLLINI, NESSA, COSTA, LORUSSO, BARBA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

l'intero territorio italiano in queste ore è percorso da gravissimi incendi;

la situazione più grave è sicuramente quella della Regione Puglia, dove l'incendio che sta devastando il Gargano ha provocato già due morti, danni incalcolabili al patrimonio naturalistico, oltre 4.000 sfollati e ha costretto circa 1.800 turisti a trascorrere la notte in alloggi di fortuna;

nelle ultime ore in altri territori della provincia di Foggia, quali Rocchetta Sant'Antonio e Sant'Agata di Puglia, si sono sviluppati incendi che hanno indirettamente causato un morto e numerosi feriti e stanno ponendo in pericolo circa 300 ettari di bosco;

considerato che:

la situazione denunciata desta sgomento e grave preoccupazione per le centinaia di cittadini in pericolo e le grandi ricchezze naturali che stanno andando distrutte;

non è chiaro se gli interventi di soccorso siano stati tempestivi ed adeguati all'entità dell'evento calamitoso;

è prevedibile che ai danni già determinatisi se ne aggiungeranno presto altri, anche in termini di nocumento economico per la perdita di turismo;

nel caso della Puglia si tratta di un disastro annunciato: il Gargano infatti sta subendo da tempo una aggressione cementizia senza interruzione che non va considerata avulsa dagli eventi drammatici di questi giorni. È noto, infatti, come il fuoco quasi sempre serva a sgomberare il campo da fastidiosi impedimenti naturali a vantaggio di nuove costruzioni,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Governo intenda chiarire le dinamiche degli interventi di soccorso;

quali misure si intendano adottare per far fronte alla situazione, eventualmente dando corso alla richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale già avanzata da parte del Presidente della Regione Puglia;

se non si ritenga necessario adottare iniziative legislative urgenti che scoraggino l'azione dolosa di quanti, appiccando incendi, cercano di trarre indebiti futuri vantaggi economici.

(3-00871)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE ANGELIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

in questi giorni si è verificata una nuova ondata di incendi boschivi, superiore per capacità distruttiva e per concentrazione, rispetto agli anni precedenti, che ha causato anche vittime;

le Commissioni permanenti V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIII (Agricoltura) riunite della Camera dei deputati lo scorso 3 luglio 2007 hanno approvato all'unanimità una risoluzione che solleva la necessità di affrontare e di risolvere urgentemente la questione finanziaria del Corpo forestale dello Stato in relazione alla lotta agli incendi boschivi;

le medesime Commissioni hanno altresì evidenziato la priorità di intervenire nella manovra finanziaria per il 2008 per reperire risorse da destinare ad incrementare in modo permanente i finanziamenti per il Corpo forestale dello Stato, in modo da superare le difficoltà derivanti da carenza di risorse finanziarie che si sono ripetutamente presentate e da permettere un'adeguata programmazione delle attività del Corpo medesimo;

il Corpo forestale dello Stato, solo nell'anno in corso è stato impegnato, secondo la statistica ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (dal 1° gennaio 2007 al 15 luglio 2007), in 2.116 incendi boschivi con una variazione percentuale di +130%;

nonostante il Corpo utilizzi al meglio le proprie risorse riuscendo a coprire con un organico di poco superiore alle 8.000 unità tutto il territorio nazionale e ad essere presente in tutti gli incendi citati, oggi si trova a fare i conti con un sott'organico rispetto alla legge di oltre 1.000 unità;

il fenomeno degli incendi boschivi, anche se varia ogni anno di intensità e frequenza, si ripresenta regolarmente e pertanto va affrontato con una programmazione seria a partire da un investimento su chi istituzionalmente è preposto alla salvaguardia e alla gestione delle risorse forestali, l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti il Governo intenda adottare per fronteggiare la situazione di cui in premessa;

se, nell'ambito della prossima manovra finanziaria per il 2008, se non si ritenga di valutare la possibilità di prevedere un'assunzione straordinaria di almeno 700 unità per il Corpo forestale dello Stato ed una stabilizzazione dei fondi attraverso l'incremento di quelli concessi con la legge 248/2006.

(4-02484)

RUSSO SPENA, BOCCIA Maria Luisa. – *Al Ministro della giustizia.*

– Premesso che:

nella Casa circondariale di Pisa «Don Bosco» si stanno verificando ripetutamente, nel corso dell'ultimo anno, numerosi scioperi della fame e della sete, attuati da parte di detenuti (condannati ed imputati) al fine di richiamare l'attenzione delle istituzioni competenti, sull'intollerabilità delle condizioni della vita carceraria;

gli organi d'informazione hanno riferito in particolare delle gravissime condizioni di salute in cui versano alcuni detenuti lì ristretti, invitati dallo stesso Sindaco di Pisa, Paolo Fontanelli, ad interrompere gli scioperi della fame e della sete per evitare una degenerazione ulteriore del loro stato di salute;

come sottolineato dalla stampa, le proteste dei detenuti sono state accompagnate dalla presentazione da parte dei rispettivi difensori di nu-

merose istanze alla Corte europea per i diritti umani, al Segretario generale di Amnesty International, dr.ssa Irene Kahn, al Difensore civico per i diritti dei detenuti della Toscana, al fine di denunciare l'inosservanza, da parte dei competenti organi della magistratura di sorveglianza, nonché della Direzione del carcere di Pisa, dello *standard* minimo di garanzie a tutela dei diritti dei detenuti alla salute, alla salvaguardia della propria incolumità psico-fisica ed al rispetto della propria dignità;

le proteste dei detenuti appaiono degne della più attenta considerazione, in primo luogo in ragione delle condizioni di estremo disagio e degrado caratterizzanti il carcere di Pisa (che a fronte di una capienza massima di 226 detenuti, ne ospita oltre 407, disponendo di sole 226 unità di personale di Polizia penitenziaria, di 4 educatori e di 8 psicologi) e delle difficoltà che il Centro diagnostico terapeutico (CDT) del medesimo istituto di pena incontra nell'apprestare le cure opportune ai detenuti, affetti da patologie di assoluta gravità (si riferiscono i casi di soggetti affetti da tumori in stato avanzato; AIDS; da cardiopatie ischemiche; psicopatie, eccetera), in ragione della limitatezza delle risorse;

le suddette proteste dei detenuti lamentano, del resto, una seria e grave disfunzionalità dell'operato degli organi giurisdizionali territorialmente competenti della magistratura di sorveglianza, i quali, pur a fronte di numerose perizie mediche che in varie ipotesi hanno documentato l'assoluta incompatibilità con il regime carcerario delle condizioni fisiche di molti detenuti, continuano a rigettare le istanze di differimento dell'esecuzione della pena e le richieste di ammissione alle misure alternative della detenzione domiciliare o dell'affidamento alle strutture sanitarie, anche in presenza dei requisiti soggettivi di concedibilità di tali misure, in ragione dell'ineccepibile condotta penitenziaria dei condannati e dell'insussistenza di ragioni soggettive ostative all'ammissione degli stessi al trattamento extracarcerario;

l'intollerabilità delle condizioni in cui versano i detenuti dell'istituto di pena di Pisa è stata più volte denunciata pubblicamente dai maggiori sindacati degli operatori penitenziari e dalla stampa, riferendosi in particolare delle vicende di ben due decessi di detenuti e di un suicidio consumato e tre tentati, dal 2003 ad oggi;

gli episodi verificatisi sinora nel carcere di Pisa manifestano le condizioni gravemente pericolose e preoccupanti che ne caratterizzano la quotidianità della vita carceraria, sulla quale quindi appare improcrastinabile un intervento volto a migliorare la situazione complessiva del regime di detenzione ed a sollecitare, per altro verso, ai competenti organi della magistratura di sorveglianza, una più attenta considerazione dei rischi cui quel regime carcerario espone molti detenuti affetti da patologie gravissime, meritevoli delle cure più efficaci, in strutture sanitarie adeguate;

desta inoltre perplessità e preoccupazione il costante rigetto, da parte della magistratura territorialmente competente, delle istanze di assegnazione alla detenzione domiciliare ovvero di differimento dell'esecuzione della pena, avanzate da numerosi detenuti che versano in gravi con-

dizioni di salute, e nei confronti dei quali il Direttore del centro clinico penitenziario di Pisa, prof. Francesco Ceraudo, aveva certificato le condizioni di incompatibilità con il regime carcerario, paventando spesso il rischio di eventi patologici acuti, difficilmente fronteggiabili nel regime detentivo, ovvero manifestando l'assoluta urgenza di trattamenti terapeutici insuscettibili di realizzazione in carcere;

emblematico in tal senso è il caso del sig. Filippo Benevolenza, detenuto nel suddetto carcere e affetto da una serie di gravi patologie, nei confronti del quale il prof. Francesco Ceraudo aveva redatto ben quattro certificati di incompatibilità con lo stato di detenzione, a sostegno delle istanze di assegnazione alla detenzione domiciliare ovvero di differimento dell'esecuzione della pena;

tali istanze sono state sistematicamente rigettate dalla magistratura di sorveglianza, sino al decesso del sig. Benevolenza, avvenuto in carcere;

in ragione di tale decesso, la Procura territorialmente competente ha iniziato un procedimento penale per omicidio colposo, a carico del prof. Ceraudo, come dichiara lo stesso indagato, raggiunto recentemente da un'informazione di garanzia ai sensi dell'art. 369 del codice di rito penale;

prescindendo dall'accertamento delle cause e delle eventuali relative responsabilità per il decesso del sig. Benevolenza, sulle quali dovrà fare piena luce la magistratura, desta certamente perplessità ed allarme la notizia delle indagini a carico di chi, come il suddetto prof. Ceraudo, Dirigente sanitario del centro clinico di Pisa, si è sempre adoperato in favore del riconoscimento delle esigenze di tutela della salute e della incolumità del sig. Benevolenza, come degli altri detenuti che versano in condizioni analoghe;

la vicenda del sig. Benevolenza desta comunque notevole preoccupazione, soprattutto in ordine al rischio che si verifichino, in futuro, ulteriori tragici eventi come quello che ha visto la morte del suddetto detenuto, in ragione del rigetto di istanze di scarcerazione per gravi motivi di salute, non potendo ammettersi, alla luce dei principi costituzionali in materia penale, che esigenze di sicurezza e/o opportunità penitenziaria prevalgano sul supremo valore della tutela della vita, della salute e della incolumità della persona;

considerato che:

l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, prevede che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato;

il trattamento penitenziario deve essere realizzato secondo modalità tali da garantire a ciascun detenuto il diritto inviolabile al rispetto della propria dignità, sancito dagli artt. 2 e 3 della Costituzione; dagli artt. 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000; dagli artt. 7 e 10 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1977; dall'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950; dagli artt. 1 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948; nonché dagli artt. 1, 2 e 3 della Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa

del 12 febbraio 1987, recante «Regole minime per il trattamento dei detenuti» e dall'art. 1 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006, sulle norme penitenziarie in ambito europeo;

il diritto alla salute, sancito dall'art. 32 della Costituzione, rappresenta un diritto inviolabile della persona umana, non suscettibile di limitazione alcuna e idoneo a costituire un parametro di legittimità della stessa esecuzione della pena, che non può in alcuna misura svolgersi secondo modalità idonee a pregiudicare il diritto del detenuto alla salute ed alla salvaguardia della propria incolumità psico-fisica;

l'art. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sancisce una rigorosa disciplina in ordine alle modalità ed ai requisiti del servizio sanitario di ogni istituto di pena, prescrivendo tra l'altro che «ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti (...) in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura»;

gli artt. da 5 a 12 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dettano una rigorosa disciplina in ordine ai requisiti strutturali minimi degli istituti di pena, prescrivendo che le carceri siano realizzate in modo tale «da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati»; che «i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente»; analoga disciplina prevedono gli artt. da 8 a 13 della Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, recante «Regole minime per il trattamento dei detenuti» e gli artt. da 17.1 a 18.10 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006 sulle norme penitenziarie in ambito europeo;

ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354, «il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona», dovendo altresì essere attuato «secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda fornire ulteriori informazioni e chiarimenti in merito alle condizioni ed alle modalità di gestione della vita carceraria nell'istituto di pena di Pisa, nonché in ordine all'operato degli organi territorialmente competenti della magistratura di sorveglianza; in particolare: sulla base di quali criteri siano state motivate le numerose ordinanze di rigetto delle istanze di differimento dell'esecuzione della pena nei confronti di detenuti gravemente malati, per i quali numerose perizie mediche hanno dichiarato l'incompatibilità con il regime carcerario delle relative condizioni di salute, nonché sulla base di quali esigenze siano state disattese le certificazioni di incompatibilità con il regime detentivo, relative a molti detenuti, redatte dai c.t.u., e in particolare dal prof. Ceraudo;

se le condizioni di sovraffollamento e strutturale inadeguatezza del carcere di Pisa, che continuano a suscitare proteste ed atti di autolesionismo da parte dei detenuti, siano compatibili con le prescrizioni dettate in materia dalla disciplina dell'ordinamento penitenziario, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 300, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà;

se non sia opportuno adottare adeguati provvedimenti volti a migliorare le condizioni di disagio e degrado in cui versano i detenuti del carcere di Pisa, denunciate ormai troppo spesso nelle sedi più diverse, sottolineandosene l'incompatibilità con i requisiti minimi di ordine strutturale, organizzativo ed ambientale, prescritti dalla normativa italiana ed internazionale, al fine di garantire che il trattamento penitenziario sia «conforme ad umanità» ed assicuri «il rispetto della dignità della persona» (art. 1, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354).

(4-02485)

COSTA, BARBA, NESSA, MORRA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

i gravissimi incendi che stanno devastando la Puglia sono dovuti oltre che al grande caldo anche all'opera di piromani e di gente senza scrupoli, e di ora in ora si va paventando l'ipotesi di disastro ambientale;

l'intera Puglia come non mai sta soffrendo il grande caldo e la sete, e sta pagando più di altre regioni la mancata programmazione di politiche ambientali da parte del Governo sia centrale sia regionale;

è notizia di queste ore che a causa dei roghi alimentati dal forte vento nella zona tra Peschici, Vico del Gargano e Vieste, 4 persone hanno perso la vita ed oltre 1.000 turisti sono stati evacuati via mare;

solo l'abnegazione ed il senso del dovere dei Vigili del fuoco, della Guardia costiera, delle Forze dell'ordine, delle Forze armate e dei volontari hanno evitato il peggio e conseguenze ancora più drammatiche, ma allo stesso tempo ha denotato l'esigua quantità numerica degli uomini in servizio ed i turni massacranti cui sono sottoposti;

tutto ciò potrebbe avere una caduta negativa sul turismo, stante la stagione in pieno svolgimento, con ripercussioni drammatiche sull'economia,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza con l'Esercito che ha uomini e mezzi per fronteggiare tale emergenza e nel contempo dichiarare la stato di calamità naturale per le zone colpite;

se non si ritenga necessario varare *ad horas* misure ancora più severe e restrittive per coloro che, con dolo, si rendono responsabili di tali azioni provocando dei disastri ambientali.

(4-02486)

BENVENUTO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Si chiede di conoscere:

quali siano i motivi dell'esclusione, stabilita dall'articolo 2 del decreto ministeriale 25 maggio 2007 relativo agli studi di settore 2007, dell'attività di «commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici» (settore TM13U – codice 52.47.2) dall'applicazione del decreto ministeriale del 25 marzo 2002 riferentesi ai contribuenti che esercitano due o più attività di impresa (nel caso di specie, commercio di articoli vari *a latere* dell'attività prevalente di giornalaio);

se, valutate le ragioni degli interessati, il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire tempestivamente sul richiamato decreto ministeriale 25 maggio 2007, sopprimendone l'articolo 2.

(4-02487)

SODANO. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

il 6 luglio 2007 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE) l'istanza di registrazione a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari per il prodotto aceto balsamico di Modena;

a tal proposito, in ordine agli atti che hanno precostituito la citata istanza di registrazione comunitaria, si citano i seguenti atti amministrativi: a) protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Aceto balsamico modenese», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione Europea, per la registrazione come indicazione geografica protetta (*Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 2004); b) revoca delle deroghe concesse con gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, relativo all'annullamento del decreto 15 novembre 1989 recante riconoscimento della denominazione di origine «Aceto balsamico di Modena» e disciplina delle situazioni giuridiche interessate (*Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 2004); c) modifica del decreto ministeriale n. 63882 del 10 giugno 2004 concernente la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Aceto balsamico Modenese» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta (*Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 2004); d) protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Aceto Balsamico di Modena», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta (*Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 2004); e) rettifica al decreto 18 novembre 2004, relativo alla protezione transitoria accordata, a livello nazionale, alla denominazione «Aceto Balsamico di Modena», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta (*Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2005); f) registrazione a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei

prodotti agricoli e alimentari per i. prodotto aceto balsamico di Modena, GUUE del 6 luglio 2007;

con pari ultimo decreto di rettifica l'amministrazione avrebbe dovuto pubblicare le modifiche inoltrate alla Direzione generale VI allorquando sostituiva i mosti della regione Emilia Romagna con sette vitigni. Ma questa grave inadempienza procedurale altro avrebbe contribuito ad aggiungere un nuovo decreto alla prolifica attività svolta per un prodotto che pur nobile ed interessante per il paniere agroalimentare italiano rappresenta per l'economia nazionale frazione di decimali in valore e volume;

si può constatare come in un ristretto periodo di soli 24 mesi ci sia stata un'impareggiabile e prolifica attività normativa da parte dell'amministrazione ministeriale, assolutamente incoerente, contraddittoria ed incerta, tutto l'opposto di quanto l'etica e la procedura amministrativa pubblica è tenuta ad osservare in considerazione delle norme che disciplinano i compiti e le funzioni di lealtà allo Stato, degli impiegati dello Stato;

i dirigenti apicali del Ministero, diretti responsabili nonché estensori dei citati atti amministrativi sono sempre stati a conoscenza delle irregolarità ed anche della nullità di tali atti essendo fondati su di un giudicato che il giudice nazionale nel 2002 ha emesso dichiarando illegittimo il riconoscimento e la provenienza geografica per l'aceto in questione. Inoltre gli stessi dirigenti avevano ed hanno ben presente la lesione che provocavano verso i diritti di una realtà produttiva sita in provincia di Napoli;

risulterebbe, altresì, da un'acquisizione di atti pertinentemente richiesti, che il massimo dirigente del Ministero allo scopo competente abbia emesso nota 0000660- 14 marzo 2007 ad oggetto istanza di registrazione della IGP aceto balsamico di Modena ai sensi del Reg. (CEE) 2081/92 come sostituito dal Reg. (CE) 510/2006, inviato in indirizzo alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ed alla Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari in Bruxelles, imponendo con atto arbitrario e con presunto abuso di potere «di non tenere in alcuna considerazione nell'attuale fase della procedura di riconoscimento in questione interventi od iniziative più o meno formali di soggetti che, dato il carattere di estemporaneità degli stessi interventi, non rappresentano la posizione ufficiale del Governo italiano»;

gli effetti dell'attività amministrativa intrapresa dai citati dirigenti ministeriali ha messo in discussione le possibilità economiche e produttive, legate alla commercializzazione delle materie prime necessarie per l'ottenimento dell'ABM, di intere Regioni italiane, in particolare della Sicilia e della Puglia, le quali nel rischio di perdere questo importante sblocco di mercato hanno nei 24 mesi denunciato con atti regionali, ricorsi al Tribunale amministrativo, atti di sindacato ispettivo del Parlamento italiano ed europeo, il grave danno che stavano subendo e subiranno in ragione dell'avvenuta istanza di registrazione della IGP a livello comunitario;

il Ministero e i suoi dirigenti sopraindicati sono chiaramente a conoscenza che: dall'entrata in vigore della tutela di questo prodotto l'a-

zienda Acetifico Marcello De Nigris srl di Afragola (Napoli) sarà costretta a negare il lavoro a circa 200 famiglie;

con questa prolifica attività amministrativa di natura dirigenziale si cancella dal mercato un produttore che detiene circa il 27% dell'esportato nazionale del settore; delle Sentenze del Consiglio di Stato prima e della Cassazione dopo, che appena cinque anni fa dichiaravano per la sola azienda di Afragola la non territorialità della produzione di aceto balsamico di Modena e che tale produzione non era circoscrivibile alla sola provincia di Modena; che con la chiusura di questo opificio che risale al 1889, si turba e si viola la concorrenza, creando arbitrariamente posizioni dominanti nel mercato dell'aceto a favore di altri *player* ben individuabili; che gravissimi disordini sociali e danni per le casse dello Stato si vengono a creare allorquando chiuderà i battenti una delle più sane e competitive aziende del Mezzogiorno d'Italia,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di evitare tale stato di emergenza sociale;

quali iniziative risolutive intenda attuare per evitare la chiusura di uno stabilimento che creerebbe ingenti danni economici per svariate decine di milioni di euro;

in quale modo intenda risarcire queste economie costruite con il lavoro in questi decenni;

come intenda ripristinare lo stato di legalità violato per questa azienda dalla tenacia e a giudizio dell'interrogante esuberante attività amministrativa del Ministero.

(4-02488)

AMATO. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* – Premesso che:

il 13 luglio 2007 l'Assessore al lavoro del Comune di Firenze ha inviato ad associazioni di categoria, sindacati, comunità di cittadini extracomunitari e corrispettivi consolati presenti a Firenze una comunicazione ufficiale nella quale si fa riferimento ad un «inserimento in attività di lavoro regolare di 30 persone» ai fini di «ridurre il numero di venditori di merce contraffatta» e «far fronte all'emergenza provocata dal traffico abusivo di merce contraffatta»;

oltre ai 30 extracomunitari venditori abusivi di merce contraffatta in predicato di essere assunti, a vario titolo, dall'amministrazione comunale, debbono essere considerati «ulteriori 5 inserimenti lavorativi per ogni associazione» come da richiesta del Comune di Firenze, per un totale complessivo di 80 assunzioni suddivise tra ente comunale ed aziende private dell'area fiorentina;

nella comunicazione in oggetto si fa riferimento ad una problematicità legata alla «complessità della materia di avviamento al lavoro in combinato disposto con le norme di soggiorno dei cittadini migranti» per risolvere la quale si rimanda ad un non meglio precisato «raccordo con l'Università e la Provincia di Firenze», senza specificare le criticità

derivanti dall'eventuale assunzione di immigrati sprovvisti di regolare permesso di soggiorno;

considerato che:

l'accesso agevolato all'assunzione di venditori abusivi di merce contraffatta favorito dal Comune di Firenze configura un grave precedente in termini di equità di accesso al mercato del lavoro a scapito dei disoccupati italiani ed in contrasto con il principio espresso nell'art. 3 della Costituzione per il quale «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali», ponendo, per di più, in posizione di vantaggio cittadini stranieri rispetto a cittadini italiani;

l'effetto di tale provvedimento risulta essere nullo rispetto ai fini che si propone di fronte alla sostituzione dei venditori extracomunitari neo-assunti con altra manovalanza al soldo delle organizzazioni malavitose che gestiscono il traffico e la vendita illegale della merce contraffatta;

l'effettiva conseguenza di un provvedimento del genere rischia di incentivare l'esercizio di pratiche illegali da parte degli immigrati in Italia fornendo loro una concreta aspettativa di una sanatoria occupazionale in luogo di una repressione dei fenomeni criminosi da parte delle autorità;

ricordato che il 19 luglio 2007 è stato siglato a Firenze tra il Ministro dell'interno, il Sindaco di Firenze, il Presidente della Provincia, i Sindaci dell'area, il Prefetto, i rappresentanti delle Forze dell'ordine ed il Vice Presidente della Regione Toscana, il «Patto per la sicurezza dell'area metropolitana fiorentina» volto al contrasto della dilagante microcriminalità causa, assieme all'esercizio generalizzato dell'abusivismo commerciale, del degrado in cui versa il centro storico fiorentino,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo fossero a conoscenza della specifica politica di contrasto al fenomeno per ridurre il numero di venditori di merce contraffatta messa in atto dal Comune di Firenze;

se tale strategia rientri nei punti del patto per la sicurezza dell'area metropolitana fiorentina o se, in caso contrario, tale provvedimento non confligga con l'accordo sottoscritto dal Ministro dell'interno;

se non ritengano, nel rispetto delle prerogative e dell'indipendenza del Comune di Firenze, di acquisire informazioni presso la Giunta comunale per verificare se la comunicazione in oggetto non violi i diritti costituzionali garantiti all'art. 3 della Costituzione, nonché sia in contrasto con le norme che regolano l'accesso al lavoro per i cittadini extracomunitari in Italia.

(4-02489)

STORACE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per le politiche per la famiglia e per le politiche europee.* – Premesso che:

l'Italia non fa ancora parte dei Paesi europei in cui è stata istituita con legge la figura del «garante dell'infanzia», una legge in vigore sola-

mente in Austria, Francia, Danimarca, Portogallo, Polonia, Islanda, Lituania e Norvegia;

il 20 novembre 2007 sarà celebrata la «giornata per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza». È cosa nota che la data coincide con la firma della «Convenzione sui diritti del fanciullo» avvenuta nella città di New York, appunto, il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;

l'articolo 12 della citata «Convenzione» dichiara testualmente che: «Gli Stati Parti garantiscono al fanciullo il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa. A tal fine, si darà (al fanciullo) la possibilità di essere ascoltato (...) sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato»;

inoltre, anche l'articolo 12 della «Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli», firmata a Strasburgo nel 1996, prevede che: «Le Parti incoraggiano, attraverso organi (...), la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli», ratificata dall'Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77;

quindi, in entrambi i casi si fa riferimento alla figura di un «garante»;

successivamente vi sono state molte altre sollecitazioni da parte delle istituzioni europee ai Paesi che sono ancora privi della figura del «garante», sollecitazioni che sono rimaste inascoltate in molti Paesi, compresa l'Italia;

nel 1996 il Consiglio d'Europa ha raccomandato al Comitato dei ministri di esortare gli Stati membri, che non avessero ancora provveduto, ad istituire un «garante nazionale» per l'infanzia, che sia dotato di risorse adeguate;

l'Italia, per la piena attuazione ed esecuzione della Convenzione stessa, ha istituito un fondo annuale nel bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 3 della legge 77/2003;

sempre il Consiglio d'Europa è tornato sul tema il 7 aprile 2000 raccomandando al Comitato dei ministri di richiedere a tutti gli Stati membri inadempienti di nominare un «difensore civico nazionale per l'infanzia», e il 26 marzo 2002 chiedendo al Comitato dei ministri di prendere l'impegno di istituire «un difensore civico nazionale per i fanciulli», o una simile istituzione indipendente, appositamente per curare i diritti dei minori;

a distanza di anni dall'approvazione delle leggi di cui sopra, il garante per l'infanzia non è stato ancora istituito;

tale mancanza, oltre a rappresentare un'ennesima inadempienza degli impegni internazionali assunti dall'Italia, costituisce un grave danno e impedimento per una politica di consapevole doverosa tutela dei minori, si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni per le quali l'Italia non ha ancora provveduto alla nomina del garante nazionale per l'infanzia;

in quale modo e in quali tempi i Ministri in indirizzo intendano intervenire a tal fine, affinché possano essere adempiuti gli impegni assunti in sede internazionale e recepiti con relativa legge di ratifica;

in quale modo siano stati impiegati fino ad oggi gli stanziamenti previsti dall'art. 3 della legge 77/2003 citata.

(4-02490)

STORACE. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito dalla legge 4 luglio 2006, n. 233, ha abolito l'obbligatorietà del sistema tariffario per i liberi professionisti;

di conseguenza sono legittimi gli onorari inferiori rispetto al minimo tariffario. Diviene, in tal modo, più arduo individuare un ricavo medio di riferimento ai fini fiscali, valido per ogni singola prestazione professionale, in quanto quello effettivamente percepito in concreto diverge da quello astrattamente considerato dagli studi di settore;

le imposte sono determinate dagli studi di settore calcolati con riferimento alla congruità dei ricavi e alla coerenza degli indicatori economici predeterminati in relazione a parametri medi di normalità i quali, tuttavia, rappresentano un riferimento inadeguato rispetto agli onorari al di sotto dei minimi tariffari, effettivamente percepiti dal contribuente;

come previsto dalla Costituzione, il concorso alle spese pubbliche deve avvenire sulla base dell'effettiva capacità contributiva,

si chiede di sapere:

se negli indici degli studi di settore si terrà conto, ed in quale modo, di ricavi al di sotto dei minimi tariffari senza che s'incorra in situazioni d'incoerenza e incongruenza e, in caso contrario, quali misure s'intendano adottare per evitare che si determini un'imposizione fiscale discrepante tra quanto presuntivamente previsto e gli effettivi ricavi, in quanto si verificherebbe in tal modo una condizione assimilabile ad una *minimum tax*, ossia un prelievo forzoso utile solo ad aumentare il gettito fiscale, in violazione del principio della capacità retributiva.

(4-02491)

BUCCICO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

notizie sempre più diffuse ed insistenti inseriscono la Direzione provinciale dei servizi vari (DPSV) di Matera tra le 80 sedi periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze da «chiudere» per effetto della revisione dell'articolazione territoriale prevista dalla legge finanziaria per il 2007;

tali notizie suscitano preoccupazioni per gli svantaggi e i disagi che ricadranno sulla grande utenza dei dipendenti statali per la gestione degli stipendi, per i pensionati di guerra e per gli accertamenti medico-legali: il convogliamento su Potenza sarebbe semplicemente disastroso per le distanze e per i collegamenti, senza considerare i servizi di grande uti-

lità sociale forniti ad una vastissima platea appulo-lucana per la collocazione geografica propria di Matera; naturalmente la soppressione della Direzione territoriale aggraverebbe notevolmente l'ormai progressivo depauperamento di funzioni pubbliche ed istituzionali della città di Matera, relegata così ad un ruolo subalterno di sottoprefettura;

non vengono neanche prospettate soluzioni alternative come la creazione di una Sezione staccata ovvero l'unificazione di tutti gli uffici periferici del Ministero (Direzione provinciale dei servizi vari) in un ufficio unico sempre con sede a Matera,

l'interrogante chiede di conoscere, nell'ottica di perseguire il mantenimento di strutture decentrate così importanti, se il Ministro in indirizzo intenda conservare l'attuale rete con il razionale mantenimento degli uffici su Matera al fine di evitare l'ulteriore impoverimento delle strutture rappresentative e funzionali della città.

(4-02492)

DI SIENA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

la legge finanziaria per il 2007 prevede un programma di stabilizzazione dei precari presso le pubbliche amministrazioni;

al comma 529 dell'art. 1 della legge si prevede espressamente una quota pari al 60% dei posti programmati per le prove selettive, riservata a soggetti che abbiano stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

la direttiva n. 7 del Ministro per le riforme e le innovazioni nelle pubbliche amministrazioni il 30 ottobre 2007, al cap. 5), ribadisce la riserva a favore dei titolari di tale tipo di contratto nel caso di assunzione di personale a tempo determinato;

presso l'amministrazione del Ministero degli affari esteri il numero di titolari di tali contratti è estremamente limitato,

si chiede di sapere se non si ritenga anche presso il Ministero di prevedere l'attivazione di procedure di concorso per l'assunzione a tempo determinato, comprensive della riserva a favore del personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

(4-02493)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

presso il compartimento ferroviario di Napoli i lavoratori delle Ferrovie dello Stato devono effettuare visite mediche periodiche a causa dei rischi alla salute legati al lavoro;

i ferrovieri sono sottoposti al prelievo del sangue e sono tenuti a presentarsi alla visita a digiuno;

si è verificato molte volte ed anche durante le visite sanitarie effettuate durante il mese di luglio 2007 che i lavoratori sono stati costretti ad aspettare molte ore senza poi essere sottoposti al prelievo del sangue;

i macchinari per le radiografie e per le analisi cliniche dell'Unità sanitaria territoriale della FS di Napoli risultano essere obsoleti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non valuti come un fatto di estrema gravità che presso l'Unità sanitaria territoriale delle FS di Napoli non vi siano le condizioni minime per garantire un'efficace azione di prevenzione per la salute dei ferrovieri napoletani;

quali iniziative intenda intraprendere per tutelare la salute dei lavoratori del trasporto ferroviario del compartimento FS di Napoli.

(4-02494)

GENTILE, AZZOLLINI, BERSELLI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, FAZZONE, GHIGO, IANNUZZI, IZZO, LORUSSO, MALVANO, MARINI Giulio, MORRA, NOVI, PARAVIA, PONTONE, STRACQUADANIO, TADDEI, VICECONTE, VIESPOLI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

con l'atto di sindacato ispettivo 4-01787 del 18 aprile 2007 venivano richiesti chiarimenti in ordine al trasferimento dell'agente Caserta Giovanni, nato il 29 giugno 1984 (disposto con decreto del 29 marzo 2007 del Direttore generale del personale e della formazione del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dott. Massimo de Pascalis), dalla Casa circondariale di Firenze Sollicciano alla Scuola di formazione e aggiornamento del personale di Aversa;

nella suddetta interrogazione si esprimevano dubbi e perplessità in ordine alla legittimità del provvedimento richiamato, si rappresentavano le reazioni negative verificatesi all'interno del Corpo di Polizia penitenziaria e di molte associazioni sindacali a seguito del disposto trasferimento del Caserta («figlio di un noto sindacalista nazionale della Polizia penitenziaria» e «dirigente sindacale» egli stesso), e si rimarcava la carenza di qualsiasi motivazione in ordine all'uso del potere discrezionale in relazione al trasferimento medesimo che appariva «costruito ed emesso su misura e peraltro su circostanze di fatto che per la loro ambiguità richiedono un immediato riscontro»;

con provvedimento del 5 luglio 2007 della Direzione generale del personale e della formazione – Ufficio II- Assegnazioni e trasferimenti Polizia penitenziaria, sempre a firma del Direttore generale, dott. Massimo De Pascalis, veniva disposta la «revoca immediata del provvedimento» e il rientro del Caserta «senza indugio alla sede di provenienza»;

nella motivazione del provvedimento di revoca, tra l'altro, si legge che «nessun dubbio era emerso dalla lettura dell'istanza di trasferimento prodotta dall'agente Caserta Giovanni per essere destinato alla Scuola di formazione e aggiornamento del personale dell'amministrazione penitenziaria di Aversa in applicazione della suddetta normativa» (art. 36, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002);

dal contesto di detta motivazione si apprende anche che, a seguito «degli accertamenti esperiti», era invece emerso che il Caserta «non risulta avere svolto le proprie specifiche attribuzioni per un biennio nella sede o città presso cui è stato trasferito, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002»;

con provvedimento del 18 luglio 2007 del D.A.P., Ufficio del Capo del dipartimento, Ufficio per le relazioni sindacali e per le relazioni con il pubblico, a firma del vicecapo del dipartimento dott. Armando D'alterio, il dirigente sindacale Caserta Giovanni viene autorizzato «a fruire del cumulo di permessi sindacali dal 20 luglio 2007 sino al 31 ottobre 2007 pari ad 88 giorni lavorativi per complessive 526 ore»;

detta autorizzazione fa riferimento alla conforme richiesta del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria del 9 luglio 2007 a favore del Caserta, qualificato, questa volta, «componente degli organismi statutari di detta O.S.»;

tale ultimo provvedimento ha provocato grave sconcerto, sfociato presto in un amaro sarcasmo, tra gli appartenenti al Corpo ed anche all'interno delle stesse restanti organizzazioni sindacali che hanno interpretato l'autorizzazione suddetta come una vera e propria «riparazione» ed al contempo una sorta di «rivalsa» da parte di colui o di coloro che vogliono essere e apparire «come i più forti», come vincitori della «sfida» lanciata su un trasferimento «preteso» e «dovuto»;

a prescindere da tali preoccupanti reazioni, che intaccano la coesione ed il senso di attaccamento al Corpo e alimentano la sfiducia verso «i canali ordinari», appare indispensabile, alla luce proprio degli accertamenti di cui si fa menzione nel richiamato provvedimento del 5 luglio 2007 (che hanno giustificato la revoca del trasferimento), ed al fine di scoraggiare pratiche e logiche esecrabili, verificare con assoluto rigore e con urgenza la sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto legittimanti sia la richiesta sia la concessione del «cumulo di ore di permessi sindacali» in favore del Caserta,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tutto quanto sopra esposto;

quali verifiche ed accertamenti intenda promuovere per verificare la regolarità e la legittimità del suddetto provvedimento del 18 luglio 2007 e la documentazione posta a fondamento dello stesso;

se di quest'ultimo sia stato messo a conoscenza il Direttore del personale dott. Massimo De Pascalis;

per quali ragioni il suddetto provvedimento rechi la firma del vice Capo del Dipartimento, e se questi sia stato messo a conoscenza della vicenda relativa alla revoca del trasferimento;

quali provvedimenti siano stati adottati o quali procedure siano state attivate a seguito delle verifiche effettuate dal D.A.P. che hanno accertato che il Caserta, contrariamente a quanto dichiarato, «non risulta avere svolto le proprie specifiche attribuzioni per un biennio nella sede o città presso cui è stato trasferito, come previsto dal decreto 18 giugno 2002»;

se il provvedimento di revoca del trasferimento sia stato eseguito e se il Caserta abbia ripreso servizio «senza indugio presso la sede di provenienza»;

quale valutazione dia di tutta la vicenda, che certamente non si segnala per trasparenza e correttezza, e che appare avallare ed incoraggiare logiche e comportamenti certamente non conformi a regole di sana amministrazione.

(4-02495)

STRACQUADANIO. – *Al Ministro dell'università e della ricerca.* (Già 2-00104)

(4-02496)

STRACQUADANIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'università e della ricerca.* (Già 2-00170)

(4-02497)

FERRANTE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

da notizie di stampa («il manifesto» e il «Corriere della Sera», 21 luglio 2007), si apprende che il Comune di Verona, sotto la guida di un sindaco della Lega, ha nominato come suo rappresentante tra i soci dell'Istituto per la storia della Resistenza, oltre ad una esponente di Alleanza Nazionale, il signor Andrea Miglioranzi;

a quanto risulta all'interrogante, il suddetto consigliere comunale è stato eletto nella lista civica del sindaco come esponente della Fiamma Tricolore, ed è stato membro della «banda *nazirock* Gesta Bellica», che ha dedicato una canzone entusiastica a Priebke e che ha in repertorio un brano antisemita, che recita: «Tu ebreo maledetto che ti arricchisci sulla pelle degli altri à giudeo senza patria, trovarti è stata dura ma con i tuoi soldi non fai più paura»;

ironicamente si potrebbe sostenere che non ci sia dubbio che questo nuovo socio dell'Istituto per la storia della Resistenza possa dare un vivace contributo dialettico, quantomeno come oggetto di studio, dal momento che, a giudizio dell'interrogante, sarebbe la prima volta che un nazista in carne e ossa si mette a disposizione degli studiosi;

sempre dalla lettura dei quotidiani (il «Corriere del Veneto»), si apprende che il consigliere comunale ha dichiarato che «non è solo una provocazione (...), sulla storia del periodo dal fascismo alla repubblica posso dare un contributo. Farò valere la voce dei vinti, che per 60 anni è stata dimenticata nel nulla»;

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'ambito del potere generale attribuito al Governo in merito agli atti amministrativi illegittimi e al fine di vigilare sul rispetto dei principi costituzionali dell'antifascismo e della trasparenza, dell'imparzialità e della legittimità nell'azione della pubblica amministrazione, non ritenga di doversi attivare al fine di accertare se la nomina del consigliere comunale Miglioranzi – anche alla luce della sua storia personale e delle sue ultime dichiarazioni – sia compatibile con il ruolo di rappresentante tra i soci dell'Istituto per la storia della Resistenza di Verona.

(4-02498)

PICCONI, STRACQUADANIO. – *Al Ministro dell'università e della ricerca.* (Già 3-00638)

(4-02499)

TURANO. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

l'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 («Legge quadro sulle aree protette»), prevede che siano organi dell'ente Parco: il Presidente, il Consiglio direttivo, la Giunta esecutiva, il Collegio dei revisori dei conti, la Comunità del parco;

il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Presidente della Regione nel cui territorio ricada in tutto o in parte l'ente Parco nazionale;

il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da 12 componenti, nominati con decreto del Ministro, sentite le Regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura;

i dodici componenti vengono individuati secondo le seguenti modalità: a) 5, su designazione della Comunità del parco; b) 2, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale; c) 2, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il Parco; d) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole e forestali; e) 2, su designazione del Ministro dell'ambiente;

le designazioni sono effettuate entro 45 giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente;

considerato che:

il Ministro, con decreto n. 818 del 4 maggio 2007 procedeva alla nomina del Presidente del Parco nazionale d'Aspromonte;

la Comunità del parco, con delibera del 22 dicembre 2006, procedeva alla nomina, per come di competenza, di 5 amministratori come componenti del Consiglio direttivo;

la delibera di nomina dei componenti veniva trasmessa agli organi competenti con protocollo n. 289 del 22 gennaio 2007 con allegati i relativi *curricula*;

ad oggi non risulta essere stato nominato nessuno dei componenti il Consiglio direttivo, con grave nocimento per la funzionalità del Parco nazionale d'Aspromonte che intanto è gestito da un Presidente con funzioni di legale rappresentante, esplica le funzioni delegate di un Consiglio direttivo inesistente al quale, per i provvedimenti adottati in via d'urgenza, dovrebbe sottoporre la ratifica di tale atti,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere, considerata la straordinaria importanza del Parco nazionale d'Aspromonte ai fini dello sviluppo sociale ed economico della provincia di Reggio Calabria, al fine di sollecitare gli organismi interessati a procedere nei tempi più rapidi alle designazioni di loro competenza.

(4-02500)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00869, del senatore Palumbo, sulla fornitura di un farmaco per la sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

